

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Corso di Laurea magistrale in Interpretazione (classe LM - 94)

TESI DI LAUREA

In Metodi e Tecnologie per l'Interpretazione

Proposta di glossario bilingue italiano - inglese sul dominio del diritto di famiglia

CANDIDATO:

Miriana Tortora

RELATRICE:

Claudia Lecci

CORRELATRICE:

Ira Torresi

Anno Accademico 2021/2022

Terzo Appello

Alla mia famiglia

INDICE

ABSTRACT	6
ABSTRACT	8
Introduzione.....	9
CAPITOLO 1	12
I linguaggi specialistici e la terminologia.....	12
1.1 Definizione di linguaggio specialistico	12
1.2 La dimensione orizzontale e verticale dei linguaggi specialistici	15
1.3 Caratteristiche dei linguaggi specialistici	17
1.3.1 Caratteristiche generali dei linguaggi specialistici	18
1.3.2 Caratteristiche morfosintattiche.....	19
1.3.3 Caratteristiche testuali	21
1.3.4 Caratteristiche lessicali	22
1.3.5 I tecnicismi collaterali	25
1.4 Linguaggi specialistici e lingua comune	26
1.5 Linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o lingua settoriale?.....	27
1.6 Cos'è la terminologia?	28
1.7 La nascita della terminologia.....	31
CAPITOLO 2	33
L'ambito: il diritto di famiglia	33
2.1 Civil law vs common law	33
2.2 Il diritto di famiglia	35
2.3 Il diritto di famiglia in Italia	36

2.3.1 Cenni Storici	37
2.3.2 Ulteriori sviluppi recenti al diritto di famiglia.....	43
2.3.3 Quadro generale della situazione attuale in Italia.....	46
2.4 Il diritto di famiglia nel Regno Unito	47
2.4.1 L'organizzazione giudiziaria in Inghilterra e Galles.....	48
2.4.2 Cenni storici.....	50
2.4.3 Le principali fonti del diritto di famiglia in Inghilterra e Galles	53
2.4.4 Quadro generale della situazione attuale in Inghilterra e Galles	54
CAPITOLO 3	58
Metodologia.....	58
3.1 La terminografia e i diversi tipi di ricerca terminografica.....	58
3.2 Il metodo di lavoro della presente ricerca	60
3.3 Definizione e delimitazione del lavoro.....	60
3.3.1 Il dominio	60
3.3.2 I destinatari	61
3.3.3 Gli obiettivi.....	61
3.3.4 La dimensione	61
3.4 Preparazione della ricerca.....	61
3.4.1 Acquisizione delle informazioni.....	62
3.4.2 Selezione del corpus da cui estrarre terminologia	62
3.4.2.1 Cos'è un corpus?	62
3.4.2.2 BootCaT e la creazione dei due corpora comparabili.....	65
3.4.3 Strutturazione del campo	68
3.5 Preparazione della terminologia	75
3.5.1 AntConc e l'estrazione dei termini	76
3.5.2 Estrazione dei termini e ricerca degli equivalenti	78
CAPITOLO 4	81

Il glossario	81
4.1 Il glossario e l'interprete	81
4.2 Perché un glossario bilingue italiano-inglese sul diritto di famiglia?	83
4.3 Presentazione del lavoro	84
4.4 Osservazioni finali	92
4.5 Trattamento e risoluzione di casi problematici.....	93
4.6 Revisione del lavoro	95
4.7 Interprete e tecnologia: possibili utilizzi del glossario	95
4.8 Interplex.....	97
4.9 InterpretBank	98
4.9.1 Edit Modality	99
4.9.2 Memory Modality	100
4.9.3 Conference Modality	100
4.10 InterpretBank tra seconda e terza generazione	103
Conclusioni.....	104
BIBLIOGRAFIA	107
SITOGRAFIA	111
FONTI LEGALI.....	112

ABSTRACT

La presente trattazione ha come obiettivo una ricerca e un approfondimento linguistico sul settore del diritto di famiglia, operazioni che fungono da lavoro preparatorio alla compilazione di un glossario bilingue italiano - inglese su tale dominio. Il glossario, prodotto ultimo del presente elaborato, si prefigge lo scopo di fungere da supporto terminologico per interpreti professionisti e per studenti di interpretazione di madrelingua italiana con inglese come lingua B o lingua C, che abbiano la necessità di documentarsi sul dominio del diritto di famiglia. L'interprete, professionista e non, potrà usufruire di tale risorsa sia in fase di documentazione concettuale e terminologica in preparazione all'incarico, sia come risorsa terminologica di supporto in cabina durante la fase di svolgimento dell'attività pratica di interpretazione simultanea (IS). Per la realizzazione del glossario ci si è serviti degli strumenti tradizionalmente utilizzati in ambito terminologico e terminografico, adattandone gli usi abituali alle necessità e agli obiettivi della fase di preparazione terminologica condotta da un interprete. Dapprima un approfondimento delle peculiarità dei linguaggi specialistici e successivamente la descrizione della terminologia e della sua evoluzione storica forniscono il quadro teorico alla base della ricerca terminologica in esame. In secondo luogo, un *excursus* storico dell'evoluzione del diritto di famiglia nel Regno Unito e in Italia e un'analisi dell'attuale quadro normativo in materia nei due paesi definiscono il contesto. La terza sezione dell'elaborato descrive le prime fasi della metodologia utilizzata nel processo di creazione del glossario: oltre a ripercorrere le fasi preliminari di definizione degli obiettivi e scelta dei destinatari, viene descritto nel dettaglio il processo di creazione semi-automatica dei corpora comparabili con l'ausilio del software BootCaT, viene fornita una strutturazione visiva del dominio tramite mappe concettuali ed infine viene presentato il procedimento di estrazione terminologica semi-automatica realizzata con il supporto del programma AntConc. L'ultima sezione è dedicata alla presentazione della risorsa terminologica. Il glossario si compone di 97 termini in italiano corredati dalle rispettive traduzioni in inglese e, ove necessario, da informazioni aggiuntive inserite nella sezione «note». Nella parte finale dell'elaborato, vengono illustrati i diversi modi in cui tale risorsa può essere utilizzata integrandola all'interno dei software

a servizio degli interpreti. Nello specifico, viene presentato brevemente Interplex, per poi approfondire maggiormente le funzioni di InterpretBank, un *CAI tool* pensato da un interprete per gli interpreti. Il programma può risultare d'aiuto sia in fase di preparazione ad un incarico sia in fase di consultazione di risorse terminologiche precedentemente create durante l'interpretazione vera e propria in cabina.

ABSTRACT

The aim of this work is to carry out an in-depth terminological analysis on the topic of family law. This step is preliminary to the construction of a bilingual Italian- English glossary on family law. The glossary, which is the end product of the present work, is aimed to be a terminological aid for professional interpreters and students of Conference Interpreting with Italian as language A and English as language B or C, who need to delve into the topic. Interpreters, professionals and students, can benefit from the glossary during the conceptual and terminological preparation for an upcoming assignment or while interpreting in the booth as well. For the compilation of the glossary, tools for terminography and terminological research were used, adapting their normal use to the necessities and aims of interpreters during the terminological preparation before a conference. Firstly, special languages and their characteristics are described, along with terminology and its historical development. This constitutes the theoretical basis on which the terminological research was built. Secondly, an historical *excursus* of the development of family law in Italy and in the United Kingdom is outlined, along with a description of the current regulatory framework in the two countries. The third part of the dissertation describes the first stages of the methodology used to create the glossary. Firstly, the preliminary stages of the work are described: the definition of the objectives and the choice of the addressees. Then, the description of the semi-automatic creation of the two comparable corpora using the software BootCaT is carried out, followed by a visual representation of the domain through concept maps. At that point, the semi-automatic extraction of terminology through AntConc is fulfilled. Finally, the glossary is presented: it is composed by 97 terms in Italian with their equivalents in English and some additional information in the «notes» section. In the last section of the work, the different ways in which the glossary can be used are described. Firstly, the software Interplex is presented briefly, and then the software InterpretBank and its functions are described more in detail. InterpretBank is a CAI tool created by an interpreter for interpreters, which can be used during preparation for an upcoming job and for accessing terminology in the booth.

Introduzione

L'obiettivo del presente elaborato è la creazione di un glossario bilingue italiano - inglese sul dominio del diritto di famiglia. La volontà di creare tale risorsa terminologica nasce per due ordini di ragioni: per interesse personale verso il dominio in esame, e per fornire un supporto terminologico ad interpreti professionisti e studenti di interpretazione di madrelingua italiana con inglese lingua B o lingua C. Il glossario, prodotto all'interno del presente elaborato, è pensato come uno strumento da poter consultare sia in fase di documentazione terminologica in preparazione ad un incarico, sia come supporto da poter utilizzare in fase di svolgimento dell'attività pratica di interpretazione simultanea in cabina.

Il diritto di famiglia è un sotto-settore del diritto che si occupa di disciplinare e regolare i rapporti giuridici delle persone che costituiscono un nucleo familiare. È una delle branche del diritto più esposta al mutamento in quanto necessita di continui aggiornamenti che ne allineino il quadro normativo ai cambiamenti sociali che da sempre attraversano la collettività. Infatti, i mutamenti che intercorrono all'interno della società spesso non possono far a meno di riguardare, in modo più o meno diretto, la cellula primaria di quest'ultima: la famiglia. Sono proprio caratteristiche intrinseche della disciplina quali la mutevolezza e l'eterogeneità degli ambiti toccati a renderla particolarmente ostica da trattare.

La scelta di creare un glossario proprio su questo argomento nasce quindi dalla volontà di fornire uno strumento di supporto a quanti necessitano di informarsi su tale ambito.

Nello specifico, il glossario è formato da 97 termini in italiano corredati da altrettanti equivalenti interlinguistici in inglese. Si è cercato di integrare all'interno del glossario termini che si riferissero alle diverse sotto-branche del diritto di famiglia con lo scopo di fornire una visione quanto più ampia possibile della disciplina.

Inoltre, laddove è stato ritenuto opportuno, i termini sono stati corredati da definizioni, esempi del termine in contesto, o brevi definizioni del concetto in esame, per agevolare

la consultazione della risorsa e per ampliare ulteriormente le informazioni a disposizione dell'interprete nella scelta del termine più appropriato da utilizzare in un contesto reale.

Il primo capitolo è dedicato alla descrizione dei due pilastri su cui poggia l'intero lavoro di costruzione del glossario: i linguaggi specialistici e la terminologia. Innanzitutto, si fornisce la definizione di linguaggio specialistico, se ne esaminano le caratteristiche morfologiche, sintattiche, lessicali e testuali nonché il rapporto di reciproco e continuo scambio che si realizza con la lingua comune; si procede poi con una sezione dedicata al particolare statuto del linguaggio giuridico. Il capitolo si conclude con una sezione dedicata alla terminologia e alla sua evoluzione storica in quanto disciplina a sé stante.

Il secondo capitolo si occupa esclusivamente del dominio oggetto d'esame: il diritto di famiglia. In primo luogo, viene offerta una breve panoramica dei due diversi ordinamenti giuridici a cui appartengono rispettivamente Italia e Regno Unito, paesi di riferimento ai fini del presente elaborato. In seguito, viene fornita la definizione di diritto di famiglia per poi analizzarne le declinazioni all'interno dei due paesi in questione per dare una collocazione geografica e concettuale più precisa al glossario. Nello specifico, per ognuno dei due paesi viene fornito un breve *excursus* dell'evoluzione storica della disciplina, un elenco delle principali fonti del diritto di famiglia e una panoramica sullo stato attuale del quadro normativo.

Nel terzo capitolo si esaminano la metodologia e i materiali utilizzati ai fini della compilazione del glossario. In primis, vengono presentate la terminografia e i diversi tipi di ricerca terminografica. Una volta collocata la presente ricerca terminologica all'interno delle ricerche terminografiche sistematiche multilingui ne viene presentato in dettaglio il metodo di lavoro: oltre a ripercorrere le fasi preliminari di definizione dei destinatari e degli obiettivi, viene descritto il processo di creazione semi-automatica di corpora comparabili con il software BootCaT, viene fornita una strutturazione visiva del dominio tramite sistemi concettuali ed infine viene presentato il procedimento di estrazione terminologica semi-automatica realizzata con il supporto del programma AntConc.

Il quarto e ultimo capitolo è dedicato alla presentazione del prodotto ultimo del presente elaborato: il glossario. Innanzitutto, si fornisce la definizione di glossario e si illustra l'importanza di tale risorsa terminologica per gli interpreti e per gli studenti di interpretazione. In seguito, viene presentato il glossario bilingue italiano - inglese sul dominio

del diritto di famiglia seguito da alcune osservazioni finali e dall'analisi di casi di difficoltà riscontrate nel processo di ricerca degli equivalenti. Infine, vengono illustrati i diversi modi in cui tale risorsa può essere utilizzata integrandola all'interno dei software a servizio degli interpreti. Considerando che gli interpreti al giorno d'oggi si ritrovano a lavorare in un contesto in cui la tecnologia la fa da padrona si è ritenuto opportuno dedicare una sezione alla presentazione di due programmi di gestione terminologica per interpreti: viene prima descritto brevemente Interplex, un CAI *tool* di prima generazione, per poi approfondire nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità di InterpretBank. InterpretBank è uno strumento tecnologico sviluppato da un interprete per andare incontro alle esigenze specifiche della categoria professionale. Si configura come uno strumento innovativo e in continuo sviluppo tanto da far presagire che potremmo trovarci di fronte alla terza generazione di questi strumenti.

CAPITOLO 1

I linguaggi specialistici e la terminologia

In questo capitolo si partirà con il fornire una prima definizione di linguaggio specialistico, si passeranno in rassegna le caratteristiche generali che accomunano tutti i linguaggi specialistici (morfosintattiche, lessicali e testuali). Si procederà poi con l'affrontare il particolare statuto del linguaggio giuridico: il linguaggio specialistico che, forse più di altri, si contamina con la lingua comune. Successivamente si passerà all'argomento principale del presente elaborato, ovvero la terminologia.

1.1 Definizione di linguaggio specialistico

Prima di fornire una definizione dei linguaggi specialistici ci si soffermerà sul dibattito terminologico che interessa le diverse denominazioni di questa specifica varietà d'uso del linguaggio. L'etichetta “linguaggi specialistici”, infatti, non è sicuramente l'unica in circolazione né tantomeno quella su cui concordano tutti gli studiosi. La denominazione più antica è *lingue speciali*, calco dal francese *langue spéciale* (espressione già usata negli anni '10 del XX secolo da Ferdinand de Saussure), introdotta in italiano da Migliorini e Devoto negli anni '30. Nel 1973 viene introdotta da Gian Luigi Beccaria la denominazione *linguaggi settoriali* con la sottocategoria dei *linguaggi tecnico-scientifici* per designare il più stretto dominio delle scienze e delle tecniche (Gualdo & Telve, 2011). A partire dagli anni '70 e '80 iniziano a circolare nuovi termini, perlopiù calchi dall'inglese e dal francese: *lingua* o *linguaggio per scopi speciali*, *lingua* o *linguaggio di specialità*, *linguaggio specialistico* o *specializzato*, *comunicazione specialistica* (Cavagnoli, 2007 in Gualdo & Telve, 2011). Più rari e con circolazione limitata sono invece i termini *tecnoletto*, *sottocodice*, *microlingua*. (Gualdo & Telve, 2011).

L'assenza di un'etichetta univoca nel panorama italiano è sinonimo di un problema definitorio che nasconde una mancanza di condivisione a livello di contenuto sui linguaggi specialistici. Le distinzioni terminologiche, infatti, variano al variare del punto di vista adottato: alcuni studiosi mettono più enfasi sulla dimensione pragmatica (chi prende parte allo scambio comunicativo), altri alla disciplina coinvolta (fisica, matematica) ed altri

ancora al settore (come ad esempio il linguaggio tecnico, i gerghi e per alcuni studiosi anche la lingua della politica). Nel presente elaborato si è scelto di utilizzare la designazione “linguaggi specialistici” perché sembra essere quella che più di tutte descrive l'uso che gli specialisti fanno del linguaggio per riferirsi a realtà tipiche del proprio ambito professionale (Gotti, 1991) per due ordini di ragioni: se da un lato *lingua* viene usato tipicamente per riferirsi al codice comunicativo verbale esclusivo della specie umana, il termine *linguaggio* può essere usato anche per far riferimento all'espressione di concetti attraverso mezzi non verbali: simbolici (formule, il codice Morse e Braille), iconici (diagrammi, grafici, filmati). I due filoni, quello verbale che si articola nelle diverse lingue specialistiche (italiana, francese, inglese, etc.); e quello non verbale nelle sue varie declinazioni, convivono all'interno della comunicazione specialistica, spesso intrecciandosi tra loro e creando – soprattutto nella divulgazione – una ridondanza che facilita la comprensione e l'acquisizione dei concetti. Dall'altro lato, l'aggettivo *specialistici* permette di riferirsi senza ambiguità alle forme di comunicazione che nascono in ambiti di alta specializzazione (tra specialisti, appunto) e che, in quegli ambiti sono usate nella loro interezza (Gualdo & Telve, 2011).

Un punto sul quale sembrano essere concordi tutte le scuole di pensiero è che esiste un rapporto osmotico tra la *lingua comune* e la *lingua specialistica*. Sembra opportuno quindi fissare il significato di lingua comune riprendendo la definizione offerta da Cabré:

The set of rules, units and restrictions that form part of the knowledge of most speakers of a language constitutes the common or general language

(Cabré, 1999: 59)

Una volta fissato il concetto di lingua comune è possibile passare alla definizione dei linguaggi specialistici. Michele Cortelazzo (1994) basandosi su Berruto (1974) definisce un linguaggio specialistico come:

una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze

aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua.

(Cortelazzo, 1994: 8)

L'essenza della definizione di linguaggio specialistico di Cortelazzo è la compresenza di tre elementi:

- l'utente specialista (ovvero la comunità di esperti);
- la realtà specifica a cui si fa riferimento (il settore di conoscenze e/o la sfera di attività);
- l'uso specialistico dei segni linguistici.

È dunque nella comunicazione tra esperti, referenziale (e quindi oggettiva), su un determinato settore di conoscenze che il linguaggio specialistico viene usato nella sua interezza. La specialità viene quindi definita in termini di *soddisfazione dei bisogni* referenziali specialistici di un gruppo socioprofessionale di parlanti.

Prima di procedere col passare in rassegna le caratteristiche linguistiche dei linguaggi specialistici è bene tenere a mente che la realtà dei linguaggi specialistici (LSP) non costituisce per niente un insieme omogeneo e uniforme. Gotti (1999) individua due livelli distinti di differenziazione dei linguaggi specialistici:

- differenze che derivano dall'ambito disciplinare;
- differenze che derivano dal grado di specializzazione.

L'ambito disciplinare, infatti, non influisce soltanto sul lessico specifico del LSP ma anche su altre scelte di carattere morfosintattico, testuale e pragmatico che traducono a livello lineare le specificità epistemologiche, semantiche e funzionali di un dato discorso specialistico (Gotti, 1999).

Per quanto riguarda il grado di specializzazione del discorso, Gotti (1999) individua tre diverse situazioni in cui un esperto può trovarsi nella condizione di dover comunicare informazioni di carattere professionale:

- Situazione comunicativa in cui l'esperto si rivolge ad altri specialisti per dibattere problematiche concernenti il proprio ambito disciplinare (esposizione di progetti di ricerca, spiegazione dell'uso di attrezzature, etc.).
- Situazione comunicativa in cui lo specialista si rivolge a dei non-specialisti per spiegare loro dei concetti inerenti alla propria professione (manuali universitari).
- Situazione comunicativa in cui lo specialista dà informazioni su argomenti tecnici usando il più possibile lessico comune e riferendosi costantemente ad esperienze comuni (comunicazione divulgativa).

Queste tre diverse situazioni comunicative corrispondono a tre diversi livelli di specificità della lingua utilizzata definiti da Widdowson (1979, in Gotti, 1991), rispettivamente come:

- esposizione scientifica;
- istruzione scientifica;
- giornalismo scientifico.

Secondo Gotti (1999) soltanto nei primi due casi si assiste alla realizzazione della comunicazione specialistica nella sua interezza.

1.2 La dimensione orizzontale e verticale dei linguaggi specialistici

Ai due livelli di differenziazione individuati da Gotti (1991) corrispondono quelle che Sobrero (1993) e Gualdo e Telve (2011) chiamano la dimensione orizzontale e verticale dei LSP. La dimensione orizzontale fa riferimento alla differenziazione dei linguaggi specialistici in base alle diverse discipline e specialità presenti all'interno del macrosettore disciplinare. Si assiste quindi ad una prima stratificazione dei LSP in base all'argomento trattato (settori e sotto-settori disciplinari). Per esempio, nel caso del diritto (che costituisce un macrosettore) si distinguono diversi sotto-settori o specialità disciplinari (penale, civile, amministrativo, etc.).

Tuttavia, non tutti i settori e i conseguenti linguaggi specialistici hanno uguale legittimazione nell'opinione comune. Ormai diffusa e accettata è la differenza tra le «scienze dure» (in cui si utilizzano, per usare l'etichetta di Dardano, 1994, in Gualdo & Telve, 2011, i

linguaggi forti) e le «scienze molli» (che usano *linguaggi deboli*, sempre per Dardano). Nella prima categoria rientrano le cosiddette scienze esatte (come la matematica e la logica) e le scienze naturali (biologia, fisica e chimica) in contrapposizione alle scienze sociali e umane (antropologia, psicologia, filosofia).

La dimensione verticale, invece, fa riferimento ai LSP in quanto varietà della lingua comune: Berruto (1987) in Sobrero (1993) a tal proposito definisce i LSP come «varietà diafasiche caratterizzate da un lessico speciale, in relazione a particolari domini extralinguistici e alle corrispondenti aree di significato» (Sobrero 1993: 237). I tre fattori della variazione diafasica individuati da Halliday (1978) sono¹:

- il campo;
- il tenore;
- il modo.

Il campo corrisponde all'evento comunicativo nel suo complesso e all'azione verbale in cui è inserito (lezione universitaria, arringa in tribunale); il tenore fa riferimento al grado di distanza sociale e comunicativa tra i partecipanti all'evento comunicativo, in particolare «al rapporto in cui si pongono i partecipanti all'interazione comunicativa e dai ruoli sociali e comunicativi reciproci che essi rivestono o assumono nella situazione» (Berruto, 2011)² (interazione professore-allievo, medico-paziente, etc.). Il modo, infine, corrisponde al canale fisico o al mezzo attraverso cui si realizza la comunicazione (la distinzione, in primis, tra comunicazione orale e scritta, la comunicazione mediata dai mass media e/o dai social network, etc.) (*ibid.*).

Il modo è un fattore talmente rilevante per la variazione linguistica che alcuni studiosi lo hanno elevato dall'essere un elemento della dimensione di variazione diafasica all'essere una delle dimensioni di variazione *eo ipso*: la dimensione diamesica. Le peculiarità linguistiche derivanti dalla variazione di registro e dalla variazione diamesica si sovrappongono inevitabilmente alle caratteristiche specifiche dei LSP in quanto tali (Cortelazzo, 1994). Esistono quindi diversi livelli della comunicazione specialistica:

¹ Berruto, 2011. [https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_(Enciclopedia-dell'Italiano)).

² [https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_\(Enciclopedia-dell%27Italiano\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_(Enciclopedia-dell%27Italiano))

- Il livello altamente specialistico, tra esperti, con massima distanza dalla lingua comune (specialmente in forma scritta).
- Il livello di medio specialismo, che si realizza nella comunicazione fra lavoratori di un determinato settore (soprattutto in forma orale), caratterizzato dalla commistione di elementi tipici della comunicazione informale e peculiarità dei LSP.
- Il livello della comunicazione divulgativa (in cui i partecipanti all'evento comunicativo sono sia specialisti che profani). A questo livello si realizza l'avvicinamento massimo del linguaggio specialistico alla lingua comune.

La dimensione verticale dei LSP indaga quindi il contesto d'uso (la dimensione extralinguistica) della comunicazione specialistica, soffermandosi in particolar modo su (Gualdo & Telve, 2011):

- Rapporto tra emittente e destinatario: per esempio scienziato-scienziato (*peer writing*), scienziato-tecnico, tecnico-tecnico (*technical writing*), scienziato-studente (*learnings texts*).
- Tipologie e generi testuali: testi molto, mediamente e poco vincolanti.
- Situazione e contesto comunicativo: variazione di registro (parlato formale, più o meno pianificato vs. parlato spontaneo, più o meno informale).
- Rapporto tra emittente e oggetto di studio ovvero il grado di soggettività/oggettività espresso da chi parla/scrive, e dal grado di soggettività/oggettività della disciplina.

1.3 Caratteristiche dei linguaggi specialistici

Tenendo in considerazione che esiste un elevato grado di differenziazione all'interno della realtà dei linguaggi specialistici e che esistono studi specifici dedicati all'analisi delle peculiarità linguistiche di quasi ogni LSP, si procederà qui col passare in rassegna le caratteristiche generali che sembrano accomunare tutti i LSP indipendentemente dall'ambito di specializzazione dal quale derivano.

1.3.1 Caratteristiche generali dei linguaggi specialistici

Numerosi sono stati gli studiosi che si sono posti l'obiettivo ambizioso di individuare e descrivere le peculiarità linguistiche comuni a tutti i LSP, indipendentemente dal loro ambito di appartenenza.

Gotti (1999) riprendendo lo studio di Hoffman (1984) elenca undici caratteristiche:

- esattezza, semplicità e chiarezza;
- oggettività;
- astrattezza;
- generalizzazione;
- densità di informazione;
- brevità o laconicità;
- neutralità emotiva;
- mancanza di ambiguità;
- impersonalità;
- coerenza logica;
- uso di termini tecnici definiti, simboli e figure.

Tuttavia, pur riconoscendo il valore del lavoro di Hoffman, Gotti (1991) ne individua delle lacune: la non applicabilità dei criteri a tutti i LSP né tantomeno a tutti i generi di un dato LSP. Inoltre, nel lavoro di Hoffman manca la definizione dei criteri dominanti in caso di conflitto tra due o più criteri (per esempio quando è necessario sacrificare la *brevità* a favore della *mancanza di ambiguità*). Gotti (1991) riporta che Sager, Dungworth e McDonald (1980) sostengono che la selezione della caratteristica predominante avviene secondo tre criteri in ordine gerarchico: accuratezza, economia e precisione. I tre elementi sono interdipendenti e il loro equilibrio si ridefinisce in base al contesto comunicativo in cui lo scambio specialistico avviene, in modo da sfruttarne al massimo le potenzialità.

Un lavoro simile a quello di Hoffman è stato condotto anche da Picht e Draskau (1985,

in Cabré, 1999). Le caratteristiche individuate dai due studiosi considerando le variazioni d'uso, le variazioni testuali e di obiettivi comunicativi sono:

- l'averne un unico scopo, nel senso che i LSP vengono utilizzati per la comunicazione in un unico contesto sociale;
- avere un numero limitato di utenti;
- il fatto che vengono acquisiti in modo volontario;
- il fatto che i LSP sono autonomi rispetto alla lingua comune, nel senso che la variazione all'interno dei LSP non apporta cambiamenti all'interno della lingua comune.

Queste caratteristiche, seppur in numero ridotto e di carattere molto più generale rispetto alle caratteristiche individuate da Hoffman, possono essere applicate a tutti i LSP, indipendentemente dall'ambito di specializzazione e dal genere testuale di riferimento. Tuttavia, è facile muovere critiche all'ultimo punto individuato. Infatti, come si è già detto precedentemente (cfr. par. 1.1), uno dei punti su cui tutti gli studiosi sembrano concordare è proprio il rapporto di continuo e reciproco scambio tra i linguaggi specialistici e la lingua comune.

1.3.2 Caratteristiche morfosintattiche

Secondo Bertocchi e Lugarini (1982) in Gotti (1991) i linguaggi specialistici

Non sono semplicemente caratterizzati da «corrispondenze aggiuntive» di ordine lessicale, ma da strutture sintattiche specifiche, che risulterebbero «non appropriate» all'interno di altre varietà del codice.

(Gotti, 1991: 17)

I fenomeni morfosintattici che verranno analizzati in questo paragrafo non sono prerogativa esclusiva dei LSP, in quanto, tali fenomeni, sono presenti anche all'interno della lingua comune. Tuttavia, ciò che fa la differenza è la maggiore frequenza con cui queste strutture vengono utilizzate nei LSP rispetto al loro uso nella lingua comune (Sobrero, 1993, Gotti, 1991).

Un elenco gerarchico delle strutture morfosintattiche tipiche dei LSP viene fornito da Sobrero (1993):

- **Nominalizzazione:** consiste nella trasformazione di un sintagma verbale in un sintagma nominale, con conseguente predilezione per lo stile nominale (per esempio «nessuna controindicazione» al posto di «non esistono controindicazioni»).
- **Perdita di importanza del verbo:** consiste nella riduzione dei modi, dei tempi e delle persone verbali e nella preferenza delle forme nominali del verbo (participio presente e passato). Ricorrenti risultano invece i verbi copulativi (proprio perché semanticamente vuoti) con la funzione di collegare tra loro più sintagmi nominali. Tale fenomeno può essere considerato una conseguenza della nominalizzazione e può sfociare nella totale abolizione delle forme verbali.
- **Alta densità semantica:** consiste, a livello statistico, in una maggiore presenza di elementi lessicali (ovvero dei nomi rispetto ai verbi) in relazione al numero totale delle parole presenti in un testo.
- **Uso ridotto delle preposizioni:** ove possibile si tende all'eliminazione dei connettivi espliciti in favore di giustapposizioni nominali spesso unite da un trattino («dispositivo di input-output» invece di «dispositivo di input-output»).
- **Uso del passivo e delle forme impersonali:** sono tutti processi di «cancellazione dell'io» (Caffi, 1991 in Sobrero, 1993: 250) che contribuiscono alla spersonalizzazione e all' atemporalità dei LSP.

A tali caratteristiche Gotti (1991) e Gualdo, Telve (2011) aggiungono:

- **Generale compattezza e sinteticità delle strutture sintattiche dei LSP:** ottenuta attraverso l'omissione di elementi frasali e al ricorso (soprattutto in inglese) alla premodificazione rispetto alla postmodificazione. Tuttavia, l'eccessiva sinteticità può generare ambiguità; sarà poi l'utente specialista a dover recuperare gli elementi omessi grazie alla propria conoscenza specialistica.
- **Predilezione della paratassi rispetto all'ipotassi:** i LSP tendono ad evitare le subordinate e prediligono l'uso di frasi semplici. Tuttavia, ciò non si traduce

sempre in una più agevole comprensione del testo a causa soprattutto dell'alta densità semantica e della complessità dei sintagmi nominali.

- Periodi più lunghi rispetto a quelli della lingua comune (in particolar modo nei testi di natura legale).

1.3.3 Caratteristiche testuali

Anche dal punto di vista testuale i linguaggi specialistici presentano peculiarità che, pur essendo del tutto comuni anche all'interno della lingua comune, si verificano con una frequenza molto maggiore in questo tipo di testi.

Innanzitutto, ogni tipo di testo, per esprimere la sua funzione comunicativa, deve rispondere a due principi fondamentali (Palermo, 2015):

- coerenza: deve essere dotato di continuità di senso;
- coesione: deve essere ben formato a livello delle relazioni grammaticali.

Inoltre, i testi di carattere specialistico devono rispondere a esigenze di chiarezza espositiva e di assenza di contraddizioni (Sobrero, 1993). Ciò viene assicurato tramite il ricorso a diversi espedienti linguistici (Sobrero, 1993, Gotti, 1991, Gualdo, Telve, 2011):

- La referenza anaforica: consiste nella ripresa di un elemento lessicale precedentemente menzionato attraverso diversi strumenti linguistici (pronomi, sinonimi, etc.). A differenza di quanto avviene nella lingua comune, in cui la ripresa anaforica avviene quasi sempre attraverso l'uso di pronomi, nei LSP si concretizza attraverso l'esatta ripetizione lessicale dell'elemento precedentemente menzionato o attraverso rinvii interni espliciti a un punto del testo (cfr., infra, p. x, etc.). Talvolta, si osservano fenomeni di ipercorrettismo ovvero di un uso erroneo ed eccessivo della ripetizione lessicale anche laddove il rischio di ambiguità è basso o inesistente.
- La referenza esoforica: grazie alla quale ogni riferimento ad elementi contestuali extralinguistici viene accuratamente esaminato e specificato.
- Un fitto uso di connettivi per scandire ogni fase del ragionamento (in primo luogo, in secondo luogo, ne consegue che, etc.) e di coesivi per esplicitare la rete di collegamenti logici esistente fra le varie strutture linguistiche.

Per quanto riguarda la progressione tematica, ovvero lo sviluppo e l'articolazione delle informazioni all'interno del testo, si riscontrano tre tendenze predominanti all'interno dei testi specialistici (Gualdo, Telve, 2011):

- mantenimento del tema negli enunciati successivi;
- concatenazione tra tema e rema (il rema di un enunciato diventa il tema dell'enunciato successivo e così via);
- articolazione del tema in più punti.

Anche queste tendenze possono essere volontariamente alterate dall'autore del testo per ragioni di tipo pragmatico.

Infine, altre caratteristiche testuali dei LSP dipenderanno in buona misura dal genere testuale di riferimento. Col passare del tempo i generi testuali si sono modificati e hanno dato vita a nuovi tipi di testo per rispondere ai più importanti cambiamenti delle esigenze comunicative e pragmatiche che avvengono nei secoli (Sobrero, 1993). In linea generale si può affermare che i testi specialistici seguano una strutturazione rigida, costante, e altamente codificata. Sono spesso organizzati in paragrafi permettendo in questo modo l'identificazione tra l'aspetto concettuale-pragmatico e quello fisico-visivo, ovvero la disposizione delle informazioni sulla pagina (Gotti, 1991). Dunque, anche l'organizzazione delle informazioni e l'organizzazione visiva dei testi specialistici rispondono a principi generali di chiarezza comunicativa, referenzialità, oggettività e coerenza logica (cfr. 1.3.1), permettendo, allo stesso tempo, anche una più rapida decodifica da parte dell'interlocutore.

1.3.4 Caratteristiche lessicali

La caratteristica per la quale i linguaggi specialistici più si differenziano dalla lingua comune è senza dubbio la presenza al loro interno di una sezione di lessico specialistico. I linguaggi specialistici sono dotati di una fetta di lessico aggiuntivo rispetto alla lingua comune proprio per rispondere ai bisogni lessicali di denominazione di un settore di conoscenze specialistico (Cortelazzo, 1994). Ed è proprio il lessico specialistico, infatti, ad essere il fulcro del presente elaborato.

A livello quantitativo il contributo dei termini tecnici (o tecnicismi) alla formazione del lessico italiano è molto rilevante: 126.000 lemmi, ovvero quasi la metà del vocabolario esteso. (Palermo, 2015).

Le caratteristiche che invece accumulano il lessico specialistico in generale sono (Gotti, 1991, Gualdo, Telve, 2011, Sobrero, 1993):

- La monosemia: i termini dei LSP sono caratterizzati da un rapporto biunivoco con il concetto o l'oggetto che designano; a differenza delle parole della lingua comune che sono spesso polisemiche (sono dotate cioè di più accezioni). Ciò avviene perché all'interno della comunicazione specialistica si privilegia l'aspetto denotativo, per cui il significato di un termine è deducibile indipendentemente dal contesto e dal contesto linguistico. A causa di questa particolare caratteristica i termini specialistici non possono essere sostituiti da sinonimi ma solo dalla loro stessa definizione o perifrasi o da un iperonimo. Per questa ragione i testi specialistici appaiono poveri dal punto di vista lessicale ma estremamente funzionali.
- La non-emozionalità. I termini specialistici, come anticipato poc'anzi, sono puramente denotativi. Un termine, utilizzato in contesto specialistico, si spoglia di ogni possibile connotazione diventando quanto più possibile neutro e oggettivo. Per questa ragione il tono dei LSP viene spesso definito «freddo e artificiale» (Gotti, 1991: 20).
- Precisione: un termine deve essere direttamente riconducibile al suo concetto, senza dare luogo ad equivoci o ambiguità.
- Trasparenza: il lessico specialistico deve lasciar trapelare dalla forma del suo significante, il suo significato. Per questa ragione i linguaggi specialistici (soprattutto nell'ambito delle cosiddette scienze dure) ricorrono ad affissi convenzionali che hanno assunto significati ben precisi nelle varie discipline.
- Sinteticità: ovvero la capacità dei linguaggi specialistici di esprimere un concetto con il termine più breve possibile.
- Tradizionalismo: indica la tendenza da parte dei LSP ad utilizzare le lingue morte (in particolare il latino e il greco) per la creazione di termini nuovi in modo da evitare fenomeni di ambiguità e polisemia. Con il termine tradizionalismo ci si riferisce anche all'inclinazione dei LSP a rimanere ancorati a formule ed espressioni arcaiche poiché ormai cristallizzate e unanimemente condivise dalla

comunità degli specialistici (tendenza riscontrata soprattutto nel linguaggio legale).

- La ridondanza: ottenuta attraverso il ricorso a elementi lessicali pleonastici violando in questo modo il criterio della sinteticità. È una caratteristica che riguarda soprattutto il linguaggio legale, all'interno del quale esiste l'abitudine a utilizzare due termini sinonimici per designare un unico concetto: si parla quindi di raddoppiamento lessicale (esempi dall'inglese sono: *new and novel, false and untrue, terms and conditions, etc.*).

I procedimenti adottati dai linguaggi specialistici per la creazione di nuovi termini sono gli stessi che vengono utilizzati per la creazione di parole nuove nella lingua comune. L'unica differenza è data dal fatto che, per la creazione dei neologismi, i LSP tendono a seguire, per quanto possibile, i principi finora elencati (monosemia, non emotività, precisione, trasparenza, sinteticità, tradizionalismo, ridondanza). I principali procedimenti di formazione di nuovi termini tecnici sono quattro (Sobrero, 1993, Gotti, 1991, Gualdo e Telve, 2011):

- Prestiti da lingue straniere. In questo caso bisogna distinguere tra 1) prestiti integrali: parole straniere che entrano nel vocabolario di un'altra lingua senza subire adattamenti morfo-grafemici al sistema della lingua di arrivo (LA) 2) calchi semantici: parole straniere che vengono tradotte letteralmente nella lingua di arrivo.
- Creazione di neologismi. Ciò può avvenire attraverso processi differenti 1) attraverso l'aggiunta di affissi (suffissi, prefissi e suffissoidi), ai quali di solito viene attribuito un valore semantico ben preciso dalla comunità di specialisti creando in questo modo «dei microsistemi rigidamente regolati, nei quali i rapporti semantici tra i termini, e tra le loro parti, riflettono i criteri costitutivi della tassonomia di cui sono espressione linguistica» (Cortelazzo, 1994: 15) (ad esempio il suffisso *-ite* in medicina indica sempre un processo infiammatorio in atto in una zona del corpo indicata nella base: artrite, bronchite, etc.) 2) attraverso processi di lessicalizzazione di sintagmi di vario tipo (nominali, verbali, aggettivali) per cui un gruppo di parole acquista valore di unità lessicale

autonoma. La lessicalizzazione può sfociare in fenomeni di univerbazione (*gammaglobuline*).

- Sigle e acronimi. Vengono create sigle e acronimi che con il tempo spesso acquisiscono valore di parole piene e possono essere quindi soggette ad ulteriore produttività derivazionale (TAC, RADAR, LASER).
- Risemantizzazione (o rideterminazione semantica). Attraverso questo procedimento elementi lessicali attinti dalla lingua comune o da altri linguaggi specialistici vengono dotati di un nuovo significato e quindi introdotti nel lessico specialistico di un determinato settore.

1.3.5 I tecnicismi collaterali

Tra le peculiarità lessicali dei LSP una menzione particolare va dedicata ai cosiddetti tecnicismi collaterali. Come abbiamo visto al paragrafo precedente, i LSP sono dotati di una sezione aggiuntiva di lessico rispetto alla lingua comune necessaria a soddisfare i bisogni comunicativi specialistici del settore di riferimento (tecnicismi specifici o primari). I tecnicismi collaterali, al contrario, sono «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica» (Serianni, 1985 in Cortelazzo, 1994: 12). Sono espressioni caratterizzate da un più alto grado di variabilità rispetto ai tecnicismi specifici (sono più mutevoli) e sono molto ricorrenti. A differenza dei tecnicismi specifici non sono caratterizzati da monosemia e possono quindi essere sostituiti da parole più comuni e diffuse (cfr. 1.3.3). Questi segnali linguistici vengono ricercati con insistenza dagli appartenenti al gruppo sociale che usa il linguaggio specialistico in quanto simboleggiano l'identità professionale di un gruppo e vengono adoperati con l'intento di conferire prestigio a quest'ultimo (Gualdo e Telve, 2011). I tecnicismi collaterali (TC) sono frequenti soprattutto nelle «lingue speciali di più forte caratura intellettuale» (Serianni, 2005: 129 in Cortelazzo, 1994) e per questo ampiamente ricorrenti anche nel lessico giuridico. L'uso dei TC è quindi dettato da ragioni meramente stilistiche e di registro (Serianni, 2005 in Cortelazzo, 1994) in quanto conferisce «un sapore tecnico» al testo, favorendo un distacco ulteriore dalla lingua comune (Gualdo e Telve, 2011). I tecnicismi collaterali possono appartenere a

svariate classi linguistiche. Si riportano di seguito alcuni esempi tratti dal linguaggio giuridico³:

- Aggettivi di relazione: *criminoso, contravvenzionale, dibattimentale, documentale, giurisprudenziale* in espressioni come *associazione criminosa, reato contravvenzionale, udienza dibattimentale, prova documentale, indirizzo giurisprudenziale*.
- Nessi preposizionali: *ai sensi di, a carico di, a titolo di, a seguito di, a norma di, in capo a, in ordine a*.
- Preposizioni: *avverso* invece di *contro*, in complementi di stato in luogo formati da nomi di città, *avanti* che si affianca, senza sostituirla, a *davanti*.
- Nomi generali che hanno subito processi di tecnicizzazione (cfr. par. 1.4): è il caso di *vicenda* e *disegno* quando si riferiscono ai crimini e alla loro progettazione, *soggetto* in quanto persona titolare di diritti e doveri.
- Verbi riferiti alle fasi della procedura e alle relative argomentazioni: *dedurre* «argomentare, ricavare da», *lamentare* «denunciare», *presentare* (*ricorso, istanza*) o *proporre* (*ricorso, appello, impugnazione*), *pronunciare* «emettere (una sentenza)».

1.4 Linguaggi specialistici e lingua comune

I linguaggi specialistici intrattengono un rapporto di continuo e reciproco scambio con la lingua comune. I processi attraverso cui si realizza questo rapporto sono due (Palermo, 2005):

- processi di tecnicizzazione di lessico appartenente alla lingua comune;
- processi di detecnificazione di termini appartenenti ad un linguaggio specialistico.

Il primo procedimento fa riferimento ai fenomeni di risemantizzazione e di specializzazione del significato di parole di uso comune che entrano quindi a far parte del lessico

³ [https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_(Enciclopedia-dell'Italiano))

specialistico di un determinato settore (cfr. 1.3.4).

Al contrario, i processi di detecnificazione riguardano la circolazione di termini tecnici al di fuori del loro ambito di appartenenza. Questo fenomeno interessa in particolar modo quelle discipline con cui il profano si trova più spesso ad avere dei contatti nella vita di tutti i giorni: è il caso delle scienze biomediche e del linguaggio giuridico, soprattutto nella variante del linguaggio burocratico (Gualdo & Telve, 2011). L'interazione con queste branche del sapere favorisce un'iniziale assimilazione, e conseguente circolazione, del lessico specifico di quel determinato settore anche tra i non addetti ai lavori.

Oltre al contatto diretto che un cittadino può avere con un determinato LSP, un altro strumento di avvicinamento tra lessico specialistico e profani è costituito dal ruolo svolto dai mass media che «adornano messaggi di contenuto anche banale con termini tecnici e costrutti tipici delle lingue speciali, per colpire il ricevente e ottenere effetti di persuasione» (Porro, 1973 in Cortelazzo, 1994: 25).

Terzo e ultimo mezzo di diffusione è senza dubbio la rete che si configura come il principale canale di divulgazione dell'informazione scientifica specializzata (Gualdo & Telve, 2011).

I tecnicismi specifici che iniziano così a circolare al di fuori del loro ambito di appartenenza spesso si caricano di nuovi significati e connotazioni a causa del fatto che vengono utilizzati di frequente in modo improprio dai parlanti comuni che ne ignorano il vero significato tecnico.

1.5 Linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o lingua settoriale?

Sullo statuto del linguaggio giuridico esistono opinioni discordanti. Non c'è dubbio che il linguaggio giuridico sia il linguaggio specialistico che più si «sporca» con la lingua comune (Gualdo e Telve, 2011). Ciò accade perché sotto l'etichetta «linguaggio giuridico» viene fatto rientrare «un universo testuale composito» (Mortara Garavelli 2001: 7) che va dal linguaggio giuridico degli addetti ai lavori fino ad arrivare al sotto-settore del linguaggio burocratico e amministrativo che ha come principale destinatario il cittadino comune.

È noto infatti che l'espressione «linguaggio giuridico» è plurivoca: si può intendere con essa il linguaggio del diritto come universo eidetico, cioè del diritto in quanto concetto teoretico, come appunto un «universale»; il linguaggio delle norme; il linguaggio dell'ordinamento giuridico; oppure ancora si può intendere con essa il linguaggio di coloro che attuano processi

di produzione del diritto: linguaggio del legislatore, del giudice, dell'autorità amministrativa, dei soggetti che agiscono in base ad autonomia privata e di coloro che producono quello che Lombardi Vallauri definisce diritto giurisprudenziale.

(Filipponio, 1994 in Garavelli, 2001: 9)

Ed è proprio la costante interazione con il profano il motivo principale per cui questo particolare linguaggio specialistico sia quello che forse immette più termini tecnici nella lingua comune, e che da questa attinga termini che saranno poi oggetto di tecnicizzazione.

Tuttavia, c'è anche un'altra peculiarità che distingue il linguaggio giuridico da tutti gli altri LSP: la costante e ineliminabile interconnessione tra lingua e materia giuridica. Come fa notare Mortara Garavelli, sia che si consideri «la lingua il veicolo di trasmissione, interpretazione ed esecuzione delle leggi» (2001: 4); sia che si ammetta che il diritto non si serve della lingua ma è fatto di lingua, è un dato di fatto che l'atto giuridico non sussisterebbe senza la sua espressione linguistica e che quindi il diritto necessita di una lingua per produrre i propri effetti e che qualsiasi fatto umano può essere oggetto di diritto, purché sia concettualizzato e verbalizzato, oralmente o per iscritto, attraverso mezzi linguistici.

L'insieme di queste peculiarità ha portato molti studiosi a «declassare» il linguaggio giuridico da linguaggio specialistico a lingua settoriale. Le due nozioni, tuttavia, non vanno intese come due concetti opposti, bensì come i due poli di un continuum. Ad un estremo si collocano i linguaggi specialistici usati in ambiti di alta specializzazione e che in quegli ambiti sono usati nella loro interezza; dall'altro le lingue settoriali che fanno riferimento a quelle forme di comunicazione specialistica che, pur avendo a disposizione un bagaglio di termini tecnici, interagiscono costantemente con la lingua comune perché spesso dirette ad un pubblico largo e indifferenziato.

1.6 Cos'è la terminologia?

La creazione di un glossario bilingue, scopo del presente lavoro, si colloca all'interno di una disciplina ben precisa: la terminologia.

Prima di procedere con una definizione esaustiva di terminologia sembra opportuno in questa sede chiarire cosa si intende per termine, l'unità di misura della terminologia.

La norma ISO 1087, 5.3.1.3⁴ definisce il termine come «designazione di un oggetto mediante un'unità linguistica». Cabré, in accordo con quanto espresso nel dizionario afferma che

terms, like words in the general language lexicon, are distinctive and meaningful signs which occur in special language discourse. Like words, they have a systematic side (formal, semantic, functional) since they are units of an established code; they also have a pragmatic side, because they are units used in specialized communication to refer to the objects of the real world.

(Cabré, 1999: 80)

Rega, inoltre, precisa che il termine

(denomina) un oggetto materiale o immateriale, visto nella sua dimensione categoriale e non individuale, in modo univoco, e senza alcuna sfumatura connotativa di tipo né diatopico [...], né diastratico [...], né diafasico [...], né diacronico [...].

(Rega, 2002: 49)

Dunque, si definisce termine un elemento lessicale, formato da una o più parole, che assume un significato specifico perché appartenente ad un determinato dominio, ossia ad un campo specifico del sapere. Formalmente, un termine non è diverso da una parola: possiedono entrambi una struttura fonetica e una rappresentazione grafica ed entrambi si legano ad altri elementi lessicali secondo le regole grammaticali della lingua in cui vengono utilizzati. Ciò che differenzia il termine dalla parola è il suo aspetto pragmatico e comunicativo: il termine è usato per designare concetti che riguardano attività e discipline specialistiche (Cabré, 1999). Inoltre, dalle definizioni già menzionate emerge che la caratteristica predominante del termine è l'oggettività, in sintonia con i bisogni referenziali della comunicazione specialistica. In terminologia ci si può riferire al termine anche come *unità terminologica*. Le unità terminologiche sono dotate di un alto grado di intensione,

⁴ L'ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione) è un'organizzazione che si occupa di definire le norme tecniche con sede a Ginevra, in Svizzera. Fra i suoi membri annovera gli organismi nazionali di standardizzazione dei 164 paesi del mondo che la compongono. Da quando è nata l'ISO ha prodotto ben 22.683 norme tecniche internazionali e sviluppato diverse tipologie di documenti (specifiche tecniche, rapporti tecnici, specifiche disponibili pubblicamente e accordi di workshop internazionale).

ovvero sono caratterizzate dal fatto di portare con sé molte informazioni condensate che rimandano ad un significante preciso in un contesto ben definito (Cabré, 1999).

Tornando alla questione principale di questo paragrafo, rimane da chiarire cosa si intende per terminologia.

Secondo la norma UNI-ISO 1087-1:200542, la terminologia è:

l'insieme delle designazioni appartenenti a un linguaggio speciale laddove per «designazione» si intende la rappresentazione di un concetto mediante un segno che lo denota e per «linguaggio speciale», o settoriale, un linguaggio usato in un dominio e caratterizzato dall'uso di modi di espressione linguistici specifici.

Tale definizione viene allargata da Bowker, che descrive la terminologia come:

the discipline concerned with the collection, processing, description and presentation of terms, which are lexical items belonging to a specialized subject field.

(Bowker, 2015: 304)

Cabré (1999) precisa i tre concetti a cui la parola terminologia può far riferimento:

- i principi e le basi concettuali che sono alla base dello studio dei termini;
- le linee guida del lavoro terminografico;
- l'insieme dei termini di un determinato dominio.

Dunque, la terminologia fa riferimento a:

- l'insieme di termini usati per designare concetti riguardanti un ambito specifico;
- la disciplina che si occupa dello studio e della sistematizzazione dei concetti di un ambito specifico, che spesso è anche supporto di una traduzione di qualità.

Ai fini del presente lavoro è l'ultima definizione ad avere maggiore rilevanza.

1.7 La nascita della terminologia

La terminologia come fenomeno è sempre esistita. Già nell'antichità si era avvertita la necessità di effettuare studi terminologici fondamentali per la trasmissione di informazioni tra culture diverse: venivano creati dei glossari che facilitavano la comunicazione tra i popoli e gli scambi mercantili che avvenivano tra di essi.

Tuttavia, la terminologia come applicazione sistematica nasce nel XVIII secolo, quando biologi, chimici e fisici tra cui Lavoisier, Berthollet e Linneo iniziano ad avvertire la necessità di stilare liste di termini per dare dei nomi ai concetti scientifici che studiavano e di stabilire delle regole per creare sistematicamente termini adatti ai loro campi di studio (Cabré, 1999).

Dunque, per tutto il XVIII secolo e il XIX secolo furono principalmente gli scienziati ad interessarsi alla terminologia. Nel XX secolo con l'internazionalizzazione della scienza e il crescente sviluppo della tecnologia si acuisce la necessità di una comunicazione basata su denominazioni precise e univoche (Magris, Musacchio, Rega, & Scarpa, 2002). Inoltre, lo spostamento delle masse dalle campagne alle città, l'industrializzazione, la crescente percentuale di persone istruite e quindi capaci di comunicare non solo oralmente (come accadeva precedentemente nelle società rurali), ma anche tramite messaggi scritti

made it necessary to codify languages and establish operative standard registers. As a result, hierarchical rules for good usage were established in many languages of culture, and the concept of a «standard language» was born.

(Cabré, 1999: 3)

Dunque, è in questo periodo storico di profondi cambiamenti socio-economici che si colloca l'opera dell'austriaco Eugen Wüster, considerato il padre fondatore della terminologia moderna. Con la sua tesi di dottorato, l'ingegnere Eugen Wüster propone per la prima volta una vera e propria teorizzazione della terminologia. Nel suo lavoro Wüster espone le sue teorie riguardanti la sistematizzazione dei metodi di lavoro della terminologia e delinea i punti salienti della metodologia per elaborare i dati terminologici (Cabré, 1999). Wüster inizialmente era particolarmente interessato alla metodologia piuttosto che alla teoria terminologica in quanto considerava la terminologia «a tool that should be used as

effectively as possible to eliminate ambiguity from scientific and technical communication» (Wüster in Cabré, 1999: 5). Il lavoro dell'ingegnere austriaco segna una pietra miliare nella storia della disciplina e diede avvio ad un periodo di studi piuttosto fecondo che Auger (1988) in Cabré (1999) sintetizza in quattro fasi:

- Le origini della disciplina (1930 - 1960). Grazie al lavoro di Wüster e della Scuola di Vienna furono sviluppati metodi e teorie per lo studio e la formazione sistematica dei termini.
- La strutturazione degli studi riguardanti la disciplina (1960-1975). Gli studi avviati nella fase precedente furono potenziati e sostenuti grazie al potenziamento dei computer mainframe e delle tecniche di documentazione. Appaiono le prime banche dati e inizia il processo di uniformazione dell'attività terminologica a livello internazionale.
- Il boom (1975-1985). Durante questa fase si verifica un aumento dei progetti di pianificazione linguistica. Iniziano a diffondersi i personal computer che incideranno sui metodi di elaborazione dei dati terminologici. La terminologia assume un ruolo di rilievo anche nel processo di modernizzazione della lingua.
- L'espansione (1985 ad oggi). In questo periodo si assiste ad un'ulteriore evoluzione delle tecnologie a disposizione dei terminologi. Emerge un nuovo mercato: l'industria linguistica, in cui la terminologia occupa una posizione di primo piano.

Tuttavia, la terminologia non è sempre stata considerata una scienza autonoma e ancora oggi non è unanimemente riconosciuta come una disciplina totalmente indipendente. La terminologia, infatti, intrattiene uno stretto legame con altre discipline quali la linguistica applicata, e prima fra tutte, la lessicologia (e la lessicografia nella sua applicazione pratica). Nonostante gli obiettivi, e i prodotti ultimi degli studi lessicografici e terminologici siano in molti casi uguali, ovvero la raccolta sistematica di unità terminologiche e lessicali; l'approccio adottato dalle due discipline è diametralmente opposto. La lessicologia opera in un'ottica semasiologica: ci si interroga sul significato dei segni linguistici (parole, locuzioni e termini); la terminologia, al contrario adotta un approccio onomasiologico: si interroga su come sono o dovrebbero essere denominati determinati oggetti (concreti o astratti) in una data lingua (Riediger, 2010).

CAPITOLO 2

L'ambito: il diritto di famiglia

In questo capitolo verrà definito l'ambito del quale tratterà il glossario bilingue: si descriverà il diritto di famiglia, ovvero il settore giuridico che disciplina e regola i rapporti familiari. Prima di analizzarne le declinazioni nei due paesi di interesse, ovvero il Regno Unito e l'Italia, si fornirà una breve presentazione dei due diversi ordinamenti giuridici di cui questi paesi fanno parte. Si procederà poi con un quadro della situazione nel Regno Unito e in Italia.

2.1 Civil law vs common law

Prima di procedere con la definizione di diritto di famiglia e di affrontarne le declinazioni nei due paesi di interesse è opportuno fornire un quadro teorico generale sui rispettivi ordinamenti giuridici.

Gli studiosi di diritto comparato distinguono gli ordinamenti giuridici occidentali in due grandi famiglie: i sistemi di *civil law* e i sistemi di *common law*. La prima fa riferimento ai sistemi giuridici dell'Europa continentale e a quelli da loro derivati (detto anche diritto continentale o romano-germanico); la seconda al diritto inglese e statunitense, e agli stati del *Commonwealth* (Banfi, 2021).

I sistemi di *civil law* sono figli del diritto romano classico, e in particolare della codificazione operata nel VI secolo d.C. da Giustiniano. Fu proprio l'imperatore, infatti, a dar ordine di raccogliere e sistematizzare materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano per riordinare il sistema giuridico dell'impero bizantino. Ciò avvenne tramite la pubblicazione del *Corpus Iuris Civilis* nel 529 d. C. Tuttavia, a seguito della morte di Giustiniano, il diritto romano della codificazione viene man mano dimenticato e quindi abbandonato. Solo successivamente, sul finire dell'XI secolo viene riscoperto l'interesse per il diritto romano e in particolar modo per l'opera di Giustiniano. La riscoperta del diritto romano ha il preciso scopo di superare i vari e disgregati diritti locali vigenti in quel periodo. Quest'epoca che non a caso prende il nome di «rinascimento giuridico» è

caratterizzata dal rifiorire delle città e dei commerci e dal nascere delle prime università. Iniziano a fiorire così anche le prime scuole di diritto. Il diritto romano viene ulteriormente sviluppato e raffinato dalle varie scuole di giuristi: tra le più importanti si ricordano: i glossatori, i canonisti, i commentatori e gli umanisti. L'opera di rielaborazione portata avanti dai giuristi conduce nel XVI secolo alla recezione del diritto romano da parte degli stati nazionali (*ibid.*).

Dunque, nei sistemi di *civil law* la principale fonte del diritto è la legislazione (e non la giurisprudenza). Le leggi e i codici vengono interpretati in modo dogmatico e sistematico. Ne segue che lo studio accademico del diritto ha un'importanza determinante nella formazione del giurista.

Dall'altro canto, la data di nascita dei sistemi di *common law* è comunemente fissata al 1066, anno della battaglia di Hastings in cui il duca Normanno Guglielmo il Conquistatore sconfigge il re sassone Harold e diventa re d'Inghilterra con il nome di Guglielmo I. Il nuovo sovrano importò sull'isola il diritto normanno con le relative tradizioni. Particolare importanza per lo sviluppo dei sistemi di *common law* ebbe l'organizzazione rigidamente feudale dei re normanni, articolata attorno alla corte del re (*curia regis*). Oltre alla corte regia di Westminster, presieduta dallo stesso monarca, esistevano altre corti itineranti affidate a giudici che agivano in rappresentanza del re e che girando per il paese diffondevano ovunque la *common law*: il diritto unitario che comprendeva il complesso di consuetudini dei popoli germanici e il diritto feudale importato dai normanni⁵.

Dunque, la peculiarità dei sistemi di *common law* è il loro carattere eminentemente giurisprudenziale: la fonte principale del diritto è affidata al giudice, che emettendo la sentenza, crea il diritto. Ciò avviene in virtù del principio dello *stare decisis* (attenersi a quanto deciso) che sancisce il carattere vincolante del precedente giudiziario: le decisioni prese dal giudice in un precedente caso sono considerate vincolanti per i successivi casi analoghi. Dato il carattere giurisprudenziale del diritto, i paesi di *common law* rimangono estranei alla spinta verso la codificazione del XIX secolo che si verifica nell'Europa occidentale. Ne consegue che la formazione dei giuristi è più pratica che teorica (Banfi, 2021).

⁵ <https://www.treccani.it/enciclopedia/common-law>

Il modello prevalente ad oggi è quello del *civil law*: 150 paesi a fronte degli 80 paesi di *common law*. Tuttavia, c'è da sottolineare che le differenze tra i due ordinamenti tendono sempre più ad affievolirsi.

2.2 Il diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è «quell'insieme di norme giuridiche che disciplina le relazioni familiari; dette norme appartengono a molteplici settori dell'ordinamento, ancorché in diversa misura: al diritto privato in primo luogo, ma anche al diritto costituzionale, internazionale privato, penale, processuale civile e penale, ecclesiastico, tributario, del lavoro, amministrativo e regionale. Il diritto di famiglia ricomprende inoltre norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il canonico, l'internazionale ed il comunitario» (Sesta, 2005 in Cavina, 2012).⁶

È uno dei settori del diritto più soggetto al mutamento, in quanto varia al mutare degli usi e dei costumi della società e più di ogni altro settore giuridico ne riflette i valori e la struttura.

L'articolo 29 della Costituzione italiana fa riferimento diretto all'istituto della *famiglia* stabilendo che la Repubblica «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Giuridicamente, la famiglia si configura come «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità ed adozione» (Fortino, 2004: 3).

Tuttavia, come nota Bonilini, la famiglia:

non è un autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi - com'è a dirsi per un'associazione culturale, o una società commerciale, che configura un'entità distinta dai singoli associati o soci -, ma è un'aggregazione di persone, la cui composizione è variabile. Il diritto di famiglia, pertanto, non disciplina già la famiglia unitariamente intesa, bensì i singoli rapporti familiari, che, propriamente, sono rapporti giuridici; vale a dire, relazioni tra soggetti regolate dal diritto oggettivo.

(Bonilini, 2022: 4)

⁶ https://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-di-famiglia_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/

Lo statuto speciale della famiglia, un intreccio tra caratteristiche tecniche ed affettive, la rende un unicum nel panorama degli istituti giuridici (Fortino, 2004).

Il diritto di famiglia si occupa dunque di tutte le norme nate al fine di offrire una protezione legale per questa importantissima istituzione. Alcune delle materie oggetto di interesse di tale branca sono (Fortino, 2004):

- matrimonio e unioni civili;
- i rapporti personali tra coniugi (diritti e doveri coniugali);
- i rapporti patrimoniali tra coniugi;
- la crisi coniugale: separazione e divorzio;
- gli effetti della separazione e del divorzio rispetto ai coniugi;
- la convivenza e la famiglia di fatto;
- la filiazione;
- il rapporto genitori-figli;
- gli effetti della crisi genitoriale rispetto ai figli;
- l'adozione e l'affidamento;
- la parentela, l'obbligo alimentare e la solidarietà familiare;
- la responsabilità civile nelle relazioni familiari.

2.3 Il diritto di famiglia in Italia

In questa sezione verrà fornito un quadro storico dell'evoluzione del diritto di famiglia in Italia, partendo dall'emanazione del Codice Napoleone nel 1804 fino ad arrivare alla riforma del 1975. Si analizzeranno poi gli ulteriori sviluppi recenti della disciplina fino ad arrivare alla descrizione della situazione odierna.

2.3.1 Cenni Storici

Prima del 1804, anno dell'emanazione del Codice Napoleone, in Italia a regolare il diritto di famiglia concorre una pluralità di norme: il *Corpus Iuris Romano*, principi ed istituti del diritto feudale, statuti locali, il diritto canonico, le leggi private con cui alcuni capifamiglia autogestivano le proprie successioni, etc. (Fortino, 2004). Da questo insieme variegato di norme ne viene fuori una precisa immagine della famiglia italiana dell'epoca: una famiglia a struttura patriarcale (o grande famiglia) di tipo verticistico in cui il capofamiglia domina incontrastato sia sulla moglie che sui figli fino alla sua morte. Lo scopo di questa ferrea organizzazione della famiglia è la conservazione e l'immobilizzazione del patrimonio familiare, di cui sono testimonianza pratiche come il fedecommesso, la primogenitura e il regime dotale (*ibid*). Come spesso avviene, l'immagine della famiglia è il riflesso della società di cui fa parte (cfr. par. 2.2): la famiglia è espressione di un regime antidemocratico, di uno stato costituito da tante piccole monarchie quante erano le famiglie (Beccaria, 1763 in Fortino, 2004).

L'emanazione del Codice Napoleone nel 1804 costituisce un momento di fondamentale importanza per la moderna storia del diritto di famiglia italiano: con esso nasce la famiglia legittima della società borghese (Fortino, 2004). La codificazione Napoleonica risente delle idee illuministiche che pongono al centro della società «l'uomo e i suoi diritti, primo fra tutti il diritto di proprietà» (Fortino, 2004: 8). L'innovazione più importante che emerge dal disegno codicistico francese è infatti la valorizzazione dell'aspetto privatistico della famiglia, in particolar modo in riferimento agli aspetti patrimoniali (Cavina, 2012). Inoltre, vengono aboliti gli istituti del fedecommesso e della primogenitura, viene stabilita la validità del matrimonio civile e viene introdotto il divorzio. Tuttavia, la struttura della famiglia rimane rigidamente organizzata, con il capofamiglia che continua ad avere il predominio sia sulla moglie che sui figli.

Proprio il Codice Napoleone verrà preso come modello di riferimento per la prima codificazione unitaria dell'Italia. Il Codice civile italiano, conosciuto anche come codice Pisanelli (dal nome del suo autore), viene emanato il 2 aprile 1865. Basato sul *Code* francese, con alcune innovazioni, il Codice civile italiano presenta per la prima volta una disciplina unitaria ed omogenea del diritto di famiglia. Il codice si basa su una concezione di famiglia di tipo istituzionalistico, portatrice di un interesse superiore: quello di contribuire a mantenere l'ordine sociale (Fortino, 2004). Tra le principali innovazioni introdotte

con il codice Pisanelli si ricordano: l'istituzione del matrimonio civile, anche se non viene riconosciuto l'istituto del divorzio (precedentemente abolito), perché ritenuto dannoso per la società che poggia proprio sul mantenimento della coesione familiare; l'introduzione di un nuovo sistema patrimoniale che prevede la separazione dei beni.

Per quanto riguarda i rapporti tra coniugi, è ancora il marito ad essere investito della carica di capo della famiglia. Inoltre, sulla scia del modello francese, viene introdotta l'autorizzazione maritale con la quale si vieta alla moglie di «compiere taluni atti di disposizione dei propri beni senza l'autorizzazione del marito» (Cattaneo & Dossetti, 2022: 16). Tale norma rappresenta per le donne italiane un grave passo indietro in materia di uguaglianza tra i coniugi.

Più all'avanguardia risultano invece le regole che disciplinano il rapporto con i figli: la patria potestà cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli (al ventunesimo anno di età) e viene abolita la necessità del consenso paterno per le nozze (Fortino, 2004). Tuttavia, rimangono poco tutelati i figli nati al di fuori del matrimonio: è esclusa in ogni caso la riconoscibilità di figli adulterini ed incestuosi, e per i riconoscibili viene vietata la ricerca della paternità (Cattaneo & Dossetti, 2022).

Nonostante «l'intenso fermento di idee, di voci critiche e di vivaci proteste» (Fortino, 2004: 14) che seguono l'emanazione del Codice Pisanelli, la codificazione rimane in vigore senza subire modifiche per oltre mezzo secolo (1865-1922) in quello che viene comunemente ricordato come «il sessantennio di tentativi di riforme» o «mezzo secolo senza riforme» (Fortino, 2004: 14). A nulla valsero i numerosi tentativi di introduzione del divorzio o di leggi che tutelassero maggiormente i figli naturali. L'unica importante modifica apportata al testo del codice si verifica nel 1919 con l'abrogazione della norma che prevedeva l'autorizzazione maritale.

Con la fine della Prima Guerra Mondiale e l'ascesa del fascismo nella seconda metà degli anni '20 del XX secolo si delinea la necessità di risolvere la *Questione Romana*⁷. L'11 febbraio 1929, Benito Mussolini e Papa Pio XI sottoscrivono i Patti Lateranensi attribuendo così effetti civili al matrimonio canonico.

⁷ La Questione Romana riguarda il conflitto tra Santa Sede e lo Stato unitario per la sovranità su Roma. Il conflitto interessò la storia italiana dall'unità d'Italia nel 1861 fino all'accordo raggiunto con la Santa Sede e la Chiesa l'11 febbraio 1929.

All'interno del Concordato viene inserito un articolo molto esteso dedicato proprio all'unione matrimoniale: il numero 34, che recita quanto segue:

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. (...) Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune. (...) Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

Tuttavia, nonostante la questione della nullità del matrimonio venga lasciata ai tribunali ecclesiastici, rimane salda la volontà dello Stato di intervenire nelle questioni familiari dei propri cittadini.

Inoltre, i cambiamenti socio-politici derivanti dalla Prima Guerra Mondiale fanno sì che si sentisse l'esigenza di un cambiamento anche all'interno del codice. Il 16 marzo 1942, in pieno regime fascista, viene promulgato un nuovo Codice Civile a firma del re Vittorio Emanuele III.

Nonostante la stesura del Codice viene affidata ad una commissione di giuristi neutrale, il contenuto del Codice risente massicciamente dell'ideologia fascista (Fortino, 2004). Chiaro esempio di tale influenza è l'introduzione del divieto per i cittadini e le cittadine italiane di contrarre matrimonio con persone appartenenti a razze non ariane, conseguenza diretta delle leggi razziali emanate del 1938.

Tuttavia, il nuovo Codice presenta un'architettura familiare pressoché simile a quella del precedente Codice del 1865. La famiglia, riconosciuta ancora una volta come entità distinta da quella dei singoli che la compongono, si fonda sul matrimonio e ruota ancora attorno alla figura del capofamiglia, riconosciuto come custode e garante dell'unità familiare.

Per quanto riguarda i rapporti personali, nonostante la proclamata reciprocità degli obblighi di fedeltà, assistenza e coabitazione (art.143), esiste ancora una marcata dissimmetria negli obblighi tra i coniugi: la moglie è soggetta alla potestà del marito, ne segue la condizione civile, ne assume il cognome ed è costretta a seguirlo ovunque egli decida di

stabilire la propria residenza (art. 144); in cambio può beneficiare del diritto ad essere mantenuta e del diritto ad una fedeltà ridotta a fronte della sua fedeltà totale. L'infedeltà del marito, infatti, è ritenuta giuridicamente meno grave di quella della moglie (Fortino, 2004).

In relazione ai rapporti patrimoniali è ancora una volta il marito ad avere la supremazia sulla gestione del patrimonio familiare. Nonostante la modernità dell'istituto della comunione degli utili e degli acquisti permetta alla moglie di essere formalmente riconosciuta contitolare di una quota dei beni acquistati durante il matrimonio, rimane al marito il diritto di gestire nel concreto i beni della comunione (*ibid.*).

Nel rapporto genitori-figli la potestà è assegnata formalmente ad entrambi i genitori anche se l'esercizio rimane nelle mani del padre (la moglie è tenuta ad intervenire solo nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitarla). Il padre è inoltre investito dell'obbligo di istruire ed educare i figli «ai principi della morale e del sentimento fascista» (Fortino, 2004: 19). Il capofamiglia gode altresì della possibilità di gestire liberamente i beni dei figli, eccezion fatta per alcuni controlli statali in occasione di casi amministrativi rilevanti.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal nuovo Codice vale la pena ricordare quelle relative ai figli naturali: vengono ampliati i casi di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, in particolare si ammette che i figli adulterini fossero riconosciuti almeno dal genitore non coniugato (Cattaneo & Dossetti, 2022).

Nel complesso, l'ideologia fascista concepisce la famiglia come una «cittadella statale al servizio della Nazione» (Fortino, 2004: 16) assegnandole una funzione pubblicistica che giustifichi l'ingerenza dello Stato affinché tale funzione venga svolta correttamente. A questa visione si contrappone quella giusnaturalistica della Chiesa che concepisce la famiglia come una realtà originaria preesistente allo Stato, che in quanto tale, non può essere sottomessa ad autorità statale. Nonostante partano da premesse opposte, le due visioni condividono il valore fondamentale che attribuiscono alla famiglia: quello dell'unità in un'ottica superindividuale (per il bene dell'interesse pubblico), questa è la caratteristica da proteggere ad ogni costo anche dai cambiamenti sociali (Fortino, 2004).

Tuttavia, il ruolo che la famiglia va assumendo nel corso del XX secolo poco ha a che vedere con i due modelli appena descritti. Con il passaggio da un'economia prevalentemente rurale ed artigiana ad un'economia urbana ed industriale, le famiglie tendono sempre più spesso a migrare verso le città alla ricerca di un lavoro che possa garantire una migliore qualità di vita. La tradizionale famiglia patriarcale va così via via svanendo per

cedere il passo alla «piccola famiglia» o «famiglia nucleare» costituita dal nucleo ristretto dei soli genitori e dei figli e in cui il ruolo della donna inizia a mutare (Fortino, 2004).

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e con il passaggio dalla monarchia alla repubblica a seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 in Italia si inizia ad avvertire l'esigenza di definire una Carta Costituzionale che tenga conto degli insegnamenti del passato e che, allo stesso tempo, guardi al futuro.

A guidare i Padri Costituenti nella stesura della nuova Carta Costituzionale ci sono, per la prima volta, principi come l'uguaglianza, il diritto di libertà e il diritto alla riservatezza (Fortino, 2004). Tali valori vengono sanciti formalmente dalla stessa Costituzione: l'articolo 3 della Costituzione riconosce il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»; l'articolo 2 della Costituzione «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». L'avvio alla costruzione di un nuovo modello di società fondata su valori e principi inediti non può che coinvolgere anche l'istituto della famiglia, nucleo primo e fondamentale della società (Fortino, 2004). Dunque, in materia di diritto di famiglia il principio dell'uguaglianza già sancito all'articolo 3 della Costituzione nella sua forma generale viene ripreso e ribadito dall'articolo 29 della Costituzione che stabilisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e all'articolo 30 della Costituzione che equipara lo status dei figli legittimi e di quelli naturali.

Con l'articolo 29 della Costituzione viene sancita la fine della supremazia del marito sulla moglie e sui figli. Il principio guida di questo nuovo modello di famiglia appare quindi il comune accordo dei coniugi nella parità, intesa come «la sostanziale e dinamica partecipazione alla vita della famiglia e alle decisioni che la determinano» (Bessone in Fortino, 2004: 36).

L'articolo 30 della Costituzione segna la fine di un'altra disparità: quella tra figli legittimi e figli naturali. La norma sancisce quella che è stata definita «la responsabilità per la procreazione», ossia «il prodursi di obblighi materiali e morali per il solo fatto di aver dato alla luce un figlio indipendentemente dal contesto in questi sia nato» (Fortino, 2004: 38). Tutti i figli hanno quindi diritto allo stesso trattamento in materia di mantenimento, istruzione ed educazione.

I principi costituzionali appena elencati segnano il passaggio da una concezione pubblicistica di famiglia, in cui si antepone il bene della collettività al bene dei singoli individui,

ad una concezione privatistica, fondata sull'autonomia del singolo e sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Fortino, 2004). Inoltre, lo Stato si assume l'onere di agevolare la formazione della famiglia e di favorire l'adempimento dei compiti ad essa relativi attraverso sostegni economici ed altre forme provvidenziali (cfr. articolo 31 della Costituzione.). All'articolo 29 della Costituzione lo Stato riconosce inoltre la famiglia come «società naturale» preesistente all'istituzione statale e come forma di associazione primaria all'interno della società.

Eppure, i nuovi principi sanciti dalla Costituzione faticano a produrre effetti concreti e ad apportare mutamenti sostanziali nelle norme del Codice Civile (Cattaneo & Dossetti, 2022). Si dovrà aspettare la seconda metà degli anni '60 per raggiungere una piena consapevolezza dell'inadeguatezza e arretratezza della normativa del Codice Civile e della necessità di un rinnovamento del diritto di famiglia. Delle grandi innovazioni introdotte nel periodo che va dal 1967 al 1975 va ricordata l'emanazione, tra le proteste di cattolici e monarchici, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 istitutiva del divorzio. La legge mette fine al principio di indissolubilità del matrimonio, che per la prima volta viene definito all'interno della stessa come «comunione di vita materiale e spirituale». Il rapporto coniugale non può quindi intendersi come una mera esecuzione di un obbligo giuridico assunto attraverso un atto formale. Dunque, nell'alternativa tra dissolubilità e indissolubilità del matrimonio che rispecchia la scelta tra libertà e autorità, il nostro paese si è mosso nel senso della libertà (Fortino, 2004).

A seguito del nuovo modello di famiglia proposto nella Costituzione del 1948 e dell'introduzione del divorzio, sarebbe stato impossibile non modificare ed integrare il Titolo IV del Codice Civile in accordo con le nuove disposizioni. Con la promulgazione della legge 19 maggio 1975, n. 151 sulla *Riforma del diritto di famiglia*, il Codice Civile italiano viene aggiornato e prevede:

- l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel loro rapporto matrimoniale e in quello con i figli;
- la parificazione giuridica tra figli legittimi e figli naturali che ora godono delle stesse tutele;

- l'abolizione del concetto di patria potestà in favore della responsabilità genitoriale (quindi condivisa dai coniugi), in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle prerogative verso i figli;
- la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione.

Seppure non sia stata scevra da successive modifiche (cfr. 2.2.3), la riforma del diritto di famiglia del 1975 rappresenta la base su cui si poggia l'attuale legislazione in materia di diritto familiare.

2.3.2 Ulteriori sviluppi recenti al diritto di famiglia

La riforma del 1975 in materia di diritto di famiglia sembra mettere un punto all'accesso dibattito culturale ed ideologico che ruota intorno alla concezione di famiglia e alle conseguenti norme che devono disciplinarne i rapporti al suo interno (Fortino, 2004). Tuttavia, come si è potuto osservare dall'evoluzione che il diritto di famiglia ha subito nel tempo in consonanza con la concezione di famiglia propria dei particolari periodi storici (cfr. 2.3.1) anche la riforma del '75 non rappresenta altro che l'applicazione concreta di una concezione di famiglia di tipo privatistico e storicistico in cui la tutela dell'unità familiare passa in secondo piano rispetto alla salvaguardia dei diritti inalienabili del singolo. Dunque, si sgretola man mano il modello unitario di famiglia e si inizia a parlare di *famiglie* (Fortino, 2004).

Da 1975 in avanti, il continuo mutamento del panorama socio-culturale e i progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia pongono nuove sfide e nuovi problemi da risolvere anche alla legislazione riguardante il diritto di famiglia. Aumenta notevolmente il numero di adozioni e di affidamenti, si assiste alla realizzazione di nuove forme di procreazione assistita, si moltiplica il fenomeno della convivenza fra soggetti *more uxorio*, ossia di unioni «affidate ad un consenso che non trova consacrazione in un atto formale» (Fortino, 2004: 43).

A conferma del legame indissolubile che intercorre tra i cambiamenti che avvengono all'interno della società e la famiglia, nel corso degli anni '80 e '90 e 2000 vengono introdotte nuove regolamentazioni a modifica del Codice del 1975, proprio per dar conto dei nuovi modelli di famiglie che si vanno delineando. Tra le più importanti si ricordano:

- *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza* - legge 22 maggio 1978 n. 194: la legge istitutiva dell'interruzione volontaria di gravidanza, che sancisce la piena autonomia della donna nella facoltà di scelta sulla sorte del concepito nei primi 90 giorni di gestazione.
- *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* - legge 4 maggio 1983 n. 184: la legge sancisce il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia e stabilisce che i minori privi di un ambiente familiare idoneo possono essere affidati ad un'altra famiglia. La legge affida agli organi giudiziari il compito di svolgere un'attività affine a quella amministrativa (Cattaneo & Dossetti, 2022).
- *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede* - legge 25 marzo 1985 n. 121: la legge prevede il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico e l'attribuzione di effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità.
- *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio* - legge 6 marzo 1987 n. 74: la legge prevede la diminuzione dei tempi che intercorrono tra la separazione e il divorzio.
- *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita* - legge 19 febbraio 2004 n. 40: la legge, per la prima volta, disciplina la procreazione medicalmente assistita.
- *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* - legge 8 febbraio 2006 n. 54: la legge introduce il cosiddetto affidamento condiviso, ossia l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori lasciando come ipotesi residuale l'affidamento esclusivo a uno solo dei due.
- *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali con relativo decreto attuativo d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154* - legge 10 dicembre 2012 n. 219: la legge sancisce l'unificazione dello stato del figlio, ossia «l'attribuzione a tutti i figli di un'identica condizione personale nei rapporti con i genitori, con i loro parenti, in tutti i rapporti sociali» (Cattaneo & Dossetti, 2022: 29). Con questa legge si giunge finalmente alla piena parità di status tra figli legittimi e figli naturali. Gli stessi

aggettivi «naturali» e «legittimi» in riferimento ai figli verranno banditi dall'intero corpus legislativo eliminando il riferimento ad una dicotomia che ormai era carica di connotazioni negative (*ibid.*).

- *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile* - legge 10 novembre 2014 n. 162 - la legge introduce la possibilità che il divorzio avvenga tramite accordo dei coniugi, attraverso una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte con controllo del pubblico ministero nel caso di figli minori; in assenza di minori l'accordo può essere formalizzato anche davanti al sindaco.
- *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi* - legge 6 maggio 2015 n. 55: seguendo la tendenza alla privatizzazione del matrimonio già manifestata nella legge emanata l'anno prima, la legge introduce il cosiddetto «divorzio breve» che riduce ulteriormente i tempi che intercorrono tra la separazione e il divorzio.
- *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* - legge 20 maggio 2016 n. 76: la legge «...istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (art. 1, 1° comma). Nel testo della legge viene specificato che l'unione civile rimane un istituto separato e distinto da quello del matrimonio ma da cui discendono quasi gli stessi diritti e doveri di quest'ultimo. La legge ha rappresentato l'occasione per regolare, seppur in modo sommario e minimale, le convivenze fra soggetti di sesso diverso *more uxorio*.

Vale la pena ricordare che i mutamenti subiti dal diritto di famiglia a seguito del 1975 in questa sede elencati non sono stati un fenomeno esclusivamente italiano. Cambiamenti simili si sono verificati, nello stesso arco temporale, nella maggior parte dei paesi europei sulla spinta di fattori propulsivi di più ampia portata rispetto al contesto socio-politico italiano (Cattaneo & Dossetti, 2022). L'intero mondo occidentale, infatti, ha scelto di assumere come preminenti valori quali l'uguaglianza, il diritto di libertà e il diritto alla riservatezza (cfr. 2.3.1) e proprio questi sono diventati «patrimonio comune della nostra civiltà giuridica» (Cattaneo & Dossetti, 2022: 28).

2.3.3 Quadro generale della situazione attuale in Italia

Ad oggi, la disciplina fondamentale riguardante il diritto familiare è contenuta nel Codice Civile, che dedica alla famiglia il primo libro, intitolato «Delle persone e della famiglia» ai titoli dal V al XIV. Un riferimento diretto alla famiglia si ritrova, come già anticipato, anche all'interno della nostra Costituzione (art. 29 Cost.). Infine, il Codice Penale contiene alcune norme atte a garantire la protezione della famiglia (titolo XI «Dei delitti contro la famiglia»). Si delinea ora brevemente quanto previsto da tale normativa.

In Italia, gli effetti civili del matrimonio sono riconosciuti sia ai matrimoni civili, celebrati da un ufficiale dello Stato civile, sia ai matrimoni religiosi, celebrati da un ministro di culto di una confessione religiosa ammessa dallo Stato (purché, in quest'ultimo caso, siano trascritti nei registri dello stato civile). Il matrimonio può essere contratto solo da un uomo e da una donna. Dal matrimonio, derivano per entrambi i coniugi gli stessi doveri e obblighi all'assistenza morale e materiale, alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). Con il matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis c.c.). I coniugi concordano insieme l'istruzione e l'educazione da impartire alla prole «tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 c.c.). Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni salvo diversa convenzione (art. 159 c.c.).

Gli effetti civili di tutti i matrimoni (sia civili che religiosi) possono cessare sulla base del parametro dell'intollerabilità della convivenza. I rimedi alla crisi matrimoniale previsti dall'ordinamento italiano sono due: la separazione e il divorzio. Mentre la separazione personale è indice di una crisi del rapporto matrimoniale che può ancora concludersi con una riconciliazione, il divorzio sancisce «l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale di vita dei coniugi» (Fortino, 2004: 330-331). Le cause di divorzio sono tassativamente indicate all'articolo 3 l. 898/1970.

Per quanto riguarda la filiazione l'ordinamento italiano opera la distinzione tra filiazione naturale e legittima solo in relazione all'accertamento del momento genetico di essa, momento fondamentale per l'attribuzione della titolarità formale del rapporto di filiazione (Fortino, 2004). Prova della filiazione legittima è l'atto di nascita o, in sua mancanza, il godimento dello stato di figlio legittimo (art. 236 c.c.). Per l'accertamento della filiazione naturale, invece, c'è bisogno del riconoscimento volontario di uno o entrambi i genitori (art. 250 c.c.). Il riconoscimento è irrevocabile (art. 256 c.c.) e comporta da parte dei

genitori l'assunzione di tutti i doveri e i diritti che essi già hanno nei confronti dei figli legittimi (art. 261 c.c.).

Relativamente alle unioni non matrimoniali (unioni di fatto e unioni civili), queste sono state regolamentate solo di recente con la legge 20 maggio 2016 n. 76 (cfr. 2.3.2).

Le unioni civili, che in Italia riguardano solo persone dello stesso sesso, differiscono dal matrimonio per alcuni aspetti:

- i membri dell'unione civile non sono soggetti all'obbligo di fedeltà previsto invece per il matrimonio;
- i coniugi uniti civilmente non possono adottare o ricorrere alla procreazione assistita;
- l'unione civile può essere sciolta in tempi più brevi rispetto a quelli previsti per il divorzio;
- il rito: a differenza di quanto previsto per il matrimonio, per le unioni civili non sono contemplate le pubblicazioni; quindi, non possono esserci le opposizioni previste per il matrimonio. L'unione si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.

Tuttavia, al di là di queste seppur non piccole differenze, alle persone legate dalle unioni civili sono assegnati gli stessi diritti e doveri delle persone legate dal matrimonio: il dovere di contribuire moralmente e materialmente ai bisogni della famiglia, l'obbligo di coabitazione e la libera scelta del regime patrimoniale. Anche in materia di successione l'unione è parificata al matrimonio. Infine, alle unioni civili vengono estesi gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

2.4 Il diritto di famiglia nel Regno Unito

Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è uno stato unitario formato da quattro nazioni costitutive chiamate *Home Nations* (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Il Regno Unito nasce dalla fusione tra il regno d'Irlanda

e il Regno di Gran Bretagna sancita con l'*Act of Unions* nel 1800. Tuttavia, bisogna specificare che il Regno unito non prevede un sistema legale singolo. Attualmente, convivono tre distinti sistemi legislativi: il diritto inglese, il diritto nordirlandese e il diritto scozzese. Sia il diritto inglese, che si applica anche in Galles, sia quello dell'Irlanda del Nord si basano sui principi del *common law* (cfr. 2.1). Ai fini del presente elaborato verrà preso in analisi soltanto il diritto inglese. In questa sezione verrà fornita una panoramica sul funzionamento del sistema delle corti in Inghilterra e Galles per poi passare in rassegna i principali *Acts* in materia di diritto familiare.


2.4.1 L'organizzazione giudiziaria in Inghilterra e Galles

Il *common law* è la base del sistema legale in Inghilterra e Galles. Dunque, non esistendo un insieme codificato di leggi, anche il diritto di famiglia è regolato da atti del Parlamento interpretati e applicati dalle *Higher Courts* per creare precedenti legali. Prima di passare in rassegna le principali decisioni delle Corti in materia di diritto familiare, si fornirà un breve quadro riassuntivo del sistema giudiziario inglese.

Nel corso dell'Ottocento in Inghilterra si viene delineando un sistema giudiziario su tre livelli di istanze, gettando così le basi per accogliere la moderna teoria del precedente (lo *stare decisis*, ossia «rimanere su quanto deciso») (Heimler, 2012). Come anticipato al paragrafo 2.1, sulla base di questo principio, le decisioni prese dalle corti superiori in un precedente caso analogo vengono ritenute vincolanti per i giudici delle corti inferiori. La parte vincolante di una risoluzione è la *ratio decidendi* (ossia, il fondamento della decisione), che viene individuata da giudici che si occupano specificatamente di stabilire se la decisione costituisce un precedente o meno (*ibid.*). Le altre argomentazioni della sentenza, dette *obiter dicta* (ossia, argomentazioni incidentali) non sono in alcun modo vincolanti. Dunque, il giudice inglese, a differenza di quello italiano, ragiona in modo induttivo. Egli esamina i singoli precedenti, che gli vengono sottoposti dagli avvocati delle parti in causa e da questi trae le soluzioni per risolvere singoli casi concreti. (*ibid.*). La legge scritta (*Statute law*) ricopre quindi un ruolo del tutto marginale rispetto al ruolo di primo piano ricoperto nei sistemi di *civil law*.

Nel Regno Unito, lo schema semplificato della giustizia è rappresentato in questo grafico⁸:

⁸ <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892119291.pdf>



Prima di tutto è necessario operare una distinzione tra corti inferiori e corti superiori. Le corti inferiori sono composte dalle *County Courts* (tribunali di contea) che si occupano delle cause civili meno importanti, classificate sulla base del valore economico (controversie che riguardano debiti o risarcimenti danni per un valore inferiore alle 5000 GBP) e dalle *Magistrates' Courts* che si occupano invece delle questioni penali meno gravi. Le corti superiori sono state riorganizzate dai *Judicature Acts* del 1873-1875, i quali hanno ridisegnato il sistema dell'amministrazione della giustizia. Le corti superiori sono raggruppate in un'unica *Supreme Court of Judicature* che si articola in tre rami⁹:

- La *High Court of Justice*, competente in materia civile, si articola a sua volta in tre sotto-sezioni: la *Chancery Division*, competente principalmente in materie commerciali, tributarie e successorie; la *Family Division*, riformata nel 1971 e competente in diritto familiare; la *Queen's Bench Division*, competente per le materie non specificamente assegnate alle altre due divisioni.

⁹ https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-ew-it.do?member=1

- La *Crown Court*, competente in materia penale, in primo grado, per i reati per cui si punisce il tentativo, e come giudice di secondo grado delle *summary offence* (reati per cui non si punisce il tentativo).
- La *Court of Appeal*, competente in grado d'appello, si articola in una *criminal division* e in una *civil division*, entrambi organi collegiali. Essa può confermare, revocare o modificare una decisione di primo grado oppure ordinare un nuovo processo.

Dunque, le controversie attinenti al diritto di famiglia possono essere trattate¹⁰:

- Dalle *County Courts*, le quali si occupano principalmente di divorzio e questioni riguardanti i figli (residenza, assistenza e adozioni). A Londra tutte le questioni riguardanti il diritto familiare vengono trattate dall'ufficio di Stato civile principale della sezione Famiglia e non dalle *County Courts*. La mediazione familiare è offerta dal *Children and Family Court Advisory and Support Service* (CAFCASS).
- Dalla *High Court* per le questioni di natura più complessa. La *Family Division* si occupa di questioni in materia di divorzio e delle relative questioni finanziarie e matrimoniali, dell'assistenza dei figli (tutela, adozione e rapimento), di situazioni che riguardano cause dinanzi alla *Court of Protection* (una sorta di giudice tutelare) e delle cause connesse al trattamento medico di minori che rientrano nell'intrinseca competenza della suddetta corte.

2.4.2 Cenni storici

L'anno che simboleggia l'avvio dello sviluppo in senso moderno del diritto di famiglia nel Regno Unito è il 1857. In quell'anno si verificano due eventi di fondamentale importanza: l'introduzione del divorzio e il passaggio della giurisdizione sulle questioni riguardanti il matrimonio e la crisi coniugale dai tribunali ecclesiastici a un nuovo tribunale civile, the *Court for Divorce and Matrimonial Causes* (*Divorce and Matrimonial Causes Act*, 1857). Fino a quel momento, i contenziosi che riguardano le questioni familiari vengono trattati dai tribunali ecclesiastici, i quali, anche a seguito dello scisma anglicano, continuano a

¹⁰ *Ibid.*

basarsi sul *civil law* di matrice romana e sul diritto canonico della Chiesa Cattolica. Tuttavia, il *Divorce and Matrimonial Causes Act* del 1857 sancisce che il nuovo tribunale «should proceed and act and give Relief on Principles and Rules which in the opinion of the said Court shall be as nearly as may be conformable to the Principles and Rules on which the Ecclesiastical Courts have heretofore acted and given Relief». I principi e le regole stabiliti dalle corti ecclesiastiche, per questa ragione, continuano ad essere applicati dai tribunali civili anche durante il XX secolo.

La legge sul divorzio, così come si delineerà nel 1900, risente fortemente di quella del 1857, che a sua volta è stata influenzata dalla pratica dei *Parliamentary divorces*. Tale pratica ha avuto inizio negli anni '90 del XVII secolo sotto forma di singole eccezioni al principio dell'indissolubilità del matrimonio. A causa dei pochi casi in cui è ammesso, il divorzio rimane un istituto poco praticato per tutto il corso del XVIII secolo e, anche nel XX secolo, il divorzio in termini legali rimane di stampo «vittoriano» nella sua insistenza sulla colpa di uno dei due coniugi (Cretney, 2003). Fino agli anni '60 del XX secolo il tasso annuale di divorzi non supera la proporzione di 3 divorzi ogni 1000 matrimoni, con la sola eccezione dell'impennata che si verifica nell'anno 1947, nell'immediato dopoguerra, con un picco di 60.000 divorzi (*ibid.*). Attualmente questa tendenza sembra non essere cambiata: i matrimoni terminano più spesso con la morte di uno dei coniugi che con il divorzio. Inoltre, il controllo sui beni della famiglia durante il rapporto coniugale sembra essere più importante rispetto a come questi vengono divisi a seguito della crisi coniugale (almeno in termini di numero di persone interessate da questo tipo di questioni). Tuttavia, a seguito dell'abolizione delle regole riguardanti il contratto, l'illecito civile e il diritto di proprietà che interessano le coppie sposate, è stata riservata sempre meno attenzione alla famiglia nella sua integrità, a tal punto che alcuni studiosi auspicano un'inversione di tendenza:

If the future of the family law (and family life is to be one of accentuating the positive and eliminating the negative, it will be achieved by going easy on the pathology of breakdown... and by a greater concentration on those families who actually manage to remain familial, at least for a while.

(Barton, 2004 in Probert, 2005: 174)

Anche per comprendere l'attuale legge sul matrimonio bisogna fare un salto nel passato fino al 1753. Sebbene fin dal 1563 la Chiesa anglicana nega il carattere sacramentale del

matrimonio, nessun provvedimento era stato preso per riorganizzare la materia. La situazione resta così a lungo confusa. Solo nel 1753, per eliminare l'incertezza e gli abusi che derivano da tale situazione, si stabilisce che il matrimonio debba essere celebrato davanti a un ministro della Chiesa anglicana e debba essere registrato con la firma degli sposi (*Marriage Act*, 1753). Diviene inoltre obbligatorio il consenso dei genitori per i minori di ventuno anni. I matrimoni celebrati in altro modo vengono dichiarati nulli.

Le riforme che hanno interessato l'ambito del diritto familiare nel XX secolo hanno riguardato soprattutto questioni legate al matrimonio, al divorzio e alle rispettive conseguenze legali. Soltanto in un secondo momento, con lo sviluppo delle nuove tecniche di riproduzione assistita si inizierà ad interessarsi maggiormente anche allo status dei figli. L'affidamento dei figli a seguito del divorzio viene regolato dalle decisioni dei tribunali rispetto a quale coniuge sia colpevole: come fa notare Freeman (in Probert, 2005: 172) «it was the mid-1970s before the right of the so-called unimpeachable parent was finally scotched». Prima del *Guardianship of Infants Act* del 1925, i tribunali poco tengono in considerazione il benessere dei figli nelle controversie che li riguardano.

Per tutto il XX secolo la legge ha cercato di ignorare il più possibile la questione delle convivenze di fatto tra eterosessuali e delle coppie omosessuali. Le convivenze fra soggetti *more uxorio* non vengono riconosciute a meno che non abbiano un contratto o un fondo fiduciario (*trust*). Particolari sussidi statali sono previsti per le donne conviventi a patto che queste accettino la definizione più neutrale di *housekeeper*. Solo durante la Prima Guerra Mondiale, e nel periodo di crisi che ne segue, vengono garantiti esplicitamente dei sussidi per le mogli *de facto* (Probert, 2005). Le poche riforme che riguardano il diritto di famiglia sono un effetto secondario di altri cambiamenti piuttosto che riforme ispirate da un sincero desiderio di miglioramento delle condizioni delle coppie conviventi. Le coppie omosessuali, al contrario, sarebbero state felici di essere ignorate dato che l'alternativa, per gran parte del XX secolo, è la perseguibilità penale (*ibid.*). In nessun caso le coppie conviventi vengono considerate parte integrante del diritto familiare, al punto tale da non venir nemmeno classificate come famiglia. Ancora nel 1999, infatti, nessuno avrebbe immaginato che di lì a cinque anni il governo avrebbe presentato una bozza per permettere alle coppie dello stesso sesso di registrarsi come unioni civili.

Infine, per quanto riguarda l'evoluzione della disciplina in quanto tale, nel 1957 il diritto di famiglia viene descritto come:

a convenient means of reference to so much of our law, whether statutory or found among the rules of common law or of equity, as directly affects that essential unit of the English social structure, the family.

(Lord Evershed, 1957 in Probert, 2005: 174)

Sebbene i confini della famiglia si siano allargati in consonanza con l'ampliamento della portata del diritto di famiglia in quanto disciplina, il concetto legale di famiglia è rimasto per lungo tempo ancorato esclusivamente all'unità coniugale. Alcuni studiosi ritengono che l'utilizzo della locuzione «diritto di famiglia» per parlare del XX secolo sia addirittura qualcosa di anacronistico. Müller-Freienfels, per esempio, fa notare come i diversi elementi che compongono ciò che oggi chiamiamo diritto di famiglia non vengono riconosciuti come parte integrante della disciplina fino alla fine del XVIII secolo, e vengono descritti formalmente come tali solo nella seconda metà del XX secolo. Il diritto di famiglia viene introdotto come materia accademica solo negli anni '50 del XX secolo con la pubblicazione del primo manuale che contiene nel titolo l'etichetta «*family law*» nel 1957.

2.4.3 Le principali fonti del diritto di famiglia in Inghilterra e Galles

Come anticipato poc'anzi (cfr. 2.4.1) Inghilterra e Galles sono sistemi di *common law* e pertanto non possiedono un insieme codificato di leggi. Il diritto di famiglia, così come le altre branche del diritto, si basa su Atti del Parlamento applicati e interpretati dalle *Higher Courts*. Il *Matrimonial Causes Act* del 1973 è la legislazione principale in materia di divorzio e delle conseguenti questioni finanziarie. Il *Children Act* 1989 (CA 1989) è invece la fonte primaria per quanto riguarda i figli, la loro educazione e il loro benessere. Si fornisce di seguito un elenco delle altre principali riforme in materia di diritto familiare:

- *Married Women's Property Act* - 1882: l'atto modifica profondamente i diritti di proprietà delle donne sposate, le quali, da quel momento possono possedere e gestire i propri beni senza più dipendere totalmente dal marito.
- *Domicile and Matrimonial Proceedings Act* - 1973 (DMPA 1973): atto che modifica la legge riguardante il domicilio delle donne sposate e dei figli che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.

- *Matrimonial and Family Proceedings Act* - 1984 (MFPA 1984), Part III: « to provide for the legal consequences of the final breakdown of a marriage, including divorce, the welfare of children and property rights».
- *Family Law Act* 1986 (FLA 1986): in materia, fra le altre cose, di custodia dei figli e della responsabilità genitoriale.
- *Child Support Act* - 1991 (CSA 1991): che disciplina il mantenimento dei figli.
- *Family Law Act* - 1996 (FLA 1996) Part IV: in riferimento alle case-famiglia e alla violenza domestica.
- *Human Rights Act* - 1998: incorpora la Convenzione Europea sui Diritti Umani (ECHR) all'interno del diritto inglese.
- *Adoption and Children Act* - 2002 (ACA 2002): in materia di adozione e affidamento. La portata rivoluzionaria di tale legge risiede nel consenso dato alle coppie dello stesso sesso di poter adottare.
- *Civil Partnership Act* - 2004 (CPA 2004): la legge istitutiva delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso.
- *Marriage (Same Sex Couples) Act* - 2013 (M(SSC)A 2013): che approva l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
- *Children and Families Act* - 2014 (CFA 2014): volto a tutelare famiglie, figli e persone con disabilità o bisogni speciali. Inoltre, garantisce il diritto a richiedere flessibilità sul lavoro.
- *The Civil Partnerships, Marriages and Deaths (Registration etc) Act* - 2019: che approva le unioni civili anche per le coppie di sesso opposto.

2.4.4 Quadro generale della situazione attuale in Inghilterra e Galles

Ad oggi, per il diritto di famiglia, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla *common law*. Solitamente, per le controversie che riguardano l'ambito familiare, si applica la legge inglese. Tuttavia, esistono talune eccezioni previste dalla *common law* (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla *statute law* (legislazione

scritta): ad esempio, in materia di obbligazioni alimentari, regolate dal *Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1920* e dal *Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972*. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori, queste sono disciplinate a norma del regolamento UE n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996; le norme riguardanti la legge applicabile sono contenute rispettivamente nei *Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (International Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2012* e nell'articolo 15 della Convenzione del 1996. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge inglese, salvo limitate eccezioni¹¹. Si descriverà ora brevemente quanto previsto dalle attuali norme in materia di diritto familiare.

In Inghilterra e in Galles l'istituto del matrimonio è aperto sia a coppie eterosessuali che omosessuali ed è legalmente riconosciuto sia il matrimonio civile (celebrato da un funzionario delegato dello Stato civile) sia il matrimonio religioso (celebrato da un rappresentante di un'istituzione religiosa riconosciuta dallo Stato). L'età minima per poter contrarre matrimonio è di 18 anni.

I rimedi previsti per la risoluzione della crisi coniugale sono due: il divorzio e la separazione legale. Per richiedere il divorzio, non prima di un anno dalla celebrazione dell'unione coniugale, uno dei due coniugi deve presentare un'istanza scritta (ricorso). Il richiedente dovrà dimostrare la rottura irrimediabile del vincolo matrimoniale e provare la sussistenza di almeno uno dei seguenti fattori¹²:

- l'adulterio dell'altro coniuge;
- un comportamento irragionevole dell'altro coniuge, tale per cui la convivenza con lui/lei risulta impossibile;
- l'abbandono (di almeno due anni prima della presentazione della domanda di divorzio);

¹¹https://e-justice.europa.eu/340/IT/which_country_s_law_applies?ENGLAND_AND_WALES&member=1

¹²https://e-justice.europa.eu/45/IT/divorce_and_legal_separation?ENGLAND_AND_WALES&member=1

- la separazione delle parti per un periodo di due anni prima della domanda di divorzio (in presenza del consenso dell'altro coniuge);
- la separazione per un periodo di cinque anni prima della domanda di divorzio (in assenza del consenso dell'altro coniuge).

Il giudice, dopo aver verificato al meglio i fatti, se ritiene che esistano le prove di una rottura irreversibile del vincolo matrimoniale emetterà inizialmente un *decree nisi* (un decreto provvisorio), trascorse sei settimane è possibile richiedere che il decreto sia dichiarato *decree absolute*, cioè irreversibile.¹³

A seguito del divorzio, le parti possono scegliere se mantenere o meno il cognome acquisito una volta sposati. In riferimento alla divisione dei beni dei coniugi a seguito del divorzio, il giudice deciderà discrezionalmente quali misure adottare tenendo conto del benessere di eventuali figli della coppia, del tenore di vita della famiglia antecedente alla rottura del matrimonio e delle specifiche condizioni economiche delle due parti in causa¹⁴.

La separazione legale, che in Inghilterra e Galles viene chiamata «separazione giudiziale», non presuppone che venga fornita prova della rottura irrimediabile del rapporto matrimoniale e può essere presentata in qualsiasi momento dalla celebrazione del matrimonio da uno dei coniugi. A differenza del divorzio, non permette ai coniugi di poter convolare a nuove nozze¹⁵.

Il ricorso per divorzio, separazione e annullamento del matrimonio può essere presentato dinanzi a qualsiasi tribunale della famiglia. Anche le coppie unite mediante unione civile possono richiederne lo scioglimento o un provvedimento di separazione in caso di fallimento della relazione. Il procedimento è analogo al divorzio, alla separazione giudiziale e all'annullamento del matrimonio previsto per coppie sposate con la sola differenza che l'adulterio non può essere usato come prova per lo scioglimento dell'unione civile¹⁶.

Per quanto riguarda il rapporto con i figli, la responsabilità genitoriale (ossia l'insieme di tutti i diritti, i doveri, i poteri, le responsabilità e le autorità che per legge spettano a un genitore in relazione a un suo figlio e ai beni di quest'ultimo) spetta tanto alla madre

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

quanto al padre indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno. Soltanto l'organo giurisdizionale, in casi particolari, può limitare o revocare la responsabilità genitoriale¹⁷.

Un'importante differenza tra il diritto familiare italiano e quello inglese è che in Inghilterra e Galles non esiste un regime patrimoniale della famiglia e pertanto il matrimonio non ha alcun effetto patrimoniale. La sezione 37 della legge sulla Proprietà del 1925 recita che «marito e moglie, in materia di acquisizione di qualsiasi interesse patrimoniale (...), devono essere considerati due persone distinte», pertanto si applicano le norme generali in materia.

¹⁷https://e-justice.europa.eu/302/IT/parental_responsibility__child_custody_and_contact_rights?ENGLAND_AND_WALES&member=1

CAPITOLO 3

Metodologia

In questo capitolo si descriveranno la metodologia e i materiali usati per la compilazione del glossario. In questa sede appare opportuno, innanzitutto, chiarire gli obiettivi e l'ottica in cui è stata realizzata la presente risorsa terminologica. Lo scopo del presente elaborato è la creazione *ex-novo* di uno strumento per interpreti di madrelingua italiana con inglese lingua B, nello specifico un glossario bilingue inglese-italiano sul dominio del diritto di famiglia che sia schematico, essenziale, e di facile consultazione.

In linea con questo obiettivo, ci si è calati all'interno di una situazione che fosse quanto più possibile somigliante alle situazioni e alle condizioni reali di lavoro di un interprete: l'interprete riceve un incarico e si trova a dover studiare e acquisire il lessico specifico di un determinato dominio di cui non ha conoscenze approfondite. Nella maggior parte dei casi, i tempi per la preparazione antecedente al lavoro vero e proprio sono abbastanza ristretti. La creazione semiautomatica di *corpora* e l'estrazione automatica dei termini del dominio consentono quindi all'interprete di snellire e velocizzare i tempi per la costruzione di una risorsa preziosissima: il glossario.

3.1 La terminografia e i diversi tipi di ricerca terminografica

La terminografia è l'applicazione pratica della terminologia (cfr. par. 1.6): essa consiste quindi nella registrazione e catalogazione dei dati terminologici. Per Cabré (1999) i principi teorici della terminografia sono:

- La terminografia non è traduzione: sebbene i traduttori necessitino di terminologia specifica per tradurre testi specialistici, ciò non implica che debbano sviluppare loro stessi terminologia specifica. I terminografi, viceversa, non si occupano di tradurre termini da una lingua all'altra, ma di raccogliarli in base ad associazioni di senso fatte dai parlanti di una lingua.

- La terminografia non crea nuovi termini: i terminografi devono «collezionare» la terminologia specialistica a partire da testi e situazioni reali, senza creare o inventare loro stessi nuovi termini.
- I termini sono delle unità indivisibili di significato formate da una forma e da un contenuto. Forma e contenuto dei termini sono legati da una relazione priva di ambiguità. Ogni termine, dunque, occupa un posto prestabilito all'interno di un contesto specialistico.

Una volta chiarito quali sono i principi cardine del lavoro del terminografo, Cabré (1999) fa notare che esistono diversi modi di condurre una ricerca terminologica sulla base dei seguenti parametri: il numero di lingue coinvolte e la sistematicità o meno della ricerca. Intersecando i due parametri, si ottengono quattro scenari di ricerca possibili:

- ricerca sistematica monolingue;
- ricerca sistematica multilingue;
- ricerca monolingue ad hoc;
- ricerca multilingue ad hoc.

Gli elementi coinvolti risultano sempre gli stessi, ma sono ripartiti in ordine diverso. In linea con i fini del presente elaborato si è scelto di seguire la suddivisione proposta da Cabré (1999) per la ricerca sistematica multilingue, la quale si articola in questo modo:

- Fase 1: Definizione e delimitazione del lavoro:
 - dominio;
 - destinatari;
 - obiettivi;
 - dimensione.
- Fase 2: Preparazione della ricerca:
 - acquisizione delle informazioni;
 - scelta dei consulenti;
 - selezione delle informazioni;
 - selezione del corpus da cui estrarre terminologia;
 - strutturazione del campo;
 - proposta di una tabella di marcia.

- Fase 3: Preparazione della terminologia:
 - estrazione dei termini;
 - registro dell'estrazione;
 - registro terminologico.
- Fase 4: Presentazione del lavoro
- Fase 5: Revisione
- Fase 6: Trattamento e risoluzione di eventuali casi problematici

(Cabr , 1999: 131)

Le fasi appena elencate sono le stesse che Cabr  (1999) individua per la ricerca sistematica monolingue con la differenza sostanziale che, nel caso della ricerca sistematica multilingue, ogni fase viene ripetuta per tutte le lingue coinvolte. A guidare e influenzare lo sviluppo delle fasi successive   la prima fase, in cui viene scelto l'argomento oggetto d'indagine, vengono stabilite le necessit  a cui il lavoro deve rispondere sulla base degli utenti a cui ci si rivolge e degli obiettivi che il terminografo si impone.

3.2 Il metodo di lavoro della presente ricerca

La ricerca terminologica condotta nel presente elaborato si rif  per la maggior parte degli aspetti alla suddivisione proposta da Cabr  (1999) per le ricerche sistematiche multilingui (cfr. par. 3.1). Tuttavia, nell'illustrare nel dettaglio le diverse fasi che hanno portato alla creazione del glossario, ci si accorger  che la suddivisione di Cabr  non   stata rispettata pedissequamente e man mano ne verranno illustrati i motivi.

3.3 Definizione e delimitazione del lavoro

Durante la prima fase, come anticipato poc'anzi (cfr. 3.1), si   scelto il dominio da approfondire attraverso la ricerca terminologica, i destinatari a cui tale strumento potrebbe risultare utile, gli obiettivi e le dimensioni del lavoro da svolgere.

3.3.1 Il dominio

All'interno di un lavoro di ricerca terminologica la scelta del dominio costituisce il punto di partenza. Per dominio si intende l'ambito di appartenenza dei termini oggetto di analisi. Nel caso della presente ricerca terminologica il dominio scelto   il diritto di famiglia,

sotto-dominio del macro-settore del diritto. Nonostante si configuri come un sotto-settore disciplinare, il diritto di famiglia abbraccia una quantità di argomenti e problematiche ampi ed eterogenei. Inoltre, si configura come una delle branche del diritto più soggetta ad aggiornamenti e cambiamenti, conseguenza diretta dei mutamenti che avvengono all'interno della società (cfr. par. 2.1).

3.3.2 I destinatari

La risorsa terminologica è stata pensata per essere un supporto terminologico per interpreti professionisti e non, e per studenti di interpretazione di madrelingua italiana e con inglese come lingua B o lingua C. Il presupposto è che essi non siano esperti del settore e che si trovino a dover documentarsi su tale dominio.

3.3.3 Gli obiettivi

L'obiettivo della risorsa terminologica è quello di fungere da supporto terminologico per interpreti e studenti sia in fase di documentazione sia durante lo svolgimento dell'attività pratica di interpretazione. Dunque, la risorsa dovrà essere schematica, snella e di facile consultazione. Non essendo a conoscenza del grado di preparazione tecnica sull'argomento degli interpreti e degli studenti che ne faranno uso, il glossario si propone di includere termini di basso, medio e alto grado di specializzazione.

3.3.4 La dimensione

Per essere definita una risorsa terminologica sistematica, e quindi per poter seguire il metodo di lavoro adoperato per tali ricerche, il glossario dovrà includere almeno 60 termini che si riferiscono al sotto-dominio del diritto di famiglia (Cabr , 1999).

3.4 Preparazione della ricerca

La seconda fase del lavoro prevede innanzitutto l'acquisizione di informazioni tecniche sul dominio oggetto di studio. L'acquisizione di tali informazioni pu  essere supportata anche dall'eventuale consulenza con esperti del settore. Si proceder  poi ad una cernita delle informazioni raccolte sulla base del criterio della pertinenza rispetto agli obiettivi preposti. Verranno in seguito costruiti i corpora da cui estrarre terminologia. Una volta che si   ottenuta una panoramica generale sul dominio e si sono creati i corpora si pu  decidere di rappresentare graficamente la strutturazione concettuale del dominio. In tal

modo i rapporti tra le varie classi e sotto-classi concettuali risulteranno più chiari. Infine, viene stilata una tabella di marcia (Cabr , 1999).

3.4.1 Acquisizione delle informazioni

Il primo passaggio della seconda fase prevede l'acquisizione di informazioni a proposito del dominio oggetto di esame. Per reperire informazioni riguardanti il diritto di famiglia in ambito italiano si sono consultati due manuali di diritto di famiglia, vale a dire «Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole» di Marcella Fortino (2004) e «Trattato di diritto di famiglia» di Giovanni Bonilini (2022), il Codice Civile italiano e le diverse leggi in materia gi  citate al paragrafo 2.3.2. Per l'Inghilterra e il Galles, le fonti sono state: il manuale sul Family Law di Grant (1970), il volume di Stephen Michael Cretney intitolato «Family law in the twentieth century: a history» (2003) e gli atti del Parlamento in materia gi  citati al paragrafo 2.4.3. Ulteriori informazioni sono state reperite dall'Enciclopedia Treccani e dal Portale Europeo della Giustizia Elettronica¹⁸. Per la presente ricerca non si   avuta l'opportunit  di consultare un esperto in materia. Le informazioni reperite sono state studiate, selezionate ed esposte nel presente elaborato al capitolo 2.

3.4.2 Selezione del corpus da cui estrarre terminologia

Per simulare al meglio una situazione reale in cui un interprete pu  trovarsi: l'interprete deve prepararsi ad un incarico in relativamente breve tempo e dato che il glossario deve essere creato *ex novo*, e non ad integrazione di una risorsa terminologica gi  esistente, si   optato per la scelta pi  efficace e allo stesso tempo efficiente (Hong Jiang, 2016) per portare a termine, in relativamente breve tempo, il lavoro di documentazione: creare dei corpora in modo semi-automatico avvalendosi dell'uso del software BootCaT. Prima di descrivere i procedimenti attraverso i quali si sono creati i due corpora comparabili in italiano e in inglese   bene chiarire cosa si intende per corpus. Si presenteranno in seguito i software e i relativi strumenti utilizzati durante il processo per l'analisi degli stessi.

3.4.2.1 Cos'  un corpus?

Un corpus (pl. corpora) si pu  definire come una raccolta di testi. Nel campo specifico della linguistica computazionale la definizione di corpus assume un significato maggiormente specialistico. Secondo la definizione di Bowker e Pearson un corpus   «a large

¹⁸ <https://e-justice.europa.eu/>

collection of authentic texts that have been gathered in electronic format according to a specific set of criteria» (Bowker & Pearson, 2002: 9).

Dunque, le quattro caratteristiche che distinguono un corpus da altre collezioni di testi sono (Bowker & Pearson, 2002):

- l'autenticità;
- il formato elettronico;
- la dimensione;
- i criteri che guidano la raccolta dei testi.

L'autenticità fa riferimento al fatto che i testi contenuti in un corpus devono essere raccolte di testo «naturale», ossia prodotto spontaneamente dai parlanti della lingua e non testi creati artificialmente per soddisfare i propri obiettivi di ricerca.

Inoltre, è preferibile che i corpora siano in formato elettronico. In questo modo potranno essere analizzati con l'aiuto di software dedicati, che prendono il nome di «*corpus analysis tool*» (Bowker & Pearson, 2002: 9). Inoltre, i testi in formato elettronico possono essere raccolti e consultati in modo più agevole rispetto ai testi stampati.

Il criterio della dimensione fa riferimento al fatto che i corpora elettronici sono solitamente più grandi rispetto ai corpora di testi stampati, come conseguenza della maggiore facilità e velocità con cui è possibile reperire testi in formato elettronico.

Infine, un corpus non è una raccolta di testi che avviene in modo casuale. I testi che fanno parte di un corpus vengono selezionati seguendo criteri espliciti in modo da poter essere utilizzati come campione rappresentativo di una lingua o di una porzione della lingua (Bowker & Pearson, 2002).

I corpora trovano diverse applicazioni all'interno di numerose discipline: nella lessicografia, nell'apprendimento linguistico di una L2, in sociolinguistica, in linguistica diacronica, ma anche nel campo della traduzione e dell'interpretazione.

Si fornirà di seguito una panoramica non esaustiva dei diversi tipi di corpora esistenti (Bowker & Pearson, 2002):

- *Corpus di riferimento vs corpus specialistici*: i corpora di riferimento (o generali) contengono testi di vario tipo e si presume siano rappresentativi di una data lingua nella sua interezza. Al contrario, i corpora specialistici contengono testi rappresentativi di un particolare aspetto, di una particolare varietà linguistica, o di una particolare tipologia testuale. I corpora generali e quelli specialistici possono essere utilizzati in modo comparativo per identificare quelle caratteristiche dei linguaggi specialistici che differiscono dalla lingua comune (come è stato fatto nella presente ricerca terminologica).
- *Corpus scritti vs corpus orali*: i corpora scritti contengono raccolte di testi scritti. Al contrario, i corpora orali contengono trascrizioni di testi orali (conversazioni, lezioni universitarie, etc.).
- *Corpus monolingui vs plurilingui*: i corpora monolingui sono raccolte di testi in un'unica lingua, mentre quelli plurilingui contengono testi in due o più lingue diverse.
- *Corpus paralleli vs comparabili*: entrambi sono una sottocategoria dei corpora plurilingui. I corpora paralleli sono formati da testi originali e dalle loro traduzioni in una o più lingue. I corpora paragonabili sono raccolte di più corpora in diverse lingue; i testi che formano i vari corpora trattano tutti dello stesso argomento.
- *Corpus sincronici vs diacronici*: i corpora sincronici forniscono una fotografia dello stato attuale di una lingua. I corpora diacronici contengono, invece, testi prodotti in un arco temporale prolungato.
- *Corpus aperti vs chiusi*: i corpora aperti, chiamati anche «monitor corpus» (Bowker & Pearson, 2002: 12), possono essere man mano ampliati con l'aggiunta di nuovi testi; i corpora chiusi, al contrario, una volta terminati non prevedono possibilità di ampliamento.
- *Learner corpus*: contengono i testi scritti dagli apprendenti di una L2. Possono essere confrontati con raccolte di testi scritti dai parlanti nativi.

I corpora possono essere creati in modo manuale o semi-automatico. La creazione manuale di un corpus è un procedimento lungo e dispendioso in quanto prevede una fase di

ricerca e selezione di testi di riferimento in base a criteri di affidabilità e specificità. Possibili fonti possono essere: testi cartacei, (come manuali, riviste e romanzi), testi orali (e quindi registrazioni da trascrivere) o testi elettronici (Web, documentazione aziendale o istituzionale). Una volta che i testi sono stati selezionati manualmente devono essere convertiti in un unico formato con l'aggiunta dei metadati. Infine, i testi devono essere sistematizzati in cartelle (Baker, 2006). La creazione semi-automatica di un corpus è invece un processo molto più snello e veloce in quanto si serve di software che, dopo aver ricevuto alcuni input, svolgono automaticamente gran parte dei passaggi che dovrebbero essere altrimenti svolti manualmente dall'utente. Tuttavia, alcune fasi, come ad esempio la verifica degli URL ottenuti dalla ricerca, rimangono manuali. Il software utilizzato nella presente ricerca terminologica è BootCaT, che sarà descritto nella sezione successiva.

Ricapitolando, i corpora risultano uno strumento versatile e utile per esplorare diversi fenomeni linguistici. In particolare: permettono uno studio empirico della lingua (possono confermare o smentire ipotesi linguistiche), utilizzano testi «naturali» come punto di partenza dell'analisi linguistica, fanno ampio ricorso all'uso di computer utilizzando sia tecniche automatiche che interattive, e si basano su tecniche di analisi sia qualitative che quantitative (Biber, Conrad, Reppen, 1998).

3.4.2.2 *BootCaT e la creazione dei due corpora comparabili*

BootCaT¹⁹ è uno di quei software che Bowker definisce come «*corpus analysis tool*» (Bowker, 2002: 9). Dunque, BootCaT è uno strumento per la creazione semi-automatica di corpora di testi scaricati dal web.

Il programma implementa una procedura iterativa per la costruzione di corpora specialistici utilizzando come input solo una lista di «*seed*» (dall'inglese semi, ossia termini tipici del dominio di indagine, nel caso della presente ricerca, il diritto di famiglia). La scelta dei *seed* da inserire è di particolare importanza in quanto determina il grado di produttività della ricerca. In seguito, il software mescola casualmente i *seed* generando delle *tuple*, ossia delle combinazioni randomiche dei *seed* precedentemente inseriti. Quanto più specifiche saranno le *tuple*, tanto più precisi saranno i risultati. BootCaT utilizzerà le *tuple* per interrogare il motore di ricerca selezionato, cercando pagine web che contengano quelle stesse *tuple*. Gli URL delle pagine trovate verranno salvati e messi a disposizione dell'utente che, a questo punto, potrà filtrare i risultati, escludendo siti che potrebbero non

¹⁹ <http://bootcat.dipintra.it/>

essere utili ai fini della ricerca. Il contenuto HTML degli URL salvati verrà in seguito convertito in testo codificato e salvato in formato .txt, creando così il *corpus* (Bernardini & Ferraresi, 2013).

Per la presente ricerca sono stati creati due corpora comparabili sul diritto di famiglia, uno in italiano e uno in inglese. Tenendo conto dell'ampiezza del dominio trattato (cfr. par. 3.3.1) e delle differenze esistenti nei due diversi ordinamenti giuridici in questione, si è scelto di focalizzare l'approfondimento terminologico precipuamente su alcune delle problematiche che rientrano in questo settore del diritto, ossia le questioni legali legate al divorzio, alla separazione e al mantenimento dell'ex coniuge e dei figli. Si sono escluse le questioni patrimoniali dalla ricerca terminologica in quanto, in Inghilterra e in Galles, a differenza di ciò che avviene in ambito italiano, il matrimonio non ha alcun effetto patrimoniale (cfr. par. 2.4.4).

Per creare il corpus in italiano, sono stati inseriti in BootCaT i seguenti 10 *seed*:

- matrimonio civile;
- annullamento del matrimonio;
- divorzio;
- unioni civili;
- responsabilità genitoriale;
- obbligazioni alimentari;
- assegno di mantenimento;
- figli naturali
- affidamento congiunto;
- domanda di adozione.

Si è scelto di mantenere i parametri già impostati da BootCaT generando 10 *tuple* composte da 3 *seed* ciascuna. Il programma ha proceduto fornendo una

lista degli URL relativi alle pagine web risultanti dalla ricerca con Google. Dopo la verifica dei contenuti di ogni URL, degli 81 URL proposti inizialmente 8 sono stati eliminati. Nello specifico, si sono eliminati siti che, seppur provenienti da fonti affidabili, si riferivano ad ordinamenti giuridici diversi da quello italiano, sono stati esclusi siti che non trattavano specificamente del dominio in esame, e fonti ritenute non affidabili. Il risultato finale di tale processo è un corpus di 1366208 *tokens* e 34641 *types*²⁰.

Per la creazione del corpus in inglese, sono stati utilizzati i rispettivi traduttori dei *seed* italiani, ossia:

- civil marriage;
- marriage annulment;
- divorce;
- civil partnerships;
- parental responsibility;
- maintenance obligations;
- maintenance check;
- illegitimate children;
- joint custody;
- application for adoption.

Allo stesso modo di quanto è avvenuto per la creazione del corpus italiano si è proceduto a generare 10 *tuple* di 3 *seed* ciascuna. Dei 73 URL ottenuti, si è scelto di mantenerne 24. Anche in questo caso gli URL eliminati facevano riferimento per la maggior parte a ordinamenti giuridici diversi da quello inglese o ad argomenti diversi rispetto al dominio in esame. Il risultato finale di questo processo è un corpus di 695106 *tokens* e 22314 *types*.

²⁰ La definizione di *type* e *token* verrà fornita nella sezione successiva (cfr. par. 3.5.1).

Dunque, per entrambi i corpus si sono eliminati gli URL considerati non rilevanti e, pertanto, potenzialmente inquinanti per il corpus finale. Gli URL che sono stati mantenuti sono stati ritenuti utili allo scopo della presente ricerca terminologica ed includono: siti web di studi legali, riviste di diritto, siti di consulenza legale, testi di sentenze emesse dai tribunali inglesi, siti specializzati, tesi di laurea sull'argomento, pagine del governo.

3.4.3 Strutturazione del campo

Questa fase del lavoro prevede la rappresentazione grafica dell'ambito oggetto d'esame: il diritto di famiglia. Essendo il diritto di famiglia un sotto-settore particolarmente ampio ed eterogeneo del diritto, la rappresentazione del campo mediante una mappa concettuale si è rivelata di fondamentale importanza per comprendere i nessi logici che legano tra loro i diversi sotto-ambiti.

Le mappe concettuali permettono di rappresentare graficamente il sistema concettuale di un determinato dominio. La norma ISO 1087, 3.10 definisce un sistema concettuale come «un insieme strutturato di concetti costruito sulla base delle relazioni stabilite tra questi concetti e nel quale ogni concetto è determinato dalla posizione occupata in questo insieme». Per Riediger la modalità classica di rappresentazione grafica di un sistema concettuale è quella del diagramma ad albero, mediante il quale «è possibile visualizzare la posizione e la valenza dei concetti all'interno dei sistemi concettuali analizzati, nonché le relazioni concettuali che intercorrono tra di essi» (Riediger, 2018 in Marculet, 2021: 68).

Le mappe sono state realizzate grazie all'ausilio di Cmap Tools²¹, un software multipiattaforma di mappatura concettuale sviluppato dal Florida Institute for Human and Machine Cognition. Il programma permette di creare in modo intuitivo dei «nodi» grafici, che rappresentano i concetti, e di legarli tra di loro attraverso linee e parole di congiunzione. Il risultato è un vero e proprio network semantico che rappresenta visivamente la struttura concettuale di un determinato dominio.

Le mappe concettuali che seguono sono da considerarsi un'utile guida alla consultazione dei concetti e dei termini che verranno proposti all'interno del glossario. Le mappe sono state divise in base ai differenti sotto-domini del diritto di famiglia. Si precisa che le mappe non sono esaustive in quanto non sono stati inseriti tutti i termini (e i rispettivi

²¹ <https://cmap.ihmc.us/>

concetti) che si troveranno all'interno del glossario ma solo quelli ritenuti fondamentali per la comprensione della struttura concettuale generale del dominio. Inoltre, non sono presenti nemmeno tutti i sotto-settori del diritto di famiglia (branca del diritto particolarmente vasta) ma si è scelto di prestare maggiore attenzione a quei sotto-settori su cui ci si è maggiormente concentrati in fase di acquisizione delle informazioni. Infine, si è cercato di rappresentare graficamente alcune delle principali differenze esistenti tra i due ordinamenti giuridici.



Fig. 1 - Mappa concettuale del dominio «diritto di famiglia» in italiano




Fig. 2 - Mappa concettuale del dominio «diritto di famiglia» in inglese

La figura 1 e la figura 2 si pongono l'obiettivo di rappresentare graficamente il macro-dominio del diritto di famiglia (a sua volta sotto-dominio del dominio generale del diritto)

corredato da alcuni dei suoi principali sotto-domini. Le materie trattate dal diritto familiare sono molto simili, se non addirittura uguali, sia in ambito inglese (britannico) che in ambito italiano.




Fig. 3 - Mappa concettuale del sotto-dominio «matrimonio, unioni civili e unioni di fatto» in italiano




Fig. 4 - Mappa concettuale del sotto-dominio «matrimonio, unioni civili e unioni di fatto» in inglese

In figura 3 e in figura 4 vengono schematizzate alcune delle principali discrepanze esistenti fra i due ordinamenti giuridici in materia di matrimonio, unioni civili e unioni di fatto. Nello specifico, come si evince dalla mappa concettuale, il quadro normativo inglese apre la possibilità di matrimonio, unione civile o unione di fatto sia alle coppie omosessuali che alle coppie eterosessuali. In Italia, invece, viene operata una distinzione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Mentre le prime possono essere unite in matrimonio o tramite convivenza *more uxorio*, le coppie formate da persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio, ma solo essere unite tramite unione civile o da una convivenza *more uxorio*.




Fig. 5 - Mappa concettuale del sotto-dominio «la crisi coniugale» in italiano




Fig. 6 - Mappa concettuale del sotto-dominio «la crisi coniugale» in inglese

Le figure 5 e 6 sono dedicate al sotto dominio della crisi matrimoniale. In entrambi i paesi le soluzioni alla crisi matrimoniale sono due: la separazione e il divorzio. In Italia sia divorzio che separazione sono a loro volta suddivisi in due categorie: consensuali o giudiziali. Nello specifico, il divorzio e la separazione consensuali sono due modi di porre fine al rapporto coniugale molto più semplici e veloci rispetto ai corrispettivi giudiziali, ma che restano accessibili solo in caso di accordo tra i coniugi sulle condizioni personali e patrimoniali; contrariamente, l'unica strada percorribile risulta quella della separazione o del divorzio giudiziale. Inoltre, esclusivamente in ambito italiano si parla anche di separazione di fatto: questa etichetta descrive una situazione in cui i coniugi decidono concordemente di porre fine alla convivenza matrimoniale, in genere prevedendo il trasferimento di uno dei due in un'abitazione diversa da quella familiare, senza ottenere alcuna autorizzazione dal Tribunale. Infine, i concetti di *decree nisi* e *decree absolute* sono prerogativa esclusiva dell'ambito inglese. In particolare, il *decree nisi* è un decreto provvisorio emesso dal giudice a seguito dell'accertamento della rottura irreversibile del vincolo matrimoniale. Trascorse sei settimane dall'emanazione del *decree nisi*, i coniugi potranno richiedere che il provvedimento venga dichiarato *absolute*, ovvero irreversibile (cfr. par. 2.4.4).




Fig. 7 - Mappa concettuale del sotto-dominio «filiazione» in italiano




Fig. 8 - Mappa concettuale del sotto-dominio «filiazione» in inglese

La figura 7 e 8 schematizzano alcuni dei concetti salienti riguardanti il rapporto genitori-figli. La maggior parte dei nodi inseriti all'interno delle mappe concettuali coincidono. Tuttavia, permangono alcune differenze. Mentre in ambito italiano l'affidamento può essere di tre diverse tipologie: esclusivo, congiunto e alternato; in Inghilterra e Galles sono previsti solo due tipi di affidamento. La *joint custody* è un istituto sovrapponibile all'affidamento congiunto italiano e la *sole custody* è il corrispettivo dell'affidamento esclusivo

italiano. Per quanto riguarda le adozioni, in Italia si opera una differenza tra adozioni legittimanti e non legittimanti. Nel primo caso il minore adottato diventa figlio «legittimo» dei genitori adottivi, producendo i seguenti effetti giuridici (Lupo, 2022):

- l'acquisizione del cognome dei genitori adottivi e la trasmissione di quest'ultimo alle generazioni future;
- l'acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
- l'interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.

Nel caso delle adozioni non legittimanti viene esclusa la possibilità dell'insorgenza del vincolo di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante e non viene attribuito all'adottante alcun diritto di successione (*Ibid.*).

In ambito britannico invece esiste soltanto il concetto di «*full adoption*», sovrapponibile all'adozione legittimante italiana.




Fig. 9 - Mappa concettuale del sotto-dominio «rapporti patrimoniali» in italiano




Fig. 10 - Mappa concettuale del sotto- dominio «rapporti patrimoniali» in inglese.

Infine, le figure 9 e 10 sono state dedicate alla rappresentazione grafica del sotto-dominio delle relazioni patrimoniali tra coniugi. Come si evince dalle mappe concettuali, mentre in Italia i coniugi possono scegliere tra comunione dei beni o divisione dei beni come regimi patrimoniali della famiglia, in Inghilterra e Galles il matrimonio non produce effetti patrimoniali. I coniugi, in materia di qualsiasi interesse patrimoniale, continuano ad essere considerati due persone distinte. In caso di separazione o divorzio sarà il giudice a stabilire discrezionalmente quali misure adottare in ogni caso concreto col fine di soddisfare le esigenze particolari risultanti dalla specificità delle circostanze.

3.5 Preparazione della terminologia

La terza fase del lavoro prevede la preparazione della lista dei termini, ciascuno accompagnato dalle informazioni ritenute più in linea con gli obiettivi della ricerca terminologica (Cabré, 1999). Dapprima si procederà con l'estrazione dal corpus dei termini ritenuti maggiormente rappresentativi del dominio in esame, in seguito si procederà alla sistematizzazione dei termini all'intero del glossario bilingue. Dove sarà ritenuto opportuno, oltre all'entrata del termine in italiano e in inglese, si aggiungeranno ulteriori informazioni che potranno essere di supporto all'interprete che usufruirà di tale risorsa (contesto, categoria grammaticale, etc.).

3.5.1 AntConc e l'estrazione dei termini

Lo scopo del processo di estrazione terminologica è l'identificazione di termini specifici di un determinato dominio specialistico (Heylen & De Hertog, 2015). La tradizionale estrazione manuale dei termini avviene in due fasi: il terminologo individua una lista di termini potenzialmente rappresentativi del dominio in esame; in seguito, un esperto del settore confermerà o meno le intuizioni del terminologo. A questo punto il terminologo potrà stilare la lista dei termini ultimi da inserire all'interno della risorsa terminologica (*ibid.*).

In linea con lo scopo di snellire e velocizzare la fase di preparazione terminologica per un possibile incarico di un interprete, si è optato per l'estrazione semi-automatica dei termini. Infatti, quest'ultima presenta una serie di vantaggi rispetto all'estrazione manuale (Heylen & De Hertog, 2015):

- si serve di un «*computerized agent*» (Heylen & De Hertog, 2015: 203), il quale si basa, in modo oggettivo, sull'evidenza fornita da un corpus;
- dato che spesso lo statuto terminologico di un'espressione è un fattore di gradi ed è soggetto alla variazione individuale, l'estrazione semi-automatica permette di eludere la soggettività derivante dalla consultazione di un esperto del settore per la scelta dei candidati termini;
- fa risparmiare tempo all'utente, il quale dovrebbe altrimenti controllare manualmente l'intera raccolta di testi;
- può fungere come primo filtro per l'individuazione dei candidati termini, «a task well suited for an automatic agent» (Heylen & De Hertog, 2015: 203).

Tuttavia, come fanno notare Heylen & De Hertog «terms are inherently semantically defined, as referring to a domain specific concept, and the full automatic modeling of semantics is still out of reach for computers» (2015: 203). Per tale ragione, la validazione finale dello statuto terminologico di una parola o di un'espressione spetta comunque ad un «*human agent*».

Il software utilizzato nella presente ricerca terminologica per l'estrazione dei termini da inserire nel glossario è AntConc²². AntConc è l'acronimo di Anthony Concordancer ed è un software preposto alla consultazione e all'analisi dei corpora. AntConc mette a disposizione dell'utente diverse funzioni utili per l'interrogazione del corpus. In particolare, gli strumenti messi a disposizione sono:

- *Wordlist*, ossia una lista di parole: è, appunto, una lista di tutte le parole presenti nel corpus ordinate in base alla frequenza con cui appaiono all'interno del corpus stesso.
- *Keywordlist*, ossia una lista di parole chiave: è una lista di parole ottenuta grazie al confronto tra una lista di parole e un corpus di riferimento. La *keywordlist* è particolarmente utile nel caso in cui l'utente debba estrarre le parole tipiche di un determinato dominio (come nel caso della presente ricerca).
- *Concordances*, ossia le concordanze: cercare le concordanze di una parola in un corpus significa cercare tutte le occorrenze di quella parola all'interno del corpus stesso. Dunque, le *concordances* permettono di visualizzare la parola in contesto aiutando a comprenderne meglio il significato e gli usi.
- *File View*: permette di visualizzare la parola ricercata nel suo contesto mostrando l'intero contenuto del file a cui questa appartiene.
- *Clusters (o n-grammi)*: permettono di ricercare le co-occorrenze delle parole e possono essere costituiti da due o più parole. Le liste di *cluster* sono ordinate sulla base di tre parametri: la frequenza (*Freq*), la posizione (*Rank*) e il numero di testi in cui la sequenza è presente (*Range*).
- *Collocates*, ossia i collocati: permette di individuare parole che spesso ricorrono insieme. È possibile quindi visualizzare che tipo di parole circondano la parola in questione.

²² <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>

- *Numero di word types e word tokens*: vale a dire, rispettivamente, il numero di parole diverse tra loro (dette anche «forme grafiche») e il numero complessivo di parole (dette anche «occorrenze»).

Tali sono le funzioni principali di cui ci si è serviti sia per l'iniziale estrazione dei termini italiani, sia per la ricerca degli equivalenti in inglese.

3.5.2 Estrazione dei termini e ricerca degli equivalenti

L'individuazione dei candidati termini da registrare all'interno del glossario è un processo per lo più arbitrario (Rega, 2005). La selezione dei termini deve infatti rispondere agli obiettivi e agli scopi che il ricercatore si è preposto prima di intraprendere il lavoro di approfondimento terminologico. Dunque, i criteri di individuazione e selezione dei termini variano al variare degli obiettivi della risorsa terminologica. Nel caso del presente lavoro, l'obiettivo è quello di fungere da supporto terminologico per interpreti professionisti e non professionisti, sia durante la fase di preparazione ad un incarico, sia come strumento da poter consultare in cabina. Non essendo a conoscenza del grado di preparazione sul dominio in analisi di coloro che usufruiranno di tale risorsa si è cercato di includere all'interno del glossario termini di diversi gradi di specialismo.

Per la selezione e la cernita dei termini da registrare all'interno del glossario si è scelto di adottare un approccio tanto quantitativo che qualitativo. In una prima fase, l'utilizzo del software AntConc per l'indagine dei corpora, ha reso possibile la restituzione di dati quantitativi, ossia di «dati statistici affidabili e generalizzabili» (McEnery & Wilson in Viganò, 2011: 119). In una seconda fase, i dati restituiti dai corpora e dal software AntConc sono stati interpretati e studiati in modo personale e soggettivo in modo da poterne carpire gli aspetti non meramente quantificabili seguendo le linee guida di un'analisi di tipo qualitativo. Come affermato da Viganò, infatti, «le due metodologie di analisi sono diverse ma complementari» (2011: 119).

Nella prima fase di analisi di tipo quantitativo si è proceduto col generare, per entrambi i corpora, le *wordlist* e in seguito le *keywordlist*. Per la costruzione delle *keywordlist* si sono utilizzati come corpora di riferimento rispettivamente *itWaC*²³ per il corpus italiano

²³ Corpus di riferimento per l'italiano standard. Conta circa 2 miliardi di parole. È stato estratto in modo automatico dal web, limitando la ricerca al dominio .it.

e *ukWaC*²⁴ per il corpus inglese. Da queste liste sono stati estratti i primi termini semplici, basandosi soprattutto sul valore di *keyness*, che misura la discrepanza tra il numero di occorrenze di un termine nel corpus specialistico e il numero di occorrenze dello stesso termine nel rispettivo corpus di riferimento (Anthony, 2005).

I termini così estratti sono stati in seguito utilizzati come base per la ricerca di termini complessi e di fraseologia specifica del dominio. A tale scopo, oltre alle funzioni offerte da AntConc precedentemente descritte (cfr. par. 3.5.1), un'altra funzionalità del software che si è rivelata particolarmente utile è stata il *Kwic Sorting*. Questa funzione permette di visualizzare le concordanze che più frequentemente appaiono alla destra e alla sinistra del termine ricercato (Anthony, 2005). Inoltre, un altro espediente di cui ci si è serviti è l'inserimento di un asterisco alla radice della parola ricercata. Tale operazione permette di reperire tutte le forme in cui quella parola compare nel corpus (maschile, femminile, plurale, forma aggettivale, forma verbale, etc.). All'interno del glossario sono stati inserite le forme che presentavano una frequenza maggiore. Infine, sono stati selezionati anche termini con frequenza molto bassa ma altamente specialistici per il dominio in esame.

Una volta ottenuta una prima lista di candidati termini, nella seconda fase di analisi qualitativa, si è proceduto ad una graduale scrematura e/o integrazione di ulteriori termini facendo affidamento sulle conoscenze acquisite sul dominio in esame e, in caso di dubbio sulla pertinenza di un termine, consultando ulteriori fonti. Inoltre, in questa fase, si sono sempre tenuti a mente gli obiettivi e i destinatari di tale risorsa (cfr. parr. 3.3.2 e 3.3.3). In particolare, ci si è chiesti:

- quali fossero i termini che potessero causare maggiori difficoltà interpretative per grado di oscurità semantica;
- se la comprensione di un dato termine potesse inficiare la comprensione di un'intera stringa di testo e quindi compromettere notevolmente la resa dell'interprete;

²⁴ Corpus di riferimento per l'inglese britannico standard. Conta circa 2 miliardi di parole. È stato costruito in modo automatico dal web, limitando la ricerca al dominio .uk

- quali fossero i termini che potessero risultare ingannevoli in quanto presentano la stessa forma superficiale di parole della lingua comune ma che, in contesto specialistico, assumono un significato diverso.

Se il termine in analisi presentava anche solo una di queste caratteristiche è stato registrato all'interno del glossario.

Le operazioni finora descritte sono state svolte parallelamente per entrambi i corpora. In questo modo è stato possibile estrarre sia termini in italiano che in inglese. Data la notevole differenza fra gli ordinamenti giuridici dei due paesi si è ritenuto opportuno procedere in questo modo. Così facendo si è cercato di fornire una panoramica quanto più ampia possibile, includendo anche concetti e nozioni che non esistono in entrambi gli ordinamenti e che quindi possono essere più difficili da rendere in un'altra lingua.

Per quanto riguarda il lavoro di ricerca degli equivalenti si è proceduto a ricercare il termine in esame in una posizione simile all'interno dei due corpora oppure, laddove il primo metodo non avesse prodotto risultati soddisfacenti, si è consultata la banca dati IATE (*InterActive Terminology for Europe*)²⁵ e si sono effettuate ricerche su siti specializzati. Il risultato di tale lavoro verrà presentato nel capitolo seguente.

²⁵ <https://iate.europa.eu>.

CAPITOLO 4

Il glossario

In questo capitolo si partirà col fornire la definizione di glossario e con l'esaminarne le caratteristiche. Si illustrerà l'importanza di tale risorsa per un interprete. In seguito, verrà presentato il lavoro ultimato in linea con le fasi individuate da Cabré (1999) per le ricerche sistematiche multilingui (cfr. par. 3.1). Infine, verranno discussi i diversi modi con cui un interprete può servirsi di tale risorsa terminologica.

4.1 Il glossario e l'interprete

L'interprete di conferenza è una figura professionale che si occupa di assicurare la comunicazione tra persone parlanti lingue diverse negli ambiti più svariati. Egli svolge la propria attività principalmente in convegni, conferenze e riunioni, trasmesse anche mediante i media, in ambito nazionale e internazionale.

Dunque, confrontandosi spesso con settori nuovi e di alta specializzazione di cui non sono esperti, gli interpreti necessitano di un'adeguata e approfondita preparazione per poter svolgere al meglio il loro ruolo. L'interprete, alla fine della formazione accademica, avrà acquisito una solida base della «terminologia di genere», ovvero di quei fenomeni linguistici che sono propri della lingua comune e che compaiono in qualsiasi genere testuale dell'oralità, indipendentemente dall'ambito specialistico (Bertaccini, La Forgia, Mack, 2009). Sebbene nel corso della propria formazione l'interprete riceva anche nozioni di «terminologia di dominio», ovvero della terminologia propria dei diversi ambiti specialistici, quest'ultima verrà ampliata man mano che l'interprete si confronterà con nuovi settori disciplinari²⁶.

Ne deriva l'importanza che una risorsa come il glossario va ad assumere per lo svolgimento dell'attività professionale di un interprete.

²⁶ Per un approfondimento sulle nozioni di «terminologia di genere» e «terminologia di dominio» si rimanda alla pagina del Laboratorio di Terminologia e Traduzione Assistita dell'Università di Bologna: http://home2.sslmit.unibo.it/localpages/glossari_term/index.php?section=home

La definizione di glossario che compare all'interno di un normale dizionario della lingua italiana è abbastanza diversa rispetto alla definizione di glossario nell'ambito specialistico della terminologia. Il dizionario Treccani online riporta la seguente definizione per la parola glossario:

Glossàrio s. m. [dal lat. *glossarium*, der. di *glossa*: v. glossa1]. – Raccolta di vocaboli, per lo più antiquati o rari, o comunque bisognosi di spiegazione, registrati in genere in ordine alfabetico e seguiti dalla dichiarazione del significato o da altre osservazioni; può attingere le voci da un particolare momento storico nell'evoluzione di una lingua (e in questo caso ha forma di un comune dizionario), oppure da un singolo testo o autore, e allora ha spesso forma di indice collocato in fine dell'opera: *edizione critica con indice analitico e glossario*. Il termine è stato anche usato talvolta (spec. nella forma latina) come sinon. di *lessico*, in titoli di opere: per es., il noto *Glossarium mediae et imae Latinitatis* (1678) di Ch. Du Cange. ♦ Dim. glossarietto, breve glossario delle parole adoperate in un testo (spec. se di studio), posto come indice alla fine del volume.

La definizione offerta da Bowker e Pearson (2002) invece è la seguente:

a glossary is essentially a list of terms in one or more languages. The amount of information contained in glossaries can vary greatly, and the level of detail in any glossary will usually depend on the purpose for which it is intended.

(Bowker & Pearson, 2002: 137)

Ai fini del presente lavoro, la definizione che viene presa come riferimento è la seconda.

Come fa notare Hong Jiang (2015) il glossario è ormai parte indispensabile della pratica dell'interpretazione. Si può tranquillamente affermare che tutti gli interpreti durante la formazione accademica o durante la loro attività professionale abbiano creato almeno un glossario. (*ibid.*). Dal sondaggio di Hong Jiang emerge infatti che la costruzione di glossari sia ormai una pratica ben consolidata nel campo dell'interpretazione. Stando ai dati della ricerca, gli interpreti utilizzano il glossario principalmente come strumento «to learn vocabulary» e «to learn about issues and concepts». I dati sembrano dunque confermare la teoria secondo cui la pratica dell'interpretazione non è semplicemente un «problema» di parole ma di senso. L'elemento chiave per una buona interpretazione rimane la trasmissione del senso del messaggio originale. Tuttavia, è comunque opportuno aver acquisito

ed essere in grado di usare la giusta terminologia di dominio affinché il messaggio trasmesso nella lingua d'arrivo sia corretto sia dal punto di vista del senso e dell'intenzione comunicativa, che sul piano della correttezza terminologica.

La stessa AIIC (Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza), principale associazione di categoria a livello mondiale, nella sua *Guida Pratica per gli Interpreti di Conferenza Professionisti* in cui vengono elencate le prassi da seguire per un'interpretazione di qualità, dedica un'intera sezione al glossario. Nella sezione 2.2 intitolata «*Glossary Preparation*» viene affermato che la preparazione di un glossario è un importante momento di apprendimento, il cui scopo principale è quello di aiutare l'interprete a memorizzare la terminologia di dominio. Inoltre, viene puntualizzato che un buon glossario dovrebbe includere non solo termini tecnici ma anche «terms of amore general nature» (AIIC, 2016). Il glossario deve essere organizzato e suddiviso secondo un criterio logico che ne permetta una rapida ed agevole consultazione. Infine, viene consigliato di condividere i propri glossari con i colleghi in modo da poter individuare e colmare lacune e correggere e armonizzare eventuali discrepanze di traduzione.

Dettate queste premesse, il glossario oggetto di questo elaborato ha l'obiettivo di fungere da supporto terminologico per gli interpreti professionisti e per gli studenti di interpretazione di madrelingua italiana con inglese come lingua B e lingua C che si trovano a dover lavorare nel contesto del diritto di famiglia. Il glossario è stato pensato come una risorsa terminologica da poter consultare sia nella fase di acquisizione e/o approfondimento della terminologia di dominio riguardante l'ambito del diritto di famiglia, quindi in preparazione ad un incarico, sia nella fase pratica dello svolgimento dell'interpretazione simultanea con l'ausilio di software dedicati di cui si parlerà nelle prossime sezioni.

4.2 Perché un glossario bilingue italiano-inglese sul diritto di famiglia?

La scelta di una ricerca terminologica sull'ambito del diritto di famiglia deriva senza dubbio da un forte interesse personale per il dominio in questione.

Il primo approccio con l'ambito in esame è avvenuto durante il modulo di interpretazione specializzata. Contestualmente, si è avuta la possibilità di partecipare come interprete tirocinante alle due conferenze del Dottor Claudio Gregorini svoltesi presso il dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università degli studi di Bologna il 23 e il 31 marzo 2021, intitolate rispettivamente «Il mantenimento del coniuge e del partner in regime di

divorzio e separazione della coppia di fatto» e «Il mantenimento dei figli di genitori separati e divorziati».

Durante la preparazione per le lezioni e per le conferenze si è notata la scarsità di risorse linguistiche affidabili in materia, in particolare in questa combinazione linguistica.

Inoltre, l'Italia e l'Inghilterra sono due paesi giuridicamente molto diversi. Per tale ragione, spesso ci si è trovati a tradurre concetti e nozioni che non sempre sono esattamente sovrapponibili nelle due lingue.

Come analizzato nel secondo capitolo di questo elaborato, i due quadri normativi si sono modificati notevolmente nel tempo in consonanza con i mutamenti che hanno interessato la società. Tuttavia, i cambiamenti più profondi e strutturati si sono verificati a partire dalla seconda metà degli anni 90'. Sebbene a grandi linee le recenti modifiche apportate al quadro normativo riguardante il diritto di famiglia sembrino viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, le differenze rimangono notevoli. Le discrepanze riguardano soprattutto le unioni tra persone dello stesso sesso e gli effetti del matrimonio.

Per tutti i motivi elencati, si è scelto di lavorare sulla creazione di un glossario bilingue italiano - inglese sul dominio del diritto di famiglia.

4.3 Presentazione del lavoro

A seguire verrà presentato il prodotto della ricerca terminologica oggetto di questo elaborato: il glossario bilingue italiano - inglese sul dominio del diritto di famiglia.

Il glossario è stato realizzato dapprima in Excel data la compatibilità di tale formato con gli strumenti di gestione terminologica per interpreti che ne consentono la consultazione in cabina (cfr. parr. 4.8 e 4.9), per poi essere riprodotto in questa sede.

Il glossario è suddiviso in tre colonne: nella prima si trovano i termini italiani in ordine alfabetico, nella seconda gli equivalenti interlinguistici in inglese, mentre la terza colonna è dedicata ad eventuali note. La colonna delle note è destinata a vari approfondimenti e/o chiarimenti dei termini in questione: sono stati inseriti, a seconda del caso specifico, definizioni, appunti, esempi del termine in contesto, che possono fungere da ausilio per una migliore e più approfondita comprensione del concetto in esame. Il glossario è formato

da 97 termini (esclusi eventuali sinonimi appuntati sia nella prima che nella seconda colonna) e 31 note.

ITALIANO	INGLESE	NOTE
A		
Accordo di separazione	Separation agreement	Written agreement between parties upon separation
Adozione da parte di coppie dello stesso sesso	Adoption by a homosexual couple/adoption by a same sex couple	
Adozione da parte di una persona single	adoption by a single person/adoption by one person	
Adozione del figlio del coniuge	Step-parent adoption	
Adozione internazionale	International adoption/foreign adoption	
Adozione legittimante	Full adoption	
Adozione nazionale	Intercountry adoption/domestic adoption	
Adulterio	Adultery	
Affidamento alternato	Sole custody	
Affidamento congiunto	Joint custody	
Agenzia per l'adozione	Adoption agency	
Alimenti	Alimony	
Annulamento del matrimonio	Marriage annulment	
Assegno di divorzio	Divorce check/divorce allowance	It replaces the maintenance check
Assegno di famiglia	Family allowance	In Italy it is a form of financial support granted by the INPS for families containing certain categories of employees or pension holders
Assegno di mantenimento	Maintenance check	It is paid by the richer spouse to the other from the separation hearing until the divorce sentence
Assistente sociale	Social worker	
Assistenza legale	Legal aid	

Atto di nascita	Birth certificate	
Autocertificazione di parentela	Declaration of legal parentage	It declares whether a named individual is the legal parent of another person
C		
Capacità di lavorare	Earning capacity	
Casa coniugale/domicilio coniugale	Matrimonial home	
Cause del divorzio	Grounds for divorce	
Comportamento irragionevole	Unreasonable behaviour	In England and Wales one of the grounds for divorce
Comunione dei beni	Community of property	In Italy one of the marital property regime
Congedo di maternità	Maternity leave	
Coniugi	Spouses	
Conseguenze accessorie	Ancillary relief	Additional claims arising out of a divorce, judicial separation or nullity petition most commonly for financial provision
Contrarre matrimonio	Contract marriage/enter into a marriage	
Convenzione matrimoniale	Marital property agreement	In England and Wales marital property agreements (also called prenuptial and postnuptial agreements) are flexible planning tools that assist couples who are getting married or are already married, and who would like to designate how their assets and debts should be divided upon divorce and/or death.
Convivenza	Cohabitation	
Crisi coniugale	Marital breakdown/marriage breakdown	
D		
Decisione consensuale omologata dal tribunale	Consent order	In England and Wales, an agreement (often financial) between parties which has been made legally binding

		and enforceable by a court. E.g. The mother and the father agreed a consent order for the father to have contact with the child
Decreto di divorzio/sentenza di divorzio	Decree absolute	In England and Wales the final court order in divorce proceedings. It means the marriage is legally at an end, and the parties are free to remarry.
Decreto provvisorio di divorzio/sentenza provvisoria di divorzio	Decree nisi	In England and Wales the first court order in divorce proceedings. It confirms the petitioner has established that the marriage has irretrievably broken down and is entitled to obtain decree absolute to end the marriage
Diritti coniugali	Conjugal rights	
Diritto del minore alla famiglia	The right of every child to a family	
Diritto di visita	Contact/right to maintain personal relations and direct contact with the child	
Disposizioni	Provisions	
Divisione dei beni	Division of property	In Italy, one of the marital property regime
Divorzio consensuale	Consensual divorce/uncontested divorce	When the defendant is not going to try to stop the divorce and there are no issues for the court to decide about the children, money, or property. The «uncontested divorce» is the legal institute in England and Wales, whereas «consensual divorce» is a kind of literal translation of the italian legal institute
Divorzio giudiziale	Contested divorce	The spouses can't agree on their divorce issues, and they end up in court, asking a judge to make these decisions for them
Divorzio senza colpa	No-fault divorce	A divorce granted without anyone being found guilty

		of marital misconduct
Domanda di adozione	Application for adoption	
Domanda di divorzio	Divorce petition	The document that initiates the divorce
Doveri coniugali	Conjugal duties	
Durata del matrimonio	Length of the marriage	
F		
Famiglia affidataria	Foster family	
Famiglia di fatto	De facto family	
Figli naturali	Illegitimate children	
Figlio adottivo	Adopted child	
Filiazione	Parenting	
G		
Garantire lo stesso tenore di vita	Grant the same living standards	
Genitore affidatario	Foster parent	
Genitore non affidatario	Non-custodial parent	«non-custodial»: che non ha diritto alla custodia legale di un figlio
I		
Indulgenza	Condonation	Condonation: act to forgive one's spouse who has committed an act of wrongdoing that would constitute grounds for divorce in a marriage
Inseminazione artificiale	Artificial insemination	
L		
Legami di parentela dal punto di vista legale	Legal parenthood	
M		
Maintenance pending suit	Assegno provvisorio di mantenimento/alimenti (in presenza di causa pendente)	
Mantenimento dei figli	Child maintenance/child support	
Matrimonio civile	Civil marriage	
Matrimonio combinato/forzato	Forced marriage	

Matrimonio nullo	Void marriage	
Matrimonio putativo	Putative marriage/purported marriage	An apparently valid marriage, entered into in good faith on the part of at least one of the partners, but that is legally invalid due to a technical impediment, such as a pre-existent marriage on the part of one of the partners
N		
Negoziante assistita	Negotiations attended by a lawyer	
Nullità del matrimonio	Nullity of marriage	
O		
Obbligazioni alimentari	Maintenance obligations	
Ordinanza di misure di interdizione	Prohibited Steps Order	A court order in England and Wales that prohibits particular action in relation to a child (e.g. removing from the country, changing surname etc.)
Ordinanza sulle modalità di gestione e collocazione dei figli	Child Arrangements Order	A Child Arrangements Order decides: where your child lives, when your child spends time with each parent, when and what other types of contact take place (phone calls for example)
P		
Procedimento di accertamento giudiziale della paternità	Affiliation proceeding/affiliation hearing	
Processo di divorzio	Divorce proceeding	
Procreazione assistita eterologa	Heterologous fertilization/heterologous assisted procreation	Type of artificial insemination: the sperm come from the woman's partner
Procreazione assistita omologa	Homologous fertilization/homologous assisted procreation	Type of artificial insemination: donor sperm from a sperm bank account are used
Proprietà coniugali/patrimonio coniugale	Marital property	All property and debts acquired during the marriage, even if it is not titled in both

		names, with some exceptions
Provvedimento di affidamento	Care order	An order placing a child in the care of a designated local authority
R		
Reddito	Income	
Reddito lordo	Gross income	
Reddito netto	Net income	
Regimi patrimoniali	Assets	
Residenza	Habitual residence	
Responsabilità genitoriale	Parental responsibility	
Riconciliazione	Reconciliation	Married people getting back together
Riconoscimento della paternità	Acknowledgment of paternity	
Risposarsi	Remarry	
S		
Scioglimento del matrimonio	Dissolution of marriage	
Separazione consensuale	Consensual separation	Literal translation of the italian concept
Separazione giudiziale	Judicial separation/legal separation	
Servizi sociali	Social services	
Servizio di supporto e aiuto a bambini e famiglie coinvolti in casi di diritto di famiglia	Children and Family Court Advisory Support Services (CAFCASS)	It is a non-departmental public body in England set up to promote the welfare of children and families involved in family court. It was formed in April 2001 under the provisions of the Criminal Justice and Court Services Act 2000. CAFCASS is independent of the courts, social services, education, health authorities and all similar agencies
Somma forfettaria	Lump sum	
Sottrazione di minore	Child abduction	The unauthorised removal of a child from the care of

		the person with whom he normally lives
Stipulare un'unione civile	Enter into a civil partnership	
Successione	Succession	
T		
«taglio netto»	Clean break	<p>Under the Matrimonial Causes Act 1973 in England and Wales, courts are encouraged to seek a 'clean break'. A clean break means ending the financial ties between you and your ex-partner (husband, wife or civil partner) as soon as reasonable after your divorce or dissolution.</p> <p>Where there is a clean break, there will be no spousal maintenance payments.</p>
U		
Unioni di fatto	Non-marital partnership/non-marital relationship/cohabitation/domestic partnership	
Unioni civili	Civil partnerships	
V		
Vincolo matrimoniale	Matrimonial ties	

4.4 Osservazioni finali

Appare opportuno in questa sede inserire dei commenti finali sulla risorsa terminologica appena presentata e analizzare come, in casi particolari, si è giunti alla scelta dell'equivalente interlinguistico presentato all'interno del glossario.

La scelta dei termini da inserire nel glossario e la ricerca degli equivalenti nelle due lingue in esame non è stato un processo lineare ed esente da complicazioni.

Le operazioni di estrazione terminologica descritte al paragrafo 3.5.2 sono state svolte parallelamente per entrambi i corpora. Ciò ha permesso di estrarre terminologia sia in lingua italiana che inglese. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di offrire una panoramica quanto più ampia possibile della disciplina in entrambi gli ordinamenti giuridici. La scelta ha inoltre tenuto ben presente che la risorsa è destinata a interpreti di madrelingua italiana con inglese sia come lingua B che come lingua C e che quindi possono trovarsi a lavorare in entrambe le direzioni (inglese<>italiano) e in una pluralità di contesti.

La scelta di variare nello spoglio terminologico si evince anche dal tipo di termini inclusi all'interno del glossario: tecnicismi specifici del dominio in esame, tecnicismi specifici di altri domini e parole della lingua comune con ampia circolazione all'interno di tale dominio.

Dopo anni di formazione nel campo dell'interpretazione durante i quali si sono realizzati numerosi glossari sui domini più disparati, si era prevista fin dall'inizio la necessità di inserire una sezione dedicata alle «note». Nella maggior parte dei casi, e soprattutto in ambiti in cui la lingua è così intimamente legata al contesto culturale del popolo che la parla, la corrispondenza dei termini 1:1 risulta non soddisfacente. Nel caso della presente risorsa terminologica, le note sono state utilizzate principalmente per segnalare istituti giuridici o concetti che esistono in una sola delle lingue in esame e per fornire definizioni o brevi appunti su tali termini.

Alcuni termini, soprattutto quelli che si riferiscono a concetti generici, sono stati confermati quasi immediatamente come equivalenti: per esempio, per stabilire gli equivalenti inglesi dei *seed* italiani inseriti come input di ricerca in BootCaT (cfr. par. 3.4.2.2), utili per avviare il processo di costruzione dei corpora, è bastata la semplice conferma dell'intuizione traduttiva. Nel dettaglio, si è semplicemente verificata la presenza dell'equivalente interlinguistico ipotizzato sulla base delle attuali conoscenze sull'ambito del diritto di famiglia, all'interno della

banca dati IATE o all'interno dei materiali utilizzati durante la fase di acquisizione delle informazioni sul dominio in esame (cfr. par. 3.4.1).

Un procedimento simile è stato adottato nei casi in cui i termini non fossero prerogativa esclusiva della lingua specialistica del diritto di famiglia. Termini e stringhe linguistiche appartenenti alla lingua comune, ma con ampia circolazione all'interno di tale settore specialistico, sono state tradotte sulla base delle proprie competenze linguistiche e in seguito validati dalla supervisione di una madrelingua inglese (come nel caso dell'entrata «garantire lo stesso tenore di vita» come «*grant the same living standards*»).

In altri casi, la ricerca e la validazione degli equivalenti interlinguistici non sono stati altrettanto semplici e hanno richiesto un investimento di tempo e di sforzi superiore. I termini che hanno creato maggiori difficoltà per la ricerca degli equivalenti sono stati quelli relativi ad istituti giuridici o a concetti non esistenti in entrambi i paesi e, di conseguenza, in entrambe le lingue in esame.

Per far fronte a tale difficoltà, sono stati ricercati e inseriti nel glossario i termini che individuano, nel rispettivo ordinamento giuridico, il concetto o l'istituto corrispondente o comunque quello più vicino. Nei casi di totale assenza di un concetto o istituto giuridico corrispondente o simile, si è optato per una traduzione letterale del termine (segnalata anche all'interno della sezione «note» del glossario). Di seguito verranno analizzati alcuni esempi di difficoltà che si sono presentati durante la compilazione del glossario che serviranno ad esemplificare come si è proceduto nella ricerca, selezione e scelta dei termini equivalenti.

4.5 Trattamento e risoluzione di casi problematici

Il *Child Arrangements Order*, il *Prohibited Steps Order* e il *Consent Order* sono tutti provvedimenti emessi dai tribunali inglesi (i quali, nei sistemi di *common law* creano diritto) e che pertanto, non trovano degli equivalenti in italiano. Dopo aver cercato, senza successo, i termini all'interno della banca dati IATE, si è proceduto con un approfondimento sui concetti in esame attraverso la consultazione di *gov.uk*, sito di informazione del settore pubblico del Regno Unito²⁷. Una volta compreso il significato dei suddetti provvedimenti, si è proceduto ad

²⁷ Il sito è stato creato dal Government Digital Service per fornire un unico punto di accesso ai servizi del governo del Regno Unito.

inserire una breve spiegazione all'interno della sezione «note». Successivamente si sono ricercati i termini all'interno di *ProZ.com*²⁸, un servizio di social network che riguarda la traduzione e l'interpretazione. Tra le varie opzioni fornite dai vari utenti, dopo averne verificato la correttezza tramite una ricerca dei traduttori proposti sul web, si è optato per la strada che producesse un risultato quanto più possibile utile a soddisfare i bisogni dei destinatari di tale risorsa. Le traduzioni che si sono fornite per questi tre termini rispecchiano la volontà di voler inglobare all'interno del traduttore italiano una breve spiegazione del concetto inglese. Dunque, gli equivalenti interlinguistici forniti all'interno del glossario si collocano a metà strada tra una traduzione letterale e una breve spiegazione del concetto. In questo modo, l'interprete potrà evitare di definire o specificare ulteriormente il termine inglese in italiano (se il contesto lo permette), risparmiando tempo prezioso durante lo svolgimento di un'interpretazione simultanea.

La separazione e il divorzio consensuale sono istituti giuridici esclusivamente italiani. Per la ricerca degli equivalenti interlinguistici inglesi, si è proceduto con la ricerca delle co-occorrenze e dei collocati dei termini «*separation*» e «*divorce*» all'interno del corpus inglese con l'ausilio del software AntConc. La ricerca ha prodotto due risultati interessanti: le stringhe linguistiche «*consensual separation*» e «*consensual divorce*». A questo punto si è proceduto con la lettura del contesto linguistico in cui queste stringhe apparivano, servendosi della funzione «*File view*» di AntConc. Grazie a tale operazione ci si è accorti che entrambi i termini sono inseriti in contesti in cui viene spiegato il funzionamento del divorzio e della separazione in ambito italiano. A questo punto si è approfondita la ricerca in rete cercando le stesse stringhe sul Web. La ricerca ha prodotto soltanto risultati in cui le due stringhe linguistiche continuano ad essere utilizzate per descrivere la separazione e il divorzio consensuale in Italia. Con lo scopo di verificare l'esistenza o meno di istituti giuridici inglesi simili a quelli della separazione e del divorzio consensuale italiano, si è approfondita ulteriormente la ricerca attraverso la consultazione di siti specializzati²⁹. A seguito di tale ricerca si è trovata l'espressione «*uncontested divorce*» che fa riferimento, per l'appunto, ad un istituto giuridico inglese assimilabile a quello italiano del «divorzio consensuale». Per quanto riguarda la separazione consensuale, non esiste un istituto giuridico in ambito inglese simile a quello italiano, ma si parla esclusivamente di «*legal or judicial separation*» che corrisponde alla «separazione giu-

²⁸ La piattaforma, fondata nel 1999, è utilizzata principalmente per lo scambio di informazioni tra professionisti e operatori del settore della traduzione e dell'interpretazione.

²⁹ <https://www.divorce-online.co.uk>, www.lawsociety.org.uk

diziale» italiana. All'interno del glossario sono state inserite entrambe le alternative. A seconda del contesto linguistico ed extra-linguistico in cui si troverà a lavorare, sarà l'interprete a scegliere la traduzione più appropriata in corso d'opera.

Inversamente al caso precedentemente esaminato, il *decree nisi* e il *decree absolute* sono concetti esistenti soltanto in ambito inglese. Essi si riferiscono a ingiunzioni dei tribunali inglesi e, pertanto, non esistono concetti equivalenti in italiano. In questo caso nemmeno la traduzione letterale avrebbe prodotto un risultato propriamente soddisfacente: i corrispondenti traduttori letterali in italiano (rispettivamente decreto nisi e decreto assoluto) sarebbero risultati comunque semanticamente opachi per i non-addetti ai lavori. Dunque, la soluzione più appropriata è sembrata quella di inserire nel glossario una breve spiegazione del concetto inglese in italiano.

4.6 Revisione del lavoro

Una volta ultimato il glossario in tutte le sue parti, e dopo aver inserito alla lista anche i *seed* con i loro equivalenti, si è effettuato il processo di revisione che si articola in cinque passaggi:

- revisione ortografica dei termini italiani per assicurarsi che non ci fossero errori di battitura;
- revisione dell'ortografia inglese da parte di una madrelingua per assicurarsi che non ci fossero errori di battitura;
- revisione da parte di una madrelingua inglese che accertasse che tutti i termini inseriti fossero caratteristici dell'inglese britannico;
- controllo della pronuncia;
- revisione della coerenza interna della risorsa e della rispondenza agli obiettivi prefissati.

4.7 Interprete e tecnologia: possibili utilizzi del glossario

Come è stato più volte ribadito all'interno del presente elaborato, la risorsa terminologica che si è costruita intende essere uno strumento di supporto per interpreti professionisti e studenti di interpretazione di madrelingua italiana con inglese come lingua B o C, sia fase preparatoria ad un incarico, sia in fase di svolgimento dell'attività pratica di interpretazione simultanea.

Il processo di Norimberga costituisce una pietra miliare nella storia della moderna interpretazione di conferenza (Lecci, 2021). Infatti, è proprio contestualmente a tale evento storico, che si protrasse dal novembre 1945 all'ottobre 1946, che l'IS si afferma definitivamente sostituendosi all'interpretazione consecutiva (IC), tecnica preferita fino a quel momento in ambito diplomatico. La necessità di tradurre tutte le udienze in inglese, francese, tedesco e russo, rende impossibile la pratica dell'IC, che avrebbe comportato una dilazione insostenibile dei tempi.

Da quel momento in avanti, l'IS ha sperimentato una costante e continua evoluzione tecnologica che ha trasformato «le ingombranti attrezzature degli anni Cinquanta nei moderni ambienti di lavoro di oggi» (Lecci, 2021: 135). L'ultima grande rivoluzione all'interno del settore dell'interpretazione può essere considerata la pratica dell'interpretazione da remoto, particolarmente diffusa soprattutto negli ultimi anni a causa della pandemia da Covid-19, che ha reso necessario lo spostamento di gran parte degli eventi o incontri in uno spazio virtuale.

Lecci (2021) suddivide la vasta gamma di tecnologie a sostegno del lavoro e della formazione di interpreti e traduttori in tre categorie:

- *Information and Communication Technology (ICT)*: sotto questa etichetta rientrano dizionari online, enciclopedie, motori di ricerca, applicativi per le videoconferenze o per l'interpretazione da remoto, nonché tutti gli hardware usati concretamente durante gli incarichi (*smartphone, tablet, microfoni, telecamere, cabine, registratori, cuffie, etc.*).
- *Computer-assisted Interpreting tool (CAI)*: i quali sono suddivisi in *CAI tool* di prima generazione, vale a dire strumenti dedicati all'organizzazione delle risorse terminologiche, e *CAI tool* di seconda generazione, ossia *toolkit* dotati di diverse funzioni, tra cui: la compilazione automatica di glossari, strumenti per la memorizzazione dei termini e dei loro equivalenti e modalità per l'utilizzo in cabina (Fantinuoli, 2018).
- *Computer-assisted Interpreting Training tool (CAIT)*: una serie di strumenti digitali che aiutano lo studente nel percorso di formazione. Ne sono un esempio le piattaforme *Moodle*, uno strumento didattico, con accesso e utilizzo interamente web, che supporta la tradizionale didattica d'aula permettendo di caricare da remoto i file da far

interpretare agli studenti, oppure *Speech Repository*, database di discorsi da poter utilizzare come esercizio sia per IS che per IC.

Tuttavia, ai fini del presente elaborato risulta più utile la suddivisione degli strumenti tecnologici a supporto dell'interprete in (Lecci, 2021):

- Strumenti utilizzati durante la fase di preparazione precedente all'interpretazione vera e propria: ad esempio, i software preposti alla costruzione semi-automatica di corpora e quelli dedicati all'estrazione semi-automatica dei termini (ad esempio, rispettivamente BooTcaT e AntConc nel caso del presente elaborato).
- Strumenti consultati durante la fase di svolgimento dell'attività pratica di IS: software che permettono la consultazione di glossari o di altre risorse terminologiche in cabina durante lo svolgimento dell'IS.

Dunque, una volta terminata la fase preliminare di preparazione concettuale e terminologica all'incarico, l'interprete dovrà «concentrarsi sulla fase successiva del suo lavoro, vale a dire sul processo interpretativo vero e proprio, svolto in cabina di interpretazione» (Lecci, 2021: 142).

I software che offrono la possibilità di consultazione di strumenti terminologici in cabina verranno descritti più dettagliatamente nelle sezioni seguenti.

4.8 Interplex

Interplex ³⁰è un CAI *tool* di prima generazione (cfr. par. 4.7) creato nel 2002 da Peter Sand. Il software permette non solo la creazione e l'archiviazione di glossari, ma si presta anche alla loro consultazione in cabina. Interplex permette di importare glossari precedentemente creati con programmi di trattamento testi come Word e Excel, oppure di creare nuovi glossari e successivamente di esportarli in locale.

Il software dispone di un'interfaccia molto semplice ed intuitiva. In cabina, grazie all'utilizzo di Interplex, l'interprete inoltre può «creare database diversi in base all'argomento, effettuare ricerche all'interno di un solo glossario, di un solo database oppure all'interno di tutti i database presenti nel proprio computer» (Lecci, 2021: 143) servendosi della funzione.

³⁰ <http://www.fourwillows.com/interplex.html>

Il software, dunque, permette la gestione di glossari multilingue con strutture semplici e funzionalità di base in modo da permettere di aver accesso alla terminologia in cabina come si potrebbe fare con un dizionario elettronico (Fantinuoli, 2012 in Prandi, 2015: 26).

4.9 InterpretBank

Interpretbank³¹ è un software di gestione terminologica per interpreti, sviluppato nel 2012 dal Dottor Claudio Fantinuoli, nell'ambito della sua tesi di dottorato presso l'università di Mainz-Germersheim. Dal momento del suo lancio, il programma è stato costantemente aggiornato, fino ad arrivare alle ultimissime versioni sperimentali che sfruttano l'intelligenza artificiale, facendo presagire che potremmo trovarci di fronte alla terza generazione dei CAI *tools* (cfr. par 4.10). Il software è stato inserito nel corso di Metodi e Tecnologie per l'Interpretazione del Corso di Laurea in Interpretazione del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) di Forlì. InterpretBank è un CAI *tool* di seconda generazione (cfr. par. 4.7) a cui, gli studenti di interpretazione si avvicinano già in fase di formazione in modo tale che, se lo riterranno adatto alle proprie esigenze, potranno usarlo anche nel corso della loro vita professionale.

Il software, a differenza di altre soluzioni presenti sul mercato (ad esempio Interplex cfr. par. 4.8) riesce a sfruttare appieno le potenzialità della linguistica computazionale, come ad esempio l'estrazione automatica dei termini e la riduzione dei risultati delle ricerche (Prandi, 2015). In definitiva, il programma si configura come una vera e propria «*interpreter's workstation*» (Lecci, 2021: 143).

Il software rispecchia, nelle sue funzionalità, le diverse fasi di un incarico: dalla preparazione preliminare all'interpretazione vera e propria in cabina, fino alla rielaborazione delle conoscenze e della terminologia a incarico terminato.

InterpretBank si articola in tre funzioni principali. Le funzioni, chiamate «modalità», corrispondono alle suddette fasi del lavoro di un interprete e sono:

- *Edit Modality*;
- *Memory Modality*;

³¹ <https://www.interpretbank.com/site/>

- *Conference Modality*.

Come specificato dallo stesso Fantinuoli (2012), InterpretBank non prescrive uno specifico flusso di lavoro e lascia all'utente piena libertà nel modo di utilizzare il software in quanto «all modules can be used independently from each other» (2012: 78). Le tre funzionalità verranno analizzate singolarmente nel dettaglio nelle sezioni seguenti.

4.9.1 Edit Modality

La *Edit Modality* è una funzione di InterpretBank di cui l'interprete può servirsi durante la fase preliminare di preparazione ad un incarico (Lecci, 2021). La funzione è dedicata alla creazione e alla gestione dei glossari.

Al momento della creazione del database, all'utente verrà chiesto di indicare le lingue di lavoro che saranno utilizzate, ma è comunque possibile aggiungerle o modificarle anche in un secondo momento. Il programma consente la creazione di glossari in massimo cinque lingue. L'utente può inoltre scegliere di utilizzare un'interfaccia semplice composta dal termine e dal suo equivalente interlinguistico o una più complessa che prevede la possibilità di aggiungere due campi extra in cui annotare ulteriori informazioni sul termine in esame (definizioni, collocazioni, note, etc). Le informazioni extra eventualmente aggiunte potranno essere visualizzate attivando la visualizzazione espansa.

L'aggiunta dei termini al glossario è estremamente semplice ed intuitiva in quanto basta digitare il termine nell'apposita maschera di inserimento. I termini possono essere cancellati o modificati in modo altrettanto intuitivo dall'utente in qualsiasi momento (Prandi, 2015). L'utente può inoltre scegliere se visualizzare i termini in ordine alfabetico per lingua o in ordine di inserimento.

Con lo scopo di velocizzare il processo di ricerca terminologica, la *Edit Modality* mette a disposizione dell'utente - interprete un'ulteriore funzione: la ricerca dell'equivalente interlinguistico di un candidato termine servendosi della traduzione automatica. Per la ricerca il software si appoggia a piattaforme di traduzione integrata come IATE oppure ad altre risorse selezionabili dall'utente (Lecci, 2021). In alternativa, l'utente può ricercare le definizioni dei termini su siti personalizzabili.

Inoltre, tramite la sezione *Docs*, il programma consente l'aggiunta di documenti e testi di riferimento a corredo del glossario. A questo punto InterpretBank riesce ad estrarre terminologia automaticamente da tali testi permettendone l'eventuale inserimento all'interno del glossario stesso (*ibid.*)

Infine, i glossari possono essere importati ed esportati. I formati supportati per l'importazione sono TMEX (formato di InterpretBank), Excel e Word. I formati per l'esportazione sono: HTML (per predisporre il glossario alla stampa), TMEX e Excel.

4.9.2 Memory Modality

La *Memory Modality* è un'altra funzione del software InterpretBank che può fungere da aiuto all'interprete durante la fase di preparazione terminologica. Nello specifico, la *Memory Modality* è stata concepita con lo scopo di aiutare l'interprete durante la fase di memorizzazione della terminologia inserita nel glossario.

Questa modalità sfrutta la memoria visiva dell'utente, in quanto presenta un'interfaccia simile alle *flashcards* cartacee: da un lato viene mostrato il termine in lingua di partenza (LP), dopo alcuni secondi, utili all'interprete per poter ricordare il termine nella lingua di arrivo (LA), viene mostrato il termine corretto nella LA.

L'interprete, in base al personale grado di preparazione, può modulare la velocità di avanzamento delle *flashcards*, scegliere tra avanzamento automatico o manuale, impostare la direzionalità delle lingue e decidere se mostrare le *flashcards* in ordine casuale o in ordine di inserimento (Lecci, 2021).

4.9.3 Conference Modality

Durante l'interpretazione simultanea, l'ascolto del testo orale in LP e la resa dell'interprete in LA non sono attività perfettamente sincronizzate. A tal proposito, Paneth (1957) in Hanna (1958) fa notare come l'interprete simultaneista non dica ciò che sta sentendo ma ciò che ha sentito. Durante questo leggero sfasamento temporale, che prende il nome di *décalage*³², avviene tutta una serie di processi all'interno del cervello dell'interprete: analisi testuale, attivazione delle conoscenze pregresse, auto-monitoraggio della resa (Fantinuoli, 2016). In questa

³² Torchitti (2009) definisce il *décalage* come «lo scarto temporale esistente fra il momento in cui l'oratore inizia a pronunciare il discorso e il momento in cui l'interprete comincia a tradurre» (2009: 238).

fase l'interprete, inoltre, deve anche trovare i giusti equivalenti interlinguistici in LA dei tecnicismi utilizzati dall'oratore in LP. Per tale ragione:

the difficulties connected with the use of specific terminology, especially if the text is terminology-dense, may result in an overall saturation or a saturation in one of the efforts. This can be the cause of errors, omissions and, in most broad terms, can determine a poorer quality of interpreter performance.

(Fantinuoli, 2016: 7)

Dunque, proprio per evitare un sovraccarico cognitivo che può sfociare in una scarsa qualità della resa, molti interpreti sentono la necessità di avere a portata di mano la terminologia specialistica.

Ed è proprio con l'intenzione di assistere l'interprete durante lo svolgimento dell'attività pratica di interpretazione simultanea in cabina che la funzione *Conference Modality* è stata progettata. Tale funzione consente un rapido e facile accesso alle risorse create e consultate in precedenza attraverso le altre due modalità.

Con lo scopo di rendere tale modalità quanto più *booth-friendly* (Fantinuoli, 2016: 7) possibile, Fantinuoli (2016) ha cercato di realizzare uno strumento che:

- avesse un'interfaccia chiara ed intuitiva;
- richiedesse un input minimo da parte dell'utente;
- producesse risultati pertinenti;
- offrisse una visuale chiara dei risultati;
- non venisse influenzato da errori di battitura.

In *Conference Modality*, l'interprete ha accesso all'*Active Glossary*, che può essere formato da uno o più glossari, caricati a partire dalla *Edit Modality* o importati dai formati precedentemente menzionati (cfr. par. 4.9.1). L'interprete, in questo modo, ha la possibilità di caricare e avere a disposizione materiali utili ricevuti anche pochissimo tempo prima dell'inizio dell'incarico, come glossari condivisi da altri colleghi o dal cliente finale (Prandi, 2015).

Con l'intento di ridurre al minimo lo sforzo dell'interprete nelle attività di consultazione dei glossari e di ricerca terminologica durante l'interpretazione simultanea, la *Conference Modality* mette a disposizione dell'utente diverse impostazioni personalizzabili. La ricerca può essere effettuata digitando il termine e premendo invio (funzione di ricerca statica) oppure in modo automatico. In quest'ultimo modo la ricerca si avvia già mentre l'utente sta digitando le prime lettere del termine (funzione di ricerca dinamica). I risultati si ridurranno man mano che l'utente digiterà la parte successiva della parola.

Alcune delle altre opzioni di ricerca disponibili sono (Fantinuoli, 2016):

- *use stop words*: tale funzione esclude dai risultati mostrati dal software le parole grammaticali (articoli, preposizioni, etc.);
- *show only terms which have a translation*: tale funzione mostrerà tra i risultati soltanto parole che hanno effettivamente un equivalente interlinguistico all'interno del database;
- *diacritic and accent-insensitive search*: tale funzione evita di dover ripetere la ricerca a causa di errori di battitura;
- *fuzzy words*: simile alla funzione precedente, permette di ignorare eventuali errori di battitura sia nel termine inserito per la ricerca durante l'interpretazione, sia se presenti all'interno dei glossari.

L'utente inoltre può «set a glossary priority in order to have one or more glossaries as the default assignment glossary» (Fantinuoli, 2016: 8). Stabilire delle preferenze fra i glossari presenti all'interno del database (in base all'argomento della conferenza) permetterà al software di condurre una ricerca gerarchica progressiva tra i dati presenti all'interno del database. In questo modo, il software ricercherà innanzitutto tra i dati presenti nei glossari impostati come più importanti. Se tale ricerca non produrrà risultati, InterpretBank cercherà man mano negli altri glossari (Fantinuoli, 2016). Lo scopo di tale funzione rimane la volontà di fornire all'utente pochi risultati ma quanto più pertinenti possibili al *topic* della conferenza.

Infatti, un carico eccessivo di informazioni può costituire un ulteriore ostacolo al processo interpretativo. Per questa stessa ragione, i campi contenenti informazioni extra eventualmente aggiunti dall'utente (cfr. par. 4.9.1) non vengono mostrati in automatico. Tuttavia, se

ritenuto opportuno l'interprete può far sì che vengano mostrate anche le informazioni aggiuntive tramite l'apposita impostazione (Fantinuoli, 2016).

4.10 InterpretBank tra seconda e terza generazione

InterpretBank si configura sicuramente come un software innovativo, pensato e progettato a misura d'interprete. È un progetto in continua evoluzione, che continua a sfruttare nel migliore dei modi l'integrazione delle potenzialità della linguistica computazionale e quelle delle nuove tecnologie nei settori della traduzione e dell'interpretazione. Lecci (2021) lo definisce, lecitamente, un *interpreter's workstation* a pieno titolo. Infatti, il programma può essere considerato già attualmente una postazione di lavoro completa.

Attualmente, presso l'Università di Mainz-Germersheim si sta lavorando a InterpretBank ASR³³, una nuova funzione sperimentale di InterpretBank che prevede l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento vocale per suggerire automaticamente numeri, nomi propri e termini presenti nel database senza la necessità di effettuare ricerche manuali (Lecci, 2021).

La continua evoluzione e il continuo sviluppo della tecnologia, nonché la sua applicazione ai settori più svariati, ci induce a pensare che anche gli strumenti a disposizione degli interpreti continueranno a mutare notevolmente in futuro. Sebbene in un primo momento, per uno studente di interpretazione imparare a gestire nuovi strumenti tecnologici può rivelarsi uno sforzo aggiuntivo, «è anche vero che, con la pratica, integrare tali tecnologie nel proprio flusso di lavoro tende a diventare un automatismo e si traduce [...] in una notevole diminuzione dei tempi di preparazione ad un incarico, in una maggiore completezza delle risorse a disposizione e in una più rapida e puntuale gestione delle stesse in fase interpretativa» (Lecci, 2021: 146-147).

³³ <https://interpretbank.com/ASR?fbclid=IwAR2RNZQ6HFOWfsbgUUlwNsNwNMQxKzwcSdi>

Conclusioni

Le diverse fasi del lavoro che hanno portato alla costruzione della risorsa terminologica, obiettivo ultimo della presente trattazione, sono state di fondamentale importanza per disporre di una panoramica più nitida di ciò che comporta l'attività terminologica nelle sue varie sfaccettature.

Dapprima, l'approfondimento sui linguaggi specialistici e sulle loro caratteristiche ha permesso di avere una visione più chiara dei tipi di testi con cui ci si sarebbe confrontati nella fase di costruzione del glossario. In seguito, la descrizione della terminologia e della sua evoluzione storica in quanto disciplina a sé stante hanno fornito il quadro teorico alla base della ricerca terminologica in esame. La panoramica sulla terminologia ha inoltre permesso di dimostrare quanto questa disciplina sia intrinsecamente connessa ai linguaggi specialistici e, in ultima analisi, alle attività linguistiche di traduzione e interpretazione. Infatti, interpreti e traduttori si trovano sempre più di frequente a doversi confrontare con argomenti (e di conseguenza con testi) tecnici di alto specialismo di cui non sono esperti. Ed è proprio nella fase di familiarizzazione con l'argomento specialistico e di approfondimento terminologico che gli strumenti messi a disposizione dalla terminologia e, nella sua applicazione pratica, dalla terminografia, possono ricoprire un ruolo di fondamentale importanza nell'agevolare il lavoro di interpreti e traduttori.

In seguito, lo studio preliminare del dominio, avviato attraverso la lettura di manuali e altre pubblicazioni, ha gettato le basi per la costruzione di una conoscenza più strutturata dell'ambito. Dall'*excursus* storico e dalla descrizione dell'attuale quadro normativo in materia nel Regno Unito e in Italia, è emerso che, sebbene lo sviluppo storico della concezione di famiglia e l'evoluzione del diritto di famiglia nei due paesi abbiano seguito una tendenza pressoché analoga, la situazione odierna si differenzia su alcuni punti fondamentali. Per esempio, in Italia le coppie omosessuali non possono sposarsi, ma solo unirsi in un'unione civile, né tantomeno possono adottare: diritti questi invece garantiti dalla legislazione di Inghilterra e Galles. Queste, ed altre discrepanze esistenti, possono essere fonte di difficoltà per l'interprete durante lo svolgimento del proprio lavoro. Le difficoltà sorgono soprattutto nei casi in cui ci si trova a dover tradurre istituti giuridici o concetti non esistenti in uno dei due paesi.

Le conoscenze sviluppate a seguito alla fase di acquisizione delle informazioni hanno permesso di avviare le fasi successive del lavoro. Seguendo le fasi delle ricerche sistematiche multilingui così come delineate in Cabré (1999), si è proceduto alla creazione di due corpora comparabili (uno in italiano e uno in inglese) servendosi del software BootCaT e poi al processo di estrazione terminologica con l'ausilio del software AntConc. Queste fasi del lavoro hanno rappresentato un'occasione per mettere in pratica le conoscenze e le competenze pratiche acquisite durante il percorso di studi sulle tecniche di costruzione dei corpora, sulle loro tipologie e sui loro possibili utilizzi.

In seguito, sono stati delineati i criteri che hanno guidato il processo di cernita e selezione delle entrate da inserire definitivamente nel glossario. L'approccio utilizzato è stato sia di tipo quantitativo, in quanto si è tenuto conto dei risultati statistici forniti dall'analisi dei corpora condotta con AntConc; sia di tipo qualitativo, in quanto si sono tenuti presenti gli obiettivi e i destinatari ultimi della risorsa, i loro bisogni e le loro necessità. I termini sono stati estratti in modo bilanciato sia dal corpus italiano che da quello inglese. Così facendo si è tentato di fornire all'interno del glossario una panoramica quanto più ampia possibile di termini inerenti ad entrambe le giurisdizioni.

La risorsa terminologica ultimata viene presentata nell'ultimo capitolo della trattazione, seguita da alcune osservazioni finali e dalla descrizione della metodologia di lavoro adoperata nel caso di termini che si sono rivelati particolarmente ostici da tradurre. Considerando che gli studenti di Interpretazione e gli interpreti professionisti si ritrovano a lavorare in un mondo in cui la tecnologia è in continuo e costante sviluppo, si è ritenuto opportuno dedicare l'ultima sezione della trattazione alla presentazione di due dei numerosi software di gestione terminologica a sostegno degli interpreti all'interno dei quali è possibile integrare il glossario oggetto di questo elaborato. Nello specifico, viene presentato brevemente il software Interplex, un programma di prima generazione, per poi soffermarsi maggiormente sul programma InterpretBank, un CAI *tool* collaudato dal Dottor Claudio Fantinuoli nell'ambito della sua tesi di dottorato presso l'università di Mainz-Germersheim. Il programma, ideato proprio da un interprete, è studiato per accompagnare e supportare gli interpreti durante tutte le fasi del proprio lavoro: dalla preparazione terminologica prima di un incarico fino alla fase ultima di svolgimento dell'attività pratica di interpretazione simultanea in cabina.

A lavoro ultimato, è opportuno fare una serie di commenti e riflessioni sulla risorsa completa e sull'attività svolta. La risorsa terminologica presentata in questa trattazione è stata creata

ex-novo e, considerata la raccolta risultante di 97 termini, si può affermare che non ha nessuna pretesa di esaustività. I termini qui raccolti sono termini specialistici del diritto di famiglia con diverso grado di specialismo (alto, medio e basso). Tuttavia, essi rappresentano ancora uno strato superficiale di tutta la potenziale terminologia del dominio e dei molteplici sotto-domini che la compongono.

Inoltre, si vuole precisare che la presente risorsa contiene la terminologia giuridica del diritto di famiglia vigente al momento della compilazione. Data la natura mutevole dell'ambito trattato, per le consultazioni future è bene tenere a mente che i termini presenti nel glossario potrebbero risultare desueti o fuori uso.

Infine, si specifica che la risorsa rimane aperta a chiunque volesse cimentarsi nell'opera di ampliamento della stessa o volesse utilizzarla come punto di partenza per ulteriori approfondimenti sul dominio del diritto di famiglia, o più specificatamente su uno dei suoi molteplici sotto-settori.

BIBLIOGRAFIA

- Anthony, L. (2005). AntConc: Design and Development of a Freeware Corpus Analysis Toolkit for the Technical Writing Classroom. http://www.laurenceanthony.net/research/ipcc_2005_anthony_antconc.pdf
- Baker, P. (2006). *Using corpora in discourse analysis*. London: Continuum
- Banfi, A. (2021). *Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco*. https://www.treccani.it/enciclopedia/civil-law-and-common-law_%28Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/
- Bernardini, S., Ferraresi, A. (2013). Old needs, new solutions: Comparable corpora for language professionals., in: *Building and using comparable corpora.*, Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, pp. 303 - 319
- Berruto, G. (2011). [https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_\(Enciclopedia-dell%27Italiano\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_(Enciclopedia-dell%27Italiano))
- Bertaccini F., F. La Forgia e G. Mack (2009). «Una terminologia per gli studenti di interpretazione». In *Fachsprache, elektronische Wörterbücher, multimediale Datenbanken. Empirische Forschungsansätze der Sprach- und Übersetzungswissenschaft*. München: Iudicium Verlag, 195-219.
- Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). *Corpus Linguistics: Investigating language Structure and Use*. Cambridge: Cambridge University Press
- Bonilini, G. (2022). *Trattato di diritto di famiglia. Volume 1*. UTET Giuridica. <https://www.lamiabiblioteca.com/read/11BO0000010838LIBRO?pageId=11BO0000010838PAGINA00043&refSearchId=search-291202933>
- Bowker, L. (2015). «Terminology and translation». In H. J. Kockaert & F. Steurs, *Handbook of Terminology. Volume 1*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 304-323.
- Bowker, L. e J. Pearson (2002). *Working with specialised language*. Londra: Routledge.
- Cabré, M. T. (1999). *Terminology. Theory, methods and applications*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

- Cattaneo, G., Dossetti, M., (2022). La famiglia e i rapporti familiari nella Costituzione, nel Codice civile e nelle altre leggi ordinarie - Sezione II in AA. VV. *Trattato di diritto di famiglia. Volume 1.* di G. Bonilini. UTET Giuridica. <https://www.lamiabiblioteca.com/read/11BO0000010838LIBRO?pageId=11BO0000010838PAGINA00043&refSearchId=search-291202933>
- Cavina, M. (2012). https://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-di-famiglia_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/
- Cortelazzo, M. (1994). *Lingue speciali: la dimensione verticale*. Padova: Unipress.
- Cretney, S. M. (2003). *Family law in the twentieth century: a history*. Oxford: Oxford University Press.
- Fantinuoli, C. (2016). «InterpretBank. Redefining computer-assisted interpreting tools». In *Proceedings of the Translating and the Computer 38th Conference in London*. Ginevra: Editions Tradulex, 42-52.
- Fortino, M. (2004). *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*. Milano: Giuffrè Editore.
- Gotti, M. (1991). *I linguaggi specialistici: caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*. Scandicci: La Nuova Italia.
- Grant, H. B. (1970). *Family law*. Londra: Suctet & Maxwell.
- Gualdo, R., Telve S. (2011). *Linguaggi specialistici dell'italiano*. Roma: Carocci.
- Hanna, B. (1958). Compte rendu de [Paneth, Eva, An Investigation into Conference Interpreting (With Special Reference to the Training of Interpreters). Thesis for the Degree of M.A. in Education, London University, April 1957. 160 p.] in: *Journal des traducteurs / Translators' Journal*, 3(1), 35–38. <https://doi.org/10.7202/1061456ar>
- Heimler, A. (2012). *Common law*. https://www.treccani.it/enciclopedia/common-law_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
- Heylen, K. e De Hertog, D. (2015). “Automatic Term Extraction”. In H. J. Kockaert, & F. Steurs, *Handbook of Terminology. Volume 1*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 203-221.

- Hong Jiang (2015) "A survey of glossary practice of conference interpreters". *aiic.net*. April 21, 2015. <<https://aiic.net/p/7151>>.
- Lecci, C. (2021). "Interpretazione e nuove tecnologie". In M. Russo (a cura di), *Interpretare da e verso l'italiano: didattica e innovazione per la formazione dell'interprete*. Bologna: Bologna University Press, 135-149.
- Lupo M. (2022). La parentela e i suoi effetti - sezione II in AA. VV. *Trattato di diritto di famiglia. Volume 1.* di G. Bonilini. UTET Giuridica. <https://www.lamiabiblioteca.com/read/11BO0000010838LIBRO?pageId=11BO0000010838PAGINA00043&refSearchId=search-291202933>
- Magris, M, M. Musacchio, L. Rega e F. Scarpa (2002). *Manuale di Terminologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi*. Milano: Hoepli
- Marculet, S. (2021). *Proposta di glossario bilingue italiano-francese sul dominio dell'agroecologia*. Forlì: Università di Bologna
- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Palermo, M. (2015). *Linguistica Italiana*, Bologna: Il Mulino.
- Prandi, B. (2015). *L'uso di InterpretBank nella didattica dell'interpretazione: uno studio esplorativo*. Forlì: Università di Bologna.
- Probert, R. (2005). «The History of 20th-Century Family Law». *Oxford Journal of Legal Studies* 25(1) (Spring, 2005): 169-181. <https://www.jstor.org/stable/3600606>
- Rega, L. (2002). «Il termine in un'ottica terminologica plurilingue». In M. Magris, M. T. Musacchio, L. Rega, & F. Scarpa, *Manuale di terminologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi*. (p. 49-62). Milano: Hoepli.
- Riediger, H. (2010). *Cos'è la terminologia e come si fa un glossario*. http://www.term-minator.it/corso/doc/mod3_termino_glossa.pdf
- Sobrero, A. a cura di (1993). *Introduzione all'italiano contemporaneo: la variazione e gli usi*. Roma, Bari: Laterza.

- Torchitti, F. (2009). «Décalage e unità di senso nelle interpretazioni simultanee dall'arabo in italiano», in: *Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione* n. 11. Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 235-245
- Viganò, P. (2011). I corpora e il loro sfruttamento in didattica, *Italiano Lingua Due 2*: 115-128.

SITOGRAFIA

- BootCaT (2016). <http://bootcat.dipintra.it/> (ultima visita: 15/02/2023)
- Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/> (ultima visita: 15/02/2023)
- IATE (InterActive Terminology for Europe). <https://iate.europa.eu.> (ultima visita: 15/02/2023)
- ISO (International Organization for Standardization). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1087:-1:ed-1:v1:en.> (ultima visita: 15/02/2023)
- La Gazzetta Ufficiale. <https://www.gazzettaufficiale.it/> (ultima visita: 15/02/2023)
- Laboratorio di Terminologia e Traduzione Assistita (SSLMIT). *Glossari SSLMIT*. http://home2.sslmit.unibo.it/localpages/glossari_term/index.php?section=home (ultima visita: 15/02/2023)
- Laurence Anthony's Website. Resume. <http://www.laurenceanthony.net/resume.html> (ultima visita: 15/02/2023)
- Newcastle University. A Guide to using AntConc. http://research.ncl.ac.uk/decte/toon/assets/docs/AntConc_Guide.pdf
- Portale Europeo della Giustizia Elettronica. <https://e-justice.europa.eu/> (ultima visita: 15/02/2023)
- Your Europe. Family. http://europa.eu/youreurope/citizens/family/index_en.htm (ultima visita: 15/02/2023)
- Sito Web di informazione del settore pubblico del Regno Unito. <https://www.gov.uk> (ultima visita 15/02/2023)
- Thomson Reuters Practical Law. <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/> (ultima visita: 15/02/2023)
- Treccani (2015). Vocabolario online. <http://www.treccani.it/vocabolario/> (ultima visita: 15/02/2023)

FONTI LEGALI

Italia

- Codice Civile 1942
- Costituzione della Repubblica Italiana 1947
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
- Legge 19 maggio 1975, n.151. Riforma del diritto di famiglia
- Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
- Legge 25 marzo 1985, n. 121. Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
- Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
- Legge 8 febbraio 2006 n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali con relativo decreto attuativo d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154
- Legge 10 novembre 2014, n. 162. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- Legge 6 maggio 2015, n. 55. Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
- Patti Lateranensi del 1929

Inghilterra e Galles

- *Adoption and Children Act - 2002 (ACA 2002)*. An Act to restate and amend the law relating to adoption; to make further amendments of the law relating to children; to amend section 93 of the Local Government Act 2000; and for connected purposes
- *Child Support Act - 1991 (CSA 1991)*. An Act to make provision for the assessment, collection and enforcement of periodical maintenance payable by certain parents with respect to children of theirs who are not in their care; for the collection and enforcement of certain other kinds of maintenance; and for connected purposes
- *Children and Families Act - 2014 (CFA 2014)*. An Act to make provision about children, families, and people with special educational needs or disabilities; to make provision about the right to request flexible working; and for connected purposes.
- *Civil Partnership Act - 2004 (CPA 2004)*. An Act to make provision for and in connection with civil partnership
- *Domicile and Matrimonial Proceedings Act - 1973 (DMPA 1973)*. An Act to amend the law relating to the domicile of married women and persons not of full age, to matters connected with domicile and to jurisdiction in matrimonial proceedings including actions for reduction of consistorial decrees; to make further provision about the recognition of divorces and legal separations; and for purposes connected therewith.
- *Family Law Act 1986 - (FLA 1986)*. An Act to amend the law relating to the jurisdiction of courts in the United Kingdom to make orders with regard to the custody of children; to make provision as to the recognition and enforcement of such orders throughout the United Kingdom; to make further provision as to the imposition, effect and enforcement of restrictions on the removal of children from the United Kingdom or from any part of the United Kingdom; to amend the law relating to the jurisdiction of courts in Scotland as to tutory and curatory; to amend the law relating to the recognition of divorces, annulments and legal separations; to make further provision with respect to the effect of divorces and annulments on wills; to amend the law relating to the powers of courts to make declarations relating to the status of a person; to abolish the right to petition for jactitation of marriage; to repeal the

Greek Marriages Act 1884; to make further provision with respect to family proceedings rules; to amend the Child Abduction Act 1984, the Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985 and the Child Abduction and Custody Act 1985; and for connected purposes.

- *Family Law Act - 1996 (FLA 1996)*. An Act to make provision with respect to: divorce and separation; legal aid in connection with mediation in disputes relating to family matters; proceedings in cases where marriages have broken down; rights of occupation of certain domestic premises; prevention of molestation; the inclusion in certain orders under the Children Act 1989 of provisions about the occupation of a dwelling-house; the transfer of tenancies between spouses and persons who have lived together as husband and wife; and for connected purposes
- *Human Rights Act - 1998*. An Act to give further effect to rights and freedoms guaranteed under the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of certain judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected purposes.
- *Marriage (Same Sex Couples) Act - 2013 (M(SSC)A 2013)*. An Act to make provision for the marriage of same sex couples in England and Wales, about gender change by married persons and civil partners, about consular functions in relation to marriage, for the marriage of armed forces personnel overseas, for permitting marriages according to the usages of belief organisations to be solemnized on the authority of certificates of a superintendent registrar, for the review of civil partnership, for the review of survivor benefits under occupational pension schemes, and for connected purposes.
- *Married Women's Property Act - 1882*. An Act to consolidate and amend the Acts relating to the Property of Married Women.
- *Matrimonial and Family Proceedings Act - 1984 (MFPA 1984)*. An Act to amend the Matrimonial Causes Act 1973 so far as it restricts the time within which proceedings for divorce or nullity of marriage can be instituted; to amend that Act, the Domestic Proceedings and Magistrates' Courts Act 1978 and the Magistrates' Courts Act 1980 so far as they relate to the exercise of the jurisdiction of courts in England and Wales to make provision for financial relief or to exercise related powers in matrimonial and certain other family proceedings; to make provision for financial relief to be available where a marriage has been dissolved or annulled, or the parties to a marriage have been legally separated, in a country overseas; to make related

amendments in the Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972 and the Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act 1975; to make provision for the distribution and transfer between the High Court and county courts of, and the exercise in those courts of jurisdiction in, family business and family proceedings and to repeal and re-enact with amendments certain provisions conferring on designated county courts jurisdiction in matrimonial proceedings; to impose a duty to notify changes of address on persons liable to make payments under maintenance orders enforceable under Part II of the Maintenance Orders Act 1950 or Part I of the Maintenance Orders Act 1958; and for connected purposes

- *The Civil Partnerships, Marriages and Deaths (Registration etc) Act - 2019*. An Act to make provision about the registration of marriage; to make provision for the extension of civil partnerships to couples not of the same sex; to make provision for a report on the registration of pregnancy loss; to make provision about the investigation of still-births; and for connected purposes.

